

L. F.

BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 1° Aprile 1950


N. 1

SOMMARIO

PROCLAMA di assunzione dell'Amministrazione Fiduciaria	3
DISPOSIZIONE n. 7118 AA. FF.: Tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi e dei fiammiferi	4
DISPOSIZIONE n. 7119 AA. FF.: Introduzione dei nuovi tipi di valori bollati	5
DISPOSIZIONE n. 7122 AA. FF.: Tariffe postali e telegrafiche	6

I N S E R Z I O N I

Estratto di sentenza fallimentare	17
---	----



REPUBBLICA ITALIANA

Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia

PROCLAMA di assunzione dell'Amministrazione Fiduciaria.

POPOLAZIONI DELLA SOMALIA !

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha affidato all'Italia l'Amministrazione Fiduciaria della Somalia per il periodo di dieci anni, con il compito di avviare le popolazioni all'indipendenza e di favorirne il benessere ed il progresso.

In conformità a tale decisione ed agli accordi intervenuti con le Autorità Britanniche, il Governo Italiano assume alla data di oggi l'Amministrazione del territorio e si impegna di esercitarla secondo le norme e conforme ai principi ed allo spirito della Carta delle Nazioni Unite.

I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, conformemente ai principi sanciti nella Costituzione e nella legislazione della Repubblica Italiana, sono assicurati in Somalia, nonchè la piena eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, d'opinione politica e di religione.

Fino all'emanazione di nuove disposizioni resta in vigore nel territorio la legislazione attuale, in quanto compatibile con i principi dell'Amministrazione Fiduciaria.

POPOLAZIONI DELLA SOMALIA !

A nome del Governo Italiano che rappresento rivolgo a voi il mio più fervido saluto, sicuro di poter contare sull'attiva e leale collaborazione di tutti nell'adempimento dei compiti che mi sono affidati, per il benessere vostro e del vostro paese.

Mogadiscio, 1° aprile 1950.

GORINI

DISPOSIZIONE n. 7118 AA. FF.: Tariffe dei tabacchi e dei fiammiferi.

L'AMMINISTRATORE

Vista la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

Considerata la necessità di assicurare la continuazione del Monopolio, a carattere fiscale, dei tabacchi e dei fiammiferi, che l'Amministrazione Britannica ha esercitato per il tramite della British-American Tobacco Company;

Considerato che l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia intende gestire direttamente detto Monopolio, per finalità esclusivamente fiscali;

DISPONE:

- 1) A decorrere dal 1° Aprile 1950 tutto il Territorio della Somalia è soggetto al Monopolio del Tabacco e dei Fiammiferi. Al riguardo saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti.
- 2) Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1 è istituito, con sede in Mogadiscio, il « Servizio Monopoli della Somalia » con annesso un Deposito dei Generi di Monopolio.
- 3) Le tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi e dei fiammiferi sono fissate come segue:

TABACCHI:

Prodotti Italiani.

Sigarette Edelwaiss	al Kg. Shs. 100	cioè Shs. 0,10	al pezzo
» Due Palme	» » » 100	» » 0,10	» »
» Colombo	» » » 70	» » 0,07	» »
» Macedonia oro	» » » 70	» » 0,07	» »
» Tre Stelle	» » » 70	» » 0,07	» »
» Giubek	» » » 50	» » 0,05	» »
» Sport	» » » 50	» » 0,05	» »
» Africa	» » » 40	» » 0,04	» »
» Nazionali esport.	» » » 30	» » 0,03	» »
Sigari Toscani	» » » 50	» » 0,25	» »
Trinciato Italia	» » » 50	» » 2,50	1a scatola da gr. 50

Prodotti inglesi.

Sigarette Maspero Turkish	al Kg. Shs. 110	cioè Shs.	al pezzo
» Churchman's N. 1	» » » 90	» » 0,09	» »
» Players N. 3	» » » 90	» » 0,09	» »
» Capstan N/c Med	» » » 80	» » 0,08	» »
» Matinee	» » » 80	» » 0,08	» »

B) CARTA BOLLATA:

da 25 cent. di somalo
» 50 » » »
» 75 » » »
» 1 somalo.

C) FOGLIETTI PER CAMBIALI:

da 3 cent. di somalo
» 6 » » »
» 9 » » »
» 15 » » »
» 30 » » »
» 60 » » »
» 1 somalo e 50 cent. di somalo
» 3 »
» 9 »
» 15 »
» 30 »

- 2) L'uso dei predetti valori bollati è prescritto per tutti gli atti rilasciati in forma pubblica e privata, amministrativa e giudiziaria, sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia di Tasse sugli Affari e comminatoria delle relative penalità in caso di infrazione.

La integrazione della carta bollata con marche da bollo per raggiungere il valore previsto dalle disposizioni fiscali è fatta, di norma, dall'Ufficio Tasse sugli Affari ed in via sussidiaria dalle parti interessate, con annullamento delle marche apposte con data e firma di esse parti.

Fino al momento in cui saranno messi in vendita i tipi di foglietti bollati per cambiali, è ammesso l'uso, già vigente, di assoggettare a tassa di bollo cambliario, a cura esclusiva dell'Ufficio Tasse Affari, i moduli a stampa predisposti dal commercio.

- 3) Fino a quando sarà posta in circolazione la nuova moneta « Somalo » le cifre indicate in « Somali » al precedente numero 1, dovranno intendersi corrispondenti a scellini E.A.

Mogadiscio, li 1° aprile 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
GORINI

DISPOSIZIONE n. 7122: Tariffe postali e telegrafiche.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuazione dei servizi postali e delle telecomunicazioni senza alcuna interruzione fin dal momento del trapasso dei poteri;

CONSIDERATO che allo scopo è necessario stabilire la immediata introduzione dei francobolli e delle tariffe postali e delle telecomunicazioni;

DISPONE

A decorrere dal 1° aprile 1950 l'affrancatura della corrispondenza postale

»	Raleigh	»	»	»	80	»	»	0,08	»	»
»	Gold Flake	»	»	»	75	»	»	0,075	»	»
»	Wild Woodbine	»	»	»	65	»	»	0,065	»	»
»	Embassy	»	»	»	65	»	»	0,065	»	»
»	Honeydew	»	»	»	50	»	»	0,05	»	»
»	Crown Bird Large	»	»	»	30	»	»	0,03	»	»
»	Etoile	»	»	»	30	»	»	0,03	»	»

FIAMMIFERI:

Cerini	Shs. 25	al pacco di 100	scatolette di 100	pezzi
Minerva	» 15	»	» 100 bustine	» 48 »
Svedesi	» 10	»	» 100 scatolette	» 48 »

4) L'aggio di vendita per i tabacchi lavorati (trinciati, sigari e sigarette) e per i fiammiferi è stabilito nella misura del 10% del prezzo di vendita al pubblico e sarà corrisposto ai rivenditori all'atto del prelevamento.

5) I prezzi di cessione ai rivenditori dei tabacchi da mastica sono stabiliti come segue:

«Zanzibar» di 1^a qualità Shs. 3,75 al Kg.

«Zanzibar» di 2^a qualità Shs. 3,00 al Kg.

6) E' lasciata facoltà ai rivenditori di vendere al pubblico i tabacchi da mastica, di cui al precedente n. 5, secondo le consuetudini locali.

Mogadiscio, li 1^o Aprile 1950.

D. L'AMMINISTRATORE
GORINI

DISPOSIZIONE n. 7119 AA. FF.: Introduzione dei nuovi tipi di valori bollati.

L'AMMINISTRATORE

Vista la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria della Somalia;

Considerata la necessità di assicurare la continuazione del servizio di riscossione delle tasse sugli Affari, senza alcuna interruzione fin dal primo momento del trapasso dei poteri;

Considerato che allo scopo è necessario stabilire la immediata introduzione dei nuovi tipi dei valori bollati;

DISPONE:

A decorrere dal 1^o aprile 1950 è autorizzata la introduzione dei seguenti tipi e tagli di valori bollati per la riscossione delle tasse sugli affari:

A) MARCHE DA BOLLO:

da 1 cent. di somalo

» 2 » » »

» 5 » » »

» 10 » » »

» 20 » » »

» 30 » » »

» 50 » » »

2. A decorrere dalla stessa data saranno applicate le seguenti tariffe sui vari servizi postali e delle telecomunicazioni:

**TARIFFE POSTALI PER L'INTERNO DELLA SOMALIA
E FRA LA SOMALIA E L'ITALIA**

		Som.	Cent.
1.	Lettere:		
	Per ogni 15 grammi o frazione	—	20
	dirette a militari di truppa	—	10
2.	Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
	a) semplici	—	15
	b) con risposta pagata	—	30
3.	Carte manoscritte:		
	per i primi 200 grammi	—	25
	per ogni 50 grammi, o frazione, successivi	—	5
4.	Cartoline illustrate:		
	con la sola firma del mittente e data	—	5
	con non più di cinque parole di convenevoli	—	6
5.	Biglietti da visita:		
	con non più di cinque parole di convenevoli	—	6
6.	Fatture commerciali	—	12
7.	Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio o simili a stampa	—	6
8.	Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite in seconda mano:		
	per ogni 50 grammi o frazione in più	—	5
9.	Carte punteggiate ad uso dei ciechi:		
	per ogni chilogrammo o frazione	—	1
10.	Campioni di merci:		
	per i primi 100 grammi	—	10
	per ogni 50 grammi o frazione in più	—	5
11.	Pacchetti postali:		
	per i primi 200 grammi	—	25
	per ogni 50 grammi o frazione in più	—	5
12.	Legalizzazione di atti:		
	per ogni operazione, oltre le tasse normali	—	60
13.	Notificazione atti giudiziari:		
	a) francatura del piego in base alle tariffe normali;		
	b) raccomandazione del piego in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;		
	c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione	—	35
14.	Corrispondenze ferme in posta e ferme telegrafo:		
	diritto fisso se pagato dal mittente	—	8
	» » » » » destinatario	—	10
15.	Caselle postali — nolo mensile:		
	per le caselle aperte	1	—
	per le caselle chiuse piccole	1	50
	» » » » » medie	2	50

16.	Diritto di raccomandazione, oltre la tassa di francatura :		
	a) per le corrispondenze chiuse	—	35
	b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle suc-		—
	cessive lettere c) e d)	—	20
	c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali	—	10
	d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi	—	2
17.	SOPRATASSA DI TRASPORTO AEREO :		
	Corrispondenze, stampe ecc. per ogni 10 grammi o frazione	—	65
18.	Assicurazione corrispondenze:		
	a) ordinarie:		
	per le prime 300 lire	—	10
	per ogni 100 lire e frazione in più	—	5
	b) convenzionali:		
	tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;		
	c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati) :		
	per le prime 300 lire	—	10
	per ogni 100 lire o frazione in più	—	5
19.	Assegno su corrispondenze :		
	diritto fisso, oltre le tasse normali, per ogni oggetto	—	10
20.	Espresso — diritto fisso, oltre le tasse normali :		
	per ogni oggetto di corrispondenza	—	40
21.	Avviso di ricevimento	—	20
22.	Avviso di pagamento	—	20
23.	Tessere di riconoscimento	2	—

TARITTE POSTALI PER L'ESTERO

1.	Lettere :		
		Som.	Cent
	1° porto di 20 grammi	—	55
	per ogni porto successivo di 20 grammi	—	35
2.	Cartoline postali :		
	semplici	—	35
	con risposta pagata	—	70
3.	Cartoline illustrate:		
	con la sola firma dello speditore e la data nonché con frasi di conve-		
	nevoli in un massimo di cinque parole	—	10
	con corrispondenza epistolare	—	35
4.	Biglietti da visita:		
	con non più di cinque parole di convenevoli	—	10
5.	Partecipazioni:		
	di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa	—	10
6.	Manoscritti e fatture commerciali :		
	6.		55

7. Carte punteggiate ad uso dei ciechi :		
per ogni 1000 grammi e frazione di 1000 grammi	—	5
8. Stampe :		
per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi	—	10
9. Campioni di merci senza valore :		
fino a 100 grammi (minimo)	—	20
per ogni 50 grammi o frazione in più	—	10
10. Espresi :		
oltre la francatura ordinaria	—	80
11. Raccomandazione :		
oltre la francatura ordinaria	—	60
12. Assicurazione :		
oltre la tassa di francatura ordinaria e di raccomandazione, per ogni 300 franchi oro o frazione, di 300 franchi oro dichiarati	—	65
13. Scatolette con valore dichiarato :		
oltre i diritti di raccomandazione o di assicurazione fino a 250 gr.	—	60
per ogni 50 grammi o frazione in più	—	40
diritto di ricomposizione in dogana	—	65
diritto di assegno	—	35
14. Avvisi di ricevimento :		
chiesti all'atto dell'impostazione	—	55
chiesti dopo l'impostazione	—	80
Reclami e richieste d'informazioni	—	65
15. Domande scritte.		
per invio o ritiro di corrispondenze e pacchi, per modificazioni d'indirizzo, ecc. fatta dai mittenti	—	80
Minimo di tassa per oggetti di corrispondenze provenienti dall'este- ro insufficientemente franchati	—	15
Buoni risposta internazionali	1	10

**SOPRATASSE AEREE PER OGNI 10 GRAMMI O FRAZIONE
TRA LA SOMALIA E PAESI ESTERI**

	Sopratassa in « Somali » Som. Cent.	
EUROPA	—	90

AMERICA

Nord America :		
Canadà — Stati Uniti	1	25

Centro America :		
Bermude — Messico — Guatemala — Honduras — Costarica — Panama	1	35

Grandi Antille	1	30
--------------------------	---	----

Piccole Antille — Venezuela — Columbia — Equatore — Guiana —		
--	--	--

Sud America :
Perù — Brasile — Bolivia — Paraguay — Uruguay — Cile — Argentina 2 —

AFRICA

Marocco — Algeria — Tunisia — Tangeri — Egitto — Cirenaica —
Tripolitania — 95
Eritrea — Etiopia — Kenya — Uganda — Tanganica — Somalia in-
glese e francese — 65
Nyassaland — Congo — Sudan — Rodesia — Unione Sud Africa —
Africa del Sud Ovest — Rèunion — Angola — Mozambico
— Maurizio — Madagascar — Camerun — Nigeria — Daho-
mey — Sierra Leone — Gabon — Togo — Costa d'Oro —
Guinea — Costa d'Avorio — Liberia — Gambia — Rio del-
l'Oro — Senegal 1 —

ASIA

Aden — 65
Paesi Occidentali :
Siria — Palestina — Libano — Arabia — Cipro — Iraq — Iran —
Bahrein — Turchia Asiatica — 95
Paesi Centro Meridionali :
Pakistan — Indostan — Ceylon — Birmania — Siam — Indocina —
Malaia — Hong Kong 1 —
Paesi Orientali :
Cina — Giappone — Filippine 1 45

OCEANIA

Australia — Nuova Zelanda — Indie Neerlandesi — Borneo — Nuova
Guinea — Celebes — Polinesia 1 50

TARIFFE TELEGRAFICHE

Le tasse dei telegrammi ordinari privati in partenza dalla Somalia diretti in Italia sono fissati in somalo 1 (uno) a parola e quelle dei telegrammi di stato in centesimi 60 in somalo 1 (uno) a parola.

La tassa dei telegrammi per l'interno della Somalia è fissata in centesimi 10 (dieci) di somalo a parola con un minimo di 10 parole.

Le tasse ordinarie sopra indicate sono ridotte del 50% per i telegrammi di

**Tasse telegrafiche nelle relazioni Somalia — Paesi Esteri via Roma radio
in franchi oro per parola telegrammi ordinari.**

EUROPA

Albania	1,57	Islanda	1,91
Algeria	1,67	Jugoslavia	1,40
Austria	1,40	Lussemburgo	1,50
Azzorre (Isole)	2,35	Madera	2,25
Belgio	1,50	Malta	1,475
Bulgaria	1,57	Marocco :	
Canarie	1,80	Tangeri	1,79
Cecoslovacchia	1,52	Zona spagnola	1,80
Cirenaica	1,60	Zona francese	2,01
Città Vaticano	1,35	Norvegia	1,70
Danimarca	1,70	Paesi Bassi	1,58
Feroe (Isole)	1,865	Polonia	1,69
Finlandia	1,79	Portogallo	1,75
Francia	1,47	Romania	1,52
Germania	1,57	Spagna	1,60
Gibilterra	1,70	Svezia	1,67
Gran Bretagna	1,625	Svizzera	1,37
Grecia	1,60	Tripolitania	1,60
Groelandia :		Tunisia	1,67
Uffici di Myggbukta e Torr-		Turchia	1,69
gilsbu	1,70	Ungheria	1,52
Altri Uffici	2,235	U. R. S. S.	1,84
Irlanda	1,695		

A S I A

Afghanistan	3,17	Indonesia	3,30
Arabia Saudita	3,05	Indocina	5,09
Kamaran	5,15	Iran	3,45
Hadramaut	5,05	Irak	3,35
Yemen	4,15	Kvantoung	4,70
Birmania	3,07	Libano	2,90
Borneo Britannico	5,175	Malaya :	
Ceylon	3,05	Brunei	5,35
Cina :		Christmas Island	5,635
Macao	4,95	Altri Uffici	4,75
Altri Uffici	4,70	Manciuria	4,70
Cipro	2,51	Stato Israele	2,35
Corea	4,70	Sarawak	5,635
Filippine :		Siria	2,90
Manila	4,06	Tailandia	3,65
Isole Lucon, Batan, Catan-		Timor Portoghese	3,6675
duanes, Corregidor, Marin-		Transgiordania	2,50
duque, Mindoro, Roblon,			
Ticao e Masbate	4,32		
Altre Isole	4,99		
Formosa	4,70		
Giappone	4,70		
Golfo Persico :			
Iff di Sharqah	5,85		

Per i seguenti Paesi saranno appli-
cate, fino a nuove disposizioni, le
seguenti tariffe:

Aden	Shs. 1,40
Mukelle	

A F R I C A

Africa del Sud (Unione del')	2,28	Maurizio (Isola)	3,75
Africa del Sud-Ovest	2,80	Nigeria:	
Africa Equat. francese	4,37	Ufficio di Lagos	4,375
Africa Equat. Portoghese:		Altri Uffici	4,575
Distretto di Gaza, Lourenco		Nyasaland	3,25
Marques e Inhambano	3,07	Principe (Isola)	5,05
Altri Uffici	3,57	Reunion (Isola)	3,24
Angola	5,55	Rodesia del Nord	3,25
Ascensione	3,75	Rodríguez (Isola)	3,75
Cameroun	4,22	Rodesia del Sud	3,00
Capo verde (Isole):		Ruanda-Urundi	3,48
Isole di Santiago e S. Vin-		Sant'Elena	3,75
cent	3,40	San Thomè (Isola)	5,05
Altre Isole	3,80	Senegal	2,82
Comorre (Isole)	3,20	Seichelles (Isole)	3,75
Congo Belga	2,48	Sierra Leone:	
Costa d'Avorio (Africa Occ.		Uffici di Freetown e Water	
francese	3,97	street S. L.	3,75
Costa d'Oro:		Somalia Britannica	4,475
Ufficio di Accra	4,375	Per i seguenti Paesi saranno appli-	
Costa francese dei Somali	3,55	cate, fino a nuove disposizioni, le	
Dahomey (Afr. Occident. fr.)	3,97	seguenti tariffe:	
Fernando Po (Isola)	3,95		Shs.
Gambia:		Egitto:	
Ufficio di Bathurst	3,75	1 ^a Regione	1,30
Altri Uffici	4,375	2 ^a Regione	1,15
Guinea Francese	3,32	3 ^a Regione	1,15
Guinea Portoghese	4,58	Eritrea	1,25
Guinea Spagnola	3,95	Etiopia	1,25
Liberia:		Kenia-Uganda	1,50
Uff. di Monrovia	4,80	Tanganika:	
Altri Uffici	5,34	Ufficio di Dar-es-Salam	1,50
Madagascar	3,30	Altri Uffici	1,50

A M E R I C A D E L N O R D

	Som. cent.
Bahama (Isole)	3,80
Bermude	4,20
Canada:	
Alberta, Saskatchewan	3,00
Capo Breton, New Brunswick, Nuova Scozia, Ontario, Prince Edouard (Isola), Quebec	2,30
Columbia Britannica:	
1 ^a Zona	3,00
2 ^a , 3 ^a e 4 ^a Zona	3,20
Manitoba	2,85
Territorii canadesi del nord-ovest	4,50

Stati Uniti :

1 ^a Zona Ufficio di New York e Uffici con indicazione di "Tarif de New York", Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey City, Rhode Island, Vermont	2,30
2 ^a Zona : Columbia (Distretto), Delaware, Maryland, New Jersey (Altri Uffici), New York (Altri Uffici) Pennsylvania	2,50
3 ^a Zona :Alabama, Carolina nord, Carolina Sud, Florida (Uff. Pensacola) Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Luisiana (Uff. New Orleans), Michigan, Mississippi, Missouri (Uff. S. Luis), Ohio, Tennessee Virginia, Virginia occ. Wisconsin	2,70
4 ^a Zona : Arkansas, Colorado, Dakota nord e sud, Florida (altri Uff.), Iowa, Kansas, Luisiana (Altri Uff.), Minnesota, Missouri, (Altri Uff.), Montana, Nebraska, New Messico, Oklahoma, Texas, Wyoming	2,85
5 ^a Zona : Arizona, California, Florida (Uff. Key West) Idaho, Nevada, Oregon, Utah, Washington (Stato)	3,00
Alaska	3,62
St. Pierre et Miquelon (Isole)	2,30
Terre Neuve :	
Uffici del Labrador	2,50
Altri Uffici	2,30

Nota :

- Telegrammi in linguaggio segreto (=CDE=) 6/10 della tassa ordinaria.
- Telegrammi differiti (=LC=) 1/2 della tassa ordinaria.
- Telegrammi lettera (=NLT o DLT=) 1/3 della tassa ordinaria.

AMERICA CENTRALE

Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, St. Kitts, St. Vincent, S. Lucia West Indies, Trinidad	5,10	Martinica, Les Saintes	4,33
Antille olandesi, Aruba, Bonaire, Saba West Indies, S. Eustatius, S. Maarten	3,85	Guatemala :	
Barbade	4,50	Ufficio di S. Josè	4,17
Garriacou (Isola)	5,30	Altri Uffici	4,42
Cayman (Isola)	5,10	Haiti (Rep. di) :	
Costa Rica :		Uff. di Cap Haitien e Port-au-Prince	4,40
Uffici di Limon, Puntarenas e San Josè Costa Rica	4,17	Altri Uffici	4,65
Altri Uffici	4,42	Honduras (Rep di)	4,42
Cuba :		Honduras Britannico	4,01
Uffici di Havana e Santiago	3,15	Messico	3,40
Altri Uffici	3,35	Nicaragua :	
Dominicana (Rep.)		Uff. S. Juan del Sur.	4,17
Ufficio di Ciudad Trujillo, La Vega, Puerto, Piata-Santiago (Rep. Dom.) e S. Pedro de Macoris	4,40	Altri Uffici	4,42
Ufficio di La Romana	4,80	Panama (Rep. di) :	
Altri Uffici	4,55	Uffici di Ancon, Panama, Balboa, Colon, Cristobal, Colon e Panama	3,96
Giamaica	4,50	Altri Uffici	4,11
		Porto Rico	3,85
		Salvador (Rep. del)	4,63
		S. Andres (Isola)	4,06
		S. Croix	4,40
		S. Thomas	4,40
		Tobago	4,10

AMERICA DEL SUD

Argentina	4,40	Guiana Britannica :	
Bolivia	4,80	Ufficio di Georgetown	5,10
Brasile	3,72	Altri Uffici	5,20
Chili	4,40	Guiana francese	6,81
Columbia (Rep. di)	4,06	Paraguay	4,40
Equator :		Perù :	
Uffici di Esmeraldas, Guayaquil, Quito e Salinas		Ufficio di Tacna	4,40
Guayas	4,63	Altri Uffici	4,90
Altri uffici	4,845	Surinam	3,85
Falkland (Isole)	4,40	Uruguay	4,90
Georgia meridionale	5,00	Venezuela	4,50

O C E A N I A

Australia (Federazione)	4,375	Midway	4,55
Chatam	4,975	Norfolk	4,575
Cook o Hervey :		Nuova Caledonia	5,875
Uff. di Rarotongo	5,82	Nuova Guinea	4,90
Altri Uffici	6,135	Nuova Zelanda	4,375
Fanning	6,35	Nuova Ebridi	5,595
Figi :		Salomone (Isole)	5,50
Ufficio di Suva	4,875	Samoa :	
Altri Uffici	5,085	Isole di Apia e Tutuila	5,82
Hawai :		Altre isole	6,135
Uff. dell'isola di Ohau	3,80	Tahiti	6,15
Altri Uffici	4,58	Tonga	5,82
Marchesi	6,555	Wallis (Isole)	5,925
Marianne	5,10	Willis (Isole)	4,585
Marshall	4,55		

**TARIFFE PER I PACCHI POSTALI
NELL'INTERNO DELLA SOMALIA E FRA LA SOMALIA E L'ITALIA**

TARIFFA PER L'INTERNO DELLA SOMALIA

1. Pacchi Ordinari :	Som. Cent.
Fino a 1 Kg.	— 45
da oltre 1 a 3 Kg.	— 90
da oltre 3 a 5 »	1 35
da oltre 5 a 10 »	2 20
da oltre 10 a 15 »	2 90
da oltre 15 a 20 »	3 35

Per i pacchi ingombranti aumenti del 50 % sulle tariffe con arrotondamento

2. Pacchi urgenti:	
a) non ingombranti:	
Fino a 1 Kg.	1 70
da oltre 1 a 3 Kg.	2 60
da oltre 3 a 5 »	3 50
b) ingombranti.	
Fino a 1 Kg.	1 95
da oltre 1 a 3 Kg.	3 05
da oltre 3 a 5 »	4 20

Le tariffe sono comprensive del diritto di recapito per espresso.

3. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:	
Fino a 5 Kg.	— 25
Fino a 10 »	— 35

Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe, con arrotondamento per eccesso al somalo intero.

4. Recipienti vuoti di ritorno:	
non ingombranti	— 55
ingombranti	— 95

5. Per i pacchi contenenti libri, spediti da editori:

a) Ordinari:

riduzione del 25 % sulla tariffa, con arrotondamento per eccesso al somalo intero;

b) Urgenti:

riduzione del 25 % sulle tariffe degli urgenti diminuite del diritto di recapito per espresso, con arrotondamento per eccesso al somalo intero.

6. Diritto di assicurazione per i primi 100 somali di valore assicurato per ogni mille somali successivi o frazione	1 — 50
7. Diritto di assegno, per ogni pacco	— 20
8. Recapito per espresso per ogni pacco	— 80
9. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi, dopo tre giorni, non festivi, di giacenza:	
per i pacchi ordinari non gravati di assegno	— 40
con un massimo di	— 60
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno	— 15
con un massimo di	— 90

TARIFFA PER PACCHI PER L'ITALIA

I. Pacchi ordinari:		Som. Cent.
fino a 1 Kg.		— 80
da oltre 1 a 3 Kg.		1 60
da oltre 3 a 5 »		2 40
da oltre 5 a 10 »		4 —
da oltre 10 a 15 »		5 —
da oltre 15 a 20 »		6 —

2. Pacchi urgenti:		
a) non ingombranti:		
fino a 1 Kg.	2	40
ad oltre 1 a 3 Kg.	4	—
da oltre 3 a 5 »	5	60
b) ingombranti:		
fino a 1 Kg.	2	80
da oltre 1 a 3 Kg.	4	80
da oltre 3 a 5 »	6	80

Le tariffe sono comprensive del diritto di recapito per espresso.

3. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:		
fino a 5 Kg.	—	40
fino a 10 »	—	60

Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe, con arrotondamento per eccesso al somalo intero.

4. Recipienti vuoti di ritorno:		
non ingombranti	—	90
ingombranti	1	60

5. Per i pacchi contenenti libri, spediti da editori:
a) ordinari:
 riduzione del 25 % sulla tariffa, con arrotondamento per eccesso al somalo intero.

6. Diritto di assicurazione per i primi 100 somali di valore assicurato per ogni mille somali successivi o frazione	1	—
7. Diritto di assegno, per ogni pacco	—	20
8. Recapito per espresso per ogni pacco	—	80
9. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi, dopo tre giorni, non festivi, di giacenza:		
per i pacchi ordinari non gravati di assegno	—	10
con un massimo di	—	60
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno	—	15
con un massimo di	—	90

**TASSE PER L'EMISSIONE DEI VAGLIA POSTALI
DALLA SOMALIA ALL'ITALIA E NELL'INTERNO DELLA SOMALIA**

Importo minimo	Cts. 10 di Somalo
Importo massimo	Somali 500
Fino a Somali 3	Cts. 10 di Somalo
» » » 5	» 14 » »
» » » 10	» 24 » »
da Som. 10 a Som. 50 (cts. 2 ogni 5 Som.)	» 40 » »
» » » 100 (cts. 2 ogni 10 » »)	» 70 » »

TASSE PER I PAESI ESTERI

Diritto fisso di emissione Cts. 40 di Somalo
oltre cts. 5 di Somalo per ogni 10 Somali o frazione.

Avvisi di pagamento » 55 » »

Diritto fisso supplementare per la restituzione dell'avviso di
pagamento per via aerea:

se il vaglia è diretto in Europa » 20 » »

se il vaglia è diretto in paese extraeuropeo » 80 » »

3) La Direzione dei Servizi Postali e delle Telecomunicazioni è autorizzata a concedere in Mogadiscio la rivendita dei valori postali ad un limitato numero di ditte incaricate della vendita dei generi di monopolio.

L'aggio da corrispondere ai rivenditori dei valori postali è stabilito nella misura del 3 % (tre per cento).

4) Fino a quando sarà posta in circolazione la nuova moneta « Somalo », le cifre indicate in « Somali » nei francobolli e nelle tariffe surriportate dovranno intendersi corrispondenti a Scellini E.A.

5) Il servizio dei vaglia postali sarà effettuato non appena completata l'organizzazione relativa, e con successivo provvedimento ne sarà determinata la data d'inizio.

Mogadiscio, li 1° aprile 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
GORINI

INSERZIONI

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO SENTENZA FALLIMENTARE

Con provvedimento del Giudice della Colonia in data 20 marzo 1950, la data di cessazione dei pagamenti del fallimento della Ditta Samji Jadawji & Bros. e per essa di Gopalji Bimji, Madowji Samji, Balulal Samji, Dwarcadas Samji, nonché del defunto Narandas Gopalji in proprio e quale procuratore della Ditta stessa, è stata retrodatata al 1° luglio 1949.

Mogadiscio, li 20 marzo 1950.

Il Cancelliere: BRUNO VIERI



Giornale di Mogadiscio

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I. Mogadiscio, 19 Aprile 1950 Supplemento N. 1 al N. 1

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: nomina dell'Amministratore del Territorio della Somalia 22

ORDINANZA N. 5 del 12 aprile 1950: assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia 23

ORDINANZA N. 6 del 1° aprile 1950: data di decorrenza del trapasso dei poteri fra l'Amministrazione Britannica e l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia 24

ORDINANZA N. 7 del 12 aprile 1950: disposizioni per la provvisoria integrazione e per l'aggiornamento delle norme vigenti nel Territorio della Somalia in materia giudiziaria 25

ORDINANZA N. 8 del 12 aprile 1950: ordinamento amministrativo del Territorio della Somalia 27

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 8 febbraio 1950, N. 12;

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

RITENUTA la necessità di provvedere all'amministrazione provvisoria del Territorio della Somalia in conformità della Raccomandazione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 Novembre 1949 e dell'Accordo concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria il 27 Gennaio 1950;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SÙ PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per gli Affari Esteri;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Il Ministro Plenipotenziario Dr. Giovanni FORNARI è incaricato delle funzioni di Amministratore del Territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, con i poteri e le attribuzioni previste dall'Accordo predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, li 31 marzo 1950.

F.to Luigi Einaudi

F.to De Gasperi

F.to Sforza

RAGIONERIA CENTRALE
PER I SERVIZI DEL MINISTERO A. I.

Visto: 321

Roma, li 5 Aprile 1950.

Il Direttore Capo della Ragioneria

F.to DE PAOLIS

Registrato alla Corte dei Conti

Addì 5 Aprile 1950

Africa Ital. Reg. N. 12 Fog. N. 265

F.to CRISCUOLI

ORDINANZA N. 5

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere al provvisorio assetto
giudico del Territorio;
IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

Le norme giuridiche esistenti nel Territorio alla data del 31 marzo 1950 —
comprese quelle emanate dall'Amministrazione Britannica prima e dopo l'en-
trata in vigore del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 —
continueranno ad essere applicate — salvo quelle di cui al successivo Art. 4
— fino a quando non verranno abrogate, sospese o modificate in tutto o in
parte.

Con successive norme sarà provveduto ad integrare e modificare la legi-
slazione territoriale vigente al fine di conformarla ai principi ed alle norme
dello Statuto delle Nazioni Unite e dell'Accordo di Tutela approvato dal Con-
siglio per l'Amministrazione Fiduciaria, a Ginevra, il 27 gennaio 1950.

Art. 2.

Rimane ferma la validità dei provvedimenti e degli atti amministrativi
adottati in forza delle norme di cui al precedente articolo 1. Tuttavia essi pos-
sono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con
provvedimento motivato dell'Amministratore, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3.

Le nuove norme giuridiche entreranno in vigore nel Territorio il 15° giorno
successivo a quello della loro pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale" dell'Am-
ministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, salvo che con esse non venga
stabilito un diverso termine o venga altrimenti disposto.

Le norme di particolare interesse delle popolazioni autoctone saranno inol-
tre rese note alle popolazioni stesse per mezzo di pubblici bandi o con quegli
altri mezzi che risultino meglio idonei allo scopo.

Art. 4.

Sono abrogati i seguenti proclami emanati dall'Autorità Britannica:
Proclamation N. 1 del 1° Febbraio 1941 intitolato "Military Jurisdiction".
Proclamation N. 2 del 21 Febbraio 1941 intitolato "War Crimes".
Proclamation N. 17 del 10 Ottobre 1941 intitolato "Application of Italian
Laws".
Proclamation N. 19 del 24 Ottobre 1941 intitolato "Juvenile Offenders".
Proclamation N. 6 del 6 Marzo 1942 intitolato "Enemy Trading".
Proclamation N. 12 del 1° Febbraio 1942 intitolato "Bank Accounts".

- Proclamation N. 19 del 15 Maggio 1942 intitolato "Oaths and Witnesses".
Proclamation N. 15 del 4 Maggio 1943 intitolato "British Military Administration".
Proclamation N. 27 del 23 Agosto 1943 intitolato "Khadis".
Proclamation N. 33 del 16 Ottobre 1943 intitolato "Enemy Property".
Proclamation N. 1 del 13 Gennaio 1944
Proclamation N. 11 del 18 Ottobre 1944
Proclamation N. 13 dell'11 Dicembre 1946
Proclamation N. 6 del 5 Maggio 1947
Proclamation N. 3 dell'11 Giugno 1949 intitolato "Courts of Inquiry".

Art. 5.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed ha effetto dal giorno 1° aprile 1950.

Mogadiscio, li 12 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 6

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che, in conformità della sezione B della Risoluzione 289 (IV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 21 novembre 1949 e dell'articolo 23, seconda linea, dell'Accordo di Tutela approvato dal Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria, a Ginevra, il 27 gennaio 1950 e degli accordi intervenuti tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Sua Maestà Britannica, col 1° aprile 1950 il Governo della Repubblica Italiana ha assunto l'amministrazione provvisoria del Territorio della Somalia e che in conseguenza, con la data del 31 Marzo 1950 è cessato l'esercizio, nel Territorio stesso, dei poteri del Governo di Sua Maestà Britannica;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

A tutti gli effetti giuridici, l'Amministrazione Fiduciaria Italiana del territorio della Somalia, ai sensi dell'art. 23, seconda linea, dell'Accordo di Tutela approvato dal Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria, a Ginevra, il 27 Gennaio 1950, decorre dal 1° aprile 1950.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed ha effetto dal 1° aprile 1950.

Mogadiscio, li 12 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 7

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 Febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di emanare norme di provvisoria integrazione ed aggiornamento di quelle vigenti nel Territorio in materia giudiziaria;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

In tutte le disposizioni dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638, all'espressione "sudditi coloniali od assimilati" deve intendersi sostituita quella di "somali e stranieri giuridicamente ad essi equiparabili".

Art. 2.

Fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento giudiziario per il Territorio in applicazione dell'Accordo di Tutela approvato dal Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria a Ginevra, il 27 gennaio 1950, tutte le attribuzioni devolute, in materia giudiziaria, dall'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638, e da altre leggi e regolamenti in vigore nel Territorio, al "Governatore", saranno esercitate dall'Amministratore.

Art. 3.

Fino a quando non venga diversamente disposto, le decisioni giudiziarie e gli altri atti che, in base alle disposizioni vigenti nel Territorio, devono essere formati in nome del Capo dello Stato, recheranno l'intestazione "In nome della legge". Sono considerate valide le formule d'intestazione usate nelle decisioni e negli atti predetti dal 1° Aprile 1950 e fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 4.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638, il limite di valore della competenza del conciliatore in materia civile e commerciale è fissato in £ 10.000 e quello della competenza del pretore in £ 100.000.

Le decisioni di valore superiore alle £ 2000 sono appellabili.

Art. 5.

I limiti minimo e massimo della pena della multa comminata dal codice penale sono elevati, rispettivamente, a lire 400 ed a £ 400.000; quelli della pena dell'aumento, rispettivamente a £ 160 ed a L. 80.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa o l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 6.

Le pene pecuniarie espresse in lire italiane, comminate per i singoli reati, dal codice penale o dalle leggi speciali nonchè le altre sanzioni pecuniarie espresse in lire italiane comminate per le singole infrazioni dal codice di procedura penale, sono moltiplicate per otto.

E' ugualmente moltiplicato per otto il limite di pena pecuniaria stabilito per l'appellabilità delle sentenze e quello stabilito per la determinazione della competenza per valore in materia penale degli organi giudiziari del Territorio.

Art. 7.

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 400 lire, o frazione di 400 lire per un giorno di pena detentiva.

Art. 8.

Agli effetti della determinazione in concreto delle pene pecuniarie, il rapporto fra lire e scellino Est Africa è fissato nella misura di lire cento per uno scellino.

Art. 9.

Nei reati commessi da somali o da stranieri ad essi giuridicamente equiparabili, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali dei codici e di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minime previsto, e, nei casi in cui sia comminata congiuntamente una pena detentiva ed una pena pecuniaria, applicare solamente la pena detentiva o quella pecuniaria.

Art. 10.

I giudizi in corso alla data del 31 marzo 1950 sono portati, nello stato in cui si trovano, a cognizione dell'Autorità competente a norma dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638.

Art. 11.

L'articolo 17, n. I, dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. D. 20 giugno 1935 n. 1638 è abrogato.

All'abrogazione delle norme emanate dall'Autorità britannica in materia giudiziaria si è provveduto con l'Ordinanza N. 5 in data 12 aprile art. 4.

Art. 12.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 12 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 8.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa alle norme giuridiche che devono considerarsi vigenti nel Territorio;

CONSIDERATA la necessità di provvedere al provvisorio ordinamento amministrativo territoriale della Somalia sotto amministrazione italiana, ai sensi ed agli effetti dell'art. 23, secondo alinea, dell'Accordo di Tutela approvato dal Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria, a Ginevra, il 27 gennaio 1950;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

Il territorio della Somalia è diviso nei seguenti Commissariati regionali:

- 1.) Commissariato della Migiurtinia - Bender Cassim.
- 2.) Commissariato del Mudugh - Belet Uen.
- 3.) Commissariato del Benadir - Mogadiscio.
- 4.) Commissariato dell'Alto Giuba - Ischia Baidoa.
- 5.) Commissariato del Basso Giuba - Chisimaio.

Art. 2.

I Commissariati regionali, di cui al precedente articolo 1, sono suddivisi in Residenze, come segue:

1.) Commissariato Regionale della Migiurtinia:

- 1.) Residenza di Bender Cassim.
- 2.) » » Alula.
- 3.) » » Scusciuban.
- 4.) » » Gardo.

2.) Commissariato Regionale del Mudugh:

- 1.) Residenza di Belet Uen.
- 2.) » » Galcaio.
- 3.) » » El Bur.
- 4.) » » Dusa Mareb.
- 5.) » » Bulu Burti.

3.) Commissariato Regionale del Benadir:

- 1.) Residenza di Mogadiscio.
- 2.) » » Afgoi.
- 3.) » » Villaggio Duca degli Abruzzi.
- 4.) » » Merca.
- 5.) » » Brava.

4.) Commissario Regionale dell'Alto Giuba:

- 1.) Residenza di Baidoa.
- 2.) » » Bur Acaba.
- 3.) » » Oddur.
- 4.) » » Lugh.
- 5.) » » Bardera.

5.) Commissariato Regionale del Basso Giuba:

- 1.) Residenza di Chisimaio.
- 2.) » » Margherita.

Art. 2.

I Commissari Regionali ed i Residenti esercitano le loro attribuzioni e funzioni applicando le norme di cui al Capo IV dell'O.P.A.M. approvato con R.D. 15 novembre 1937 n. 2708, in quanto compatibili con l'attuale regime giuridico del Territorio e fino all'emanazione di nuove disposizioni.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed ha effetto dal 1° aprile 1950.

Mogadiscio, li 12 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

giornale di MOG



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 1° Maggio 1950

N. 2

SOMMARIO

PARTE PRIMA

	Pag.
COMUNICATO dell'A.F.I.S.	22
DECRETO N. 9 rep. del 12 Aprile 1950: delega al Dott. Cesare LE- PORI a rappresentare l'A.F.I.S. nella stipula dei contratti	22
DECRETO N. 10 rep. del 12 Aprile 1950: nomina del Dott. Francesco TROISE a funzionario incaricato di ricevere i contratti dell'A.F.I.S.	22
ORDINANZA N. 11 rep. del 18 Aprile 1950: profilassi antirabbica	23
DECRETO N. 12 rep. del 20 Aprile 1950: nomina a Vice Giudice della Somalia del Dott. Salvatore NAVE	24
DECRETO N. 13 rep. del 20 Aprile 1950: incarico al Dott. Guido LENZI dell'esercizio delle funzioni giudiziarie presso il Commissariato regionale del Benadir	24
AVVISO N. 2 della Direzione Servizi PP. e TT. dell'A.F.I.S.	25

PARTE SECONDA

Conferimento di poteri della Società "Somit" al Signor GROSSO Guglielmo ed estratto del relativo mandato	25
Estratto di delibera del Comitato Esecutivo del Banco di Roma	26
Estratto del Verbale dell'Assemblea Generale della S.A.G. del 26 marzo 1950: approvazione del bilancio del 1949 ed elezione delle cariche sociali	26
Estratto del Verbale dell'Assemblea del 12 Aprile 1950 della S. A. Mutua Commerciale e Trasporti" di Mogadiscio	28

PARTE PRIMA

COMUNICATO.

Con lettera in data 5 aprile u. s. S. E. il Ministro degli Affari Esteri, nel partecipare a S. E. Giovanni Fornari la nomina ad Amministratore della Somalia, gli ha comunicato che in tale incarico conserverà il titolo e il rango di Ambasciatore.

Mogadiscio, li 21 aprile 1950.

DECRETO N. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 Febbraio 1950, No. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla designazione di un funzionario delegato a rappresentare l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia nei contratti da stipulare per conto dell'Amministrazione medesima;

DECRETA

Il Dott. CESARE LEPORI — Direttore di Gov. di 2^a Classe — è delegato a rappresentare l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia nei contratti da stipulare per conto dell'Amministrazione medesima.

Mogadiscio 12 Aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 Febbraio 1950, N. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla designazione di un funzionario quale funzionario delegato a ricevere i contratti dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

DECRETA

Il Consigliere di Governo di 2^a classe Dr. Francesco Troise è designato, quale funzionario delegato, a ricevere i contratti dell'Amministrazione Italiana della Somalia.

Mogadiscio, li 12 Aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
DIREZIONE AA. CC. PP.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTE le segnalazioni fatte dall'Ispettorato Veterinario della Somalia circa alcuni casi di morsicature da parte di cani randagi, verificatisi recentemente nel territorio di Mogadiscio e di Merca;

CONSIDERATO che sono stati constatati casi di cani morti per rabbia, diagnosi accertata sia clinicamente che biologicamente;

RAVVISATA la necessità di adottare le misure necessarie a tutela della salute pubblica;

SENTITO il parere dell'Ispettorato Veterinario della Somalia;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dalla legge;

ORDINA

1° I cani esistenti nei centri abitati della Somalia devono essere condotti al guinzaglio o con la museruola per le vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico;

E' fatta eccezione per i cani lattanti fino all'età di due mesi e per quelli destinati alla custodia degli edifici purchè si trovino nel recinto degli stessi.

E' fatta, altresì, eccezione, nel territorio della Somalia, per i cani destinati alla custodia di greggi e di mandrie purchè si trovino nelle immediate vicinanze e per i cani da caccia, limitatamente, però, al periodo in cui vengono utilizzati per la caccia.

2° I cani vaganti senza la museruola sono considerati randagi e saranno quindi accalappiati e sequestrati.

Trascorse 36 ore senza che i proprietari li abbiano reclamati, i cani sequestrati verranno uccisi.

3° I contravventori alla presente ordinanza sono puniti, se il fatto non costituisce un più grave reato, coll'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 160 scellini.

Le Autorità di polizia competenti per territorio ed i Veterinari sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Il proclama n. 11 del 1946 dell'Amministratore Capo della cessata Amministrazione Britannica viene abrogato.

Mogadiscio, 18 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 12 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 7 in data 12 aprile 1950, contenente disposizioni per la provvisoria integrazione e l'aggiornamento delle norme vigenti nel Territorio in materia giudiziaria;

CONSIDERATO che il Giudice della Somalia, ai sensi dell'art. 38 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con R. D. 20 giugno 1935 n. 1638, deve essere coadiuvato da un Vice Giudice;

RITENUTA la necessità di affidare, in mancanza di un magistrato dell'ordine giudiziario, le funzioni di Vice Giudice della Somalia ad un funzionario laureato in giurisprudenza;

SULLA proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA

Al 1° Segretario di Governo (A IX) NAVE dr. Salvatore sono affidate, a decorrere dal 1° aprile 1950, le funzioni di Vice Giudice della Somalia.

Mogadiscio, 20 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 13 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950; n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 7 in data 12 aprile 1950, contenente disposizioni per la provvisoria integrazione e l'aggiornamento delle norme vigenti nel Territorio in materia giudiziaria;

RITENUTO che per le attuali ed urgenti esigenze del servizio si rende necessario, ai sensi dell'art. 54 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con R. D. 20 giugno 1935, n. 1638, procedere alla nomina di un funzionario che sostituisca il Commissario regionale del Benadir nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

SULLA proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA

Al 1° Segretario di Governo (A IX) LENZI dr. Guido sono affidate, a decorrere dal 1° aprile 1950, le funzioni giudiziarie presso il Commissariato regionale del Benadir.

Mogadiscio, 20 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DIREZIONE SERVIZI POSTALI E TELECOMUNICAZIONI — A. F. I. S.

AVVISO No. 2.

Si informa il pubblico che la tariffa dei Telegrammi Lettera indizzati in Italia è stata ridotta da 50 cent. di somalo a 33 cent. di Somalo con effetto immediato.

IL DIRETTORE
(P. Migliorini)

PARTE SECONDA

CONFERIMENTO DI POTERI

Con verbale in data 14 gennaio 1950, registrato a Torino, il 21 gennaio 1950, al No. 9915 Vol. 19, Atti Privati il Consiglio di Amministrazione della "SOMIT — Società a responsabilità limitata", con sede in Torino, Via Roma, 366, col capitale di Lire 1.000.000 versato, ha conferito all'Amministratore Signor GROSSO Guglielmo fu Leone, con l'uso della firma sociale, i poteri seguenti: per le operazioni di ordinaria amministrazione, ivi compresa la compravendita di ogni cosa mobile, le ordinarie operazioni finanziarie, l'emissione, accettazione, avalli, girata incasso di cambiali e di assegni, gli atti e le operazioni presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, quelli postali, doganali, ferroviari, aerei e marittimi e in particolare della Capitaneria del Porto, adire ad appalti sia per incanti pubblici che per licitazioni private presso qualunque amministrazione pubblica o privata in Italia ed in Somalia, adire ad imprese e fare in genere qualunque operazione presso uffici pubblici o privati con facoltà di esigere e ritirare valori, pieghi, lettere, anche raccomandate e assicurate, consentire vincoli e svincoli, rilasciare quietanze, incassare o cedere i crediti della Società verso Enti Civili, Militari e Pubbliche Amministrazioni, provvedere all'assunzione sospensione e licenziamento di personale; transigere qualsiasi divergenza, addivenendo a compromessi e nomine di arbitri, promuovere azioni ed istanze giudiziarie e nominare avvocati e procuratori alle liti.

Estratto conforme alle risultanze del verbale sopra citato.

Torino, 13 aprile 1950.

E S T R A T T O

del mandato conferito al Signor GUGLIELMO GROSSO fu Leone in qualità di Agente Principale di Mogadiscio della Società per azioni denominata ASSICURAZIONI GENERALI (Soc. per azioni capitale interamente versato L. 40 miliardi con Direzione statutaria in Venezia e sede legale in Roma).

Col rogito di data 16 Marzo 1950 del notaio di Venezia dott. Ferruccio Chiurlotto fu Francesco n. 32305 di repertorio vennero accordate le facoltà: di redigere e firmare, in nome e per conto della Società Assicurazioni Generali, contratti di assicurazione contro i danni dell'incendio, e del furto e rischi accessori, nonchè contro i danni della caduta della grandine, contro il rischio dei

trasporti marittimi su acque interne, terrestri ed aerei, e rischi accessori, tutti con le relative modifiche anche di storno, valendosi unicamente dei formulari a stampa e moduli all'uopo forniti dalla Società, senza derogare mai o variare alcuna delle condizioni stampate nei formulari medesimi, salva la speciale autorizzazione scritta di detta Società, restando revocato il mandato rilasciato in precedenza al Sig. Cav. Angelo Nollì fu Pietro, per atto pubblico 30 Dicembre 1939 n. 24410 di Repertorio del notaio dr. Ferruccio Chiurlotto fu Francesco di Venezia.

Venezia, 20 Marzo 1950.

La Direzione Veneta delle Assicurazioni Generali
F.to Ommasini
F.to Facco

ESTRATTO DI DELIBERA

Con delibera del Comitato Esecutivo del Banco di Roma in Roma in data 20 Febbraio 1950 il Signor Umberto Ferrazza è stato trasferito dalla Filiale di Grosseto alla Filiale di Mogadiscio in qualità di Procuratore.

Mogadiscio, 28 Marzo 1950.

BANCO DI ROMA
Filiale di Mogadiscio
F.to Fulgenzi

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA (S. A. G.)

Anonima per Azioni - Capitale Sociale Shs. 200.000 - Sede in Chisimaio

ESTRATTO del Verbale dell'Assemblea Generale della S.A.G. - Seduta Ordinaria e Straordinaria del 26-3-1950.

L'Assemblea Generale della S.A.G., convocata in seduta Ordinaria e Straordinaria il 26-3-1950 ore 9 nella sua sede Sociale di Chisimaio, legalmente costituita e valida a sensi di Legge; ha:

- 1°) Approvato l'allegato bilancio relativo allo esercizio 1949;
- 2°) Eletto alle cariche sociali le persone sottoelencate:

Generale MAZZI ALBERTO Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Signori ROSICA ARMANDO, FANTONI ANTONIO e Dott. GANDOLFI CELESTINO Consiglieri.

Dottor DAMESIN GIORGIO Presidente del Collegio Sindacale.

Signori COPASSO MASSIMO e Dott. MONTI FRANCESCO Sindaci Effettivi.

Signori TONOLETTI e MONDELLINI EMILIO Sindaci Supplenti.

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA (S. A. G.)

Anonima per Azioni - Capitale Sociale Shs. 200.000 = Sede in Chisimaio

BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1949.

ATTIVITA'

Cassa	Shs. 230.565,35
Magazzino	„ 25.625,96
Mobili & Immobili	„ 35.630,96
Conti Correnti Soci	„ 164.383,84
Azioni da liberare	„ 500,00
Conti vari	„ 20.508,67
Ufficio S. A. G. — Genova	„ 218.171,20
	<hr/>
	Shs. 695.385,98
Titoli a garanzia	„ 3.000,00
	<hr/>
	Shs. 698.385,98
Perdita d'esercizio	„ 32.714,30
	<hr/>
	Shs. 731.100,28
	<hr/>

PASSIVITA'

Capitale Sociale	Shs. 50.000,00
Banane esportazione	„ 102.255,80
Creditori diversi	„ 351.374,43
Azionisti conto versamenti	„ 96.470,05
	<hr/>
	Shs. 600.100,28
Depositi titoli a garanzia	„ 3.000,00
	<hr/>
	Shs. 603.100,28
Accantonamenti per pagamenti futuri di impegni già contratti	„ 128.000,00
	<hr/>
	Shs. 731.100,28
	<hr/>

Chisimaio, li 1 aprile 1950.

IL PRESIDENTE
Alberto Mazzi

**SOCIETA' ANONIMA MUTUA COMMERCIALE & TRASPORTI
MOGADISCIO**

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Si rende noto che nella sua seduta Ordinaria e Straordinaria del giorno 8 Marzo 1950 nella Sede Sociale l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato:

1°) Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 1949;

2°) Ha nominato a fare parte del Consiglio di Amministrazione i Sigg.:

Hassan Omar El Hamdy — Presidente
Sala Ida Baghi — Vice Presidente
Ahamed Abdò Hassan — Segretario
Ahmed Ali Mussleh — Consigliere
Gulet Mohamed Giana — Consigliere

3°) Ha nominato a fare parte del Collegio dei Sindaci:

Rag. A. U. Rossati — Presidente del Collegio
Hassan Abdò Hassan — Sindaco effettivo
Nasser Ali Mussleh — Sindaco effettivo
Mohamed Bruck — Sindaco Supplente
Ahmed Hussen Behani — Sindaco Supplente.

4°) L'emolumento da pagarsi al Collegio Sindacale. Ha deliberato inoltre come Parte Straordinaria:

1°) Il Recesso di alcune azioni per Shs. 50.000/—.

2°) La Riduzione del Capitale Sociale a Shs. 50.000/.

Le modifiche di cui alla Parte Straordinaria sono state omologate dal Giudice della Somalia con suo decreto 6 aprile 1950 No. 189 fasc. e No. 200 Cron.

Mogadiscio, li 12 aprile 1950.

**IL VICE PRESIDENTE
Sala Ida Baghi**

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno I

Mogadiscio, 18 Maggio 1950

Supplemento N. 1 al N. 2

SOMMARIO

PARTE PRIMA

- ORDINANZA n. 14 rep. del 16 maggio 1950: Istituzione, per il territorio della Somalia, della moneta denominata « Somalo » 30
- ORDINANZA n. 15 rep. del 16 maggio 1950: Determinazione dei distintivi e delle caratteristiche della nuova moneta denominata « Somalo » 32
- ORDINANZA n. 16 rep. del 16 maggio 1950: Determinazione dei contingenti di fabbricazione del « Somalo » in monete metalliche e in biglietti 36
- ORDINANZA n. 17 rep. del 16 maggio 1950: Regolazione del cambio del « Somalo » con lo scellino E. A. e con la lira italiana 38
- DECRETO n. 18 rep. del 16 maggio 1950: Nomina del Dr. Raffaele Basile - Giannini a Controllore presso la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia 40
- DECRETO n. 19 rep. del 18 maggio 1950: Approvazione della convenzione stipulata fra l'A.F.I.S. e la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia 40
- ESTRATTO DI DELIBERA del Consiglio di Amministrazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia relativa alla istituzione di una dipendenza in Mogadiscio 41

PARTE SECONDA

- Istanza per nomina di perito per stima di beni immobili 42
- Società Anonima Autotrasporti Somali: convocazione di assemblea 42
- Società Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale (S.C.I.A.M.S.): estratto del verbale di assemblea 43
- Società Anonima Magazzini Generali di Mogadiscio: Estratto del verbale dell'Assemblea 43

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 14 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che gli accordi intervenuti con le competenti autorità Britanniche, ai sensi dell'articolo 23, secondo alinea, dell'Accordo di Tutela concluso a Ginevra col Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria, il 27 gennaio 1950, comprendono la sostituzione della valuta circolante nel Territorio al momento del trapasso dei poteri;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

E' istituita, per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, una moneta denominata « somalo ».

Il somalo è suddiviso in centesimi.

Art. 2.

La parità aurea del somalo è di grammi 0,124414 di oro fino.

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione nel territorio della Somalia sotto amministrazione italiana di:

- biglietti da uno, cinque, dieci, venti e cento somali;
- monete in lega di argento da un somalo e da cinquanta centesimi di somalo;
- monete in bronzo da uno, cinque e dieci centesimi di somalo.

Art. 4.

Con separati provvedimenti vengono determinati i distintivi, le caratteristiche tecniche e artistiche e i contingenti di fabbricazione delle monete e dei biglietti di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Il somalo, con i suoi multipli e sottomultipli, è la sola moneta avente corso legale nel territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana; ha, nel territorio medesimo, pieno potere liberatorio e deve, pertanto, essere obbligatoriamente accettato nelle contrattazioni fra privati e nei versamenti alle pubbliche casse.

Il limite del potere liberatorio delle monete da cinquanta centesimi viene fissato in venti somali, quello delle monete da uno, cinque e dieci centesimi di somalo in un somalo.

Art. 6.

Il privilegio della fabbricazione e dell'emissione delle monete e dei biglietti di cui all'art. 3 è concesso alla Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, con sede a Roma, nei termini ed alle condizioni stabilite da apposita convenzione.

Per il suo funzionamento la Cassa si avvale della Banca d'Italia che vi provvede con gestione separata.

Art. 7.

La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia deve avere riserve di garanzia, costituite da oro, argento e valute pari al cento per cento della circolazione dei biglietti e delle monete di un somalo e multipli.

La Cassa è autorizzata a tenere presso di sé, a titolo di scorta, un quantitativo di somali non superiore ad un terzo della circolazione.

Art. 8.

Le norme vigenti in Italia sulla fabbricazione, emissione e circolazione monetaria, sono applicabili alla fabbricazione, emissione e circolazione del somalo.

L'esercizio della vigilanza sulle operazioni della Cassa in Somalia è ordinariamente esplicato da un controllore nominato dall'Amministratore.

Art. 9.

Le monete ed i biglietti aventi attualmente corso legale nel territorio saranno ritirati dalla circolazione.

Le operazioni di ritiro e di cambio delle monete e dei biglietti di cui al precedente comma, in possesso di persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio od ivi esercenti la loro attività, verranno eseguite dalla Banca d'Italia, per conto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, dalla data, nel termine e con le modalità stabilite con separato provvedimento. Fino allo scadere di detto termine, le monete ed i biglietti predetti conserveranno potere liberatorio.

Art. 10.

Il cambio delle monete e dei biglietti indicati dall'articolo 9 della presente ordinanza sarà effettuato come segue:

- per lo scellino E.A. sulla base della parità del somalo di grammi 0,124414 di oro fino;
- per la lira italiana sulla base del rapporto fra la suddetta parità aurea del somalo e quello del dollaro U.S.A., nonchè del prezzo ufficiale di quest'ultimo stabilito dall'Ufficio Italiano dei Cambi alla data indicata nel provvedimento di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

Alla data dell'inizio del cambio tutte le obbligazioni pecunarie in scellini E.A. o lire italiane a qualsiasi titolo contratte, il cui luogo di pagamento si trovi in Somalia, si intendono convertite in somali ai rapporti di cui al precedente art. 10.

Art. 12.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 16 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA n. 15 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza in data odierna n. 14 relativa alla istituzione per il territorio della Somalia di una moneta denominata somalo;

RITENUTA la necessità di determinare i distintivi e le caratteristiche tecniche ed artistiche delle nuove monete da 1 somalo, 50, 10, 5 e 1 centesimi di somalo e dei biglietti da 5, 10 e 20 somali della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia;

Sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle monete da 1 somalo e da 50, 10, 5, 1

centesimi di somalo della Cassa per la circolazione monetaria della So-

mاليا, è autorizzata ad emettere nel territorio, sono determinate come appresso:

Valore	Diametro millimetri	Lega millesimi		Tolleranza sul titolo millesimi	Peso legale grammi	Tolleranza sul peso %	Contorno
1 somalo	26.7	Argento	250	15	7.6	15	Godronato
		Rame	550	10			
		Nichel	100	5			
		Zingo	100	5			
50 cent. di somalo	21.1	Argento	250	15	3,8	20	Godronato
		Rame	550	10			
		Nichel	100	5			
		Zingo	100	5			
10 cent. di somalo	30,0	Rame	950	10	10	20	Liscio
		Zingo	50	5			
5 cent. di somalo	25,1	Rame	950	10	6	25	Liscio
		Zingo	50	5			
1 cent. di somalo	20.1	Rame	950	10	3	50	Liscio
		Zingo	50	5			

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

Per le monete da « 1 somalo » e da « 50 centesimi ».

La moneta da 1 somalo porta:

- nel diritto: al centro, la figurazione di un leopardo colla testa veduta di prospetto e il corpo di profilo. In alto, una stella a cinque punte fiancheggiata simmetricamente da due segmenti di luna, uno a destra e uno a sinistra.

In basso sotto al leopardo, segnando la curva del bordo della moneta, la parola « Somalia ».

Più sotto ancora, « Romagnoli ».

- nel rovescio: nel campo centrale, delimitato da un cerchio perlato, è indicato, scritto orizzontalmente, il valore della moneta « 1 Somalo ». Nell'altro campo che trovasi tra il campo centrale e il bordo della moneta, vi è, in alto, la scritta « Roma 1950 » e in basso una leggenda in caratteri arabi, la cui traduzione in italiano è la seguente: « conziata a Roma nel 1369 ».

- La moneta da 50 centesimi di somalo ha le medesime caratteristiche della moneta da 1 somalo, solamente invece di « 1 somalo » vi è scritto « 50 centesimi ».

Per le monete da « 10 » da « 5 » da « 1 » centesimo di somalo.

La moneta da 10 centesimi porta:

- nel diritto: al centro, una testa di elefante voltata a destra.
In basso scritta orrizzontalmente e intramezzata dalla proboscide dell'elefante la parola: « Somalia », a sinistra, sempre orrizzontalmente, circa sulla linea del diametro, « Romagnoli ».
- nel rovescio: nel campo centrale, delimitato da una linea circolare, è indicato, scritto orrizzontalmente, il valore della moneta « 10 centesimi ».
Nell'altro campo che trovasi tra il campo centrale e il bordo della moneta vi è: in alto, una stella a cinque punte fiancheggiata simmetricamente da due segmenti di luna, uno a destra e l'altro a sinistra, « ROMA » a sinistra e « 1950 » a destra; in basso, una leggenda in caratteri arabi, la cui traduzione in italiano è « coniata a Roma nel 1369 ».

Le monete da 5 centesimi e da 1 centesimo di somalo hanno le stesse caratteristiche della moneta da 10 centesimi, solamente invece di « 10 centesimi » vi è scritto « 5 centesimi » e « 1 centesimo ».

Art. 3.

E' approvato il tipo delle suddette monete, conforme alle rispettive descrizioni tecniche ed artistiche, di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed alle riproduzioni fotografiche che trovansi depositate presso la Direzione degli Affari Economici e Finanziari di questa Amministrazione.

Art. 4.

I biglietti da 5, 10 e 20 somali che la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia è autorizzata ad emettere nel territorio hanno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

I biglietti da 5, 10 e 20 somali, sono stampati nel recto in litografia e calcografia e nel rovescio in litografia su carta bianca filigranata, nel formato stampa di mm. 146x85.

La filigrana è formata dalla leggenda scura « Somalo » posta e ripetuta in senso orizzontale su tutta la superficie del foglio, intercalata nello stesso senso, da una linea ondulata in chiaro interrotta, al centro di ogni biglietto, da uno spazio in cui spicca in chiaro scuro la testina di elefante con proboscide in alto.

La vignetta del recto, è composta da elementi ornamentali decorativi arabi. Essa presenta ai lati, due identici motivi allegorici raffiguranti il cammino somalo intrecciato con elementi decorativi culminanti con il se-

tornante i motivi laterali, vi è una cornice formata da fiori stilizzati che si ripetono.

Nel corpo dei biglietti vi è un fondino a motivi simmetrici interrotto al centro da una composizione ornamentale che racchiude lo spazio in bianco per la visione della filigrana; ai lati vi è il valore in cifra e leggenda dei biglietti, in lingua italiana e araba; nell'angolo in basso a sinistra, vi è la firma del Presidente - Spinelli, e a destra quella del Controllore - Basile Giannini; in basso a chiusura del fondino vi è una lista con motivi simmetrici che si ripetono. Al margine in basso fuori dei biglietti vi sono le leggentine, a sinistra « I.P.S. Off. Carte e Valori - Roma », a destra « E. Pizzi Dis ».

La vignetta è stampata su fondini così disposti: nel corpo dei biglietti, un fondino con motivi finissimi a cicloide intrecciati e ripetuti, interotto al centro da un ondulato a linee orizzontali finissime; ai lati, da un tratteggio finissimo verticale; sottoposto alla leggenda « Cassa per la circolazione della Somalia » da un tratteggio finissimo incrociato nei due sensi trasversali; in basso da un altro identico tratteggio incrociato sottoposto alla lista di chiusura.

Il rovescio dei biglietti è formato: da un sottofondo con il contorno esterno punteggiato e con una parte centrale a tratteggio finissimo con la leggenda in chiaro « Somali »; su questo sottofondo, vi è soprastampato un fondino formato da motivi a tratte e circolari, ripetuti innumerevoli volte su tutta la parte esterna dei biglietti e da un tratteggio finissimo nella parte centrale; una composizione ornamentale simmetrica di ispirazione classica, composta da tralci di acanto e lauro stilizzati, è sovrapposta ai fondini e racchiudono al centro uno spazio in bianco riservato per la filigrana, altri due spazi sono posti ai lati e portano impresso il valore in cifra italiana dei biglietti; una cornice a motivi simmetrici ripetuti chiude il formato stampa. Posta in basso a sinistra e in alto a destra vi è la numerazione; in basso a destra e in alto a sinistra vi è la serie; in basso al centro vi è l'annuale e la leggendina in italiano « 1950 Roma » e a fianco è ripetuto l'annuale arabo e la leggenda « Roma » in lingua araba indicanti l'emissione dei biglietti.

I biglietti sono stampati nei seguenti colori:

SOMALI 5

recto { fondini — colore giallo caldo
vignetta — colore blu acciaio

rovescio { sottofondino — colore giallo caldo
fondino — colore viola malva
vignetta — colore blu

SOMALI 10

recto { fondini — colore giallo caldo
vignetta — colore verde pisello

rovescio { sottofondino — colore giallo caldo
fondino — colore grigio perla
vignetta — colore verde

SOMALI 20

recto { fondini — colore giallo caldo
vignetta — colore bruno seppia

rovescio { sottofondino — colore giallo caldo
fondino — colore bruno chiaro
vignetta — colore bruno

La numerazione e la serie è stampata tipograficamente in colore rosso.

Art. 5.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 16 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA n. 16 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L' AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza in data odierna n. 14 relativa alla istituzione per il territorio della Somalia di una moneta denominata somalo.

VISTA la propria ordinanza in data odierna n. 15 relativa alla denominazione delle caratteristiche tecniche ed artistiche delle monete e dei biglietti in somali;

CONSIDERATA la necessità di determinare i contingenti di fabbricazione delle monete da 1 somalo, 50, 10, 5 e 1 centesimi di somalo e dei biglietti da 1, 5, 10, 20 e 100 somali della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia;

SENTITO il Consiglio di amministrazione della Cassa medesima;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete viene determinato come segue:

monete da	1	somalo	So.	12.000.000
»	»	50 centesimi	»	1.300.000
»	»	10 »	»	820.000
»	»	5 »	»	340.000
»	»	1 centesimo	»	40.000
				<hr/>
				So. 14.500.000

Art. 2.

E' autorizzata la fabbricazione di:

- a) numero 65.000 (sessantacinquemila) biglietti da So. 100 (cento) per l'importo di So. 6.500.000 (sei milioni cinquecentomila) in una serie distinta con la lettera A e con il numero 001, di 65.000 (sessantacinquemila) biglietti, numerati progressivamente da 1 a 65.000;
- b) numero 800.000 (ottocentomila) biglietti da So. 20 (venti) per l'importo di So. 16.000.000 (sedici milioni) divisi in 8 serie di 100.000 (centomila) biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000, distinguendosi le serie stesse con la lettera A ed i numeri da 001 a 008;
- c) numero 900.000 (novecentomila) biglietti da So. 10 (dieci) per l'importo di So. 9.000.000 (nove milioni), divisi in 9 serie da 100.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000, distinguendosi le serie stesse con la lettera A ed i numeri da 001 a 009;
- d) numero 1.500.000 (un milione cinquecentomila) biglietti da So. 5 (cinque) per l'importo di So. 7.500.000 (sette milioni cinquecentomila) divisi in 15 serie da 100.000 (centomila) biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000, distinguendosi le serie stesse con la lettera A ed i numeri da 001 a 015;
- e) numero 1.500.000 (un milione cinquecentomila) biglietti da So. 1 (uno) per l'importo di So. 1.500.000 (un milione cinquecentomila) divisi in 15 serie da 100.000 (centomila) biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000, distinguendosi le serie stesse con la lettera A ed i numeri da 001 a 015.

Art. 3.

Le monete ed i biglietti da 5, 10 e 20 somali di cui agli articoli precedenti avranno le caratteristiche tecniche ed artistiche fissate con l'ordinanza in data odierna n. 15; le caratteristiche tecniche ed artistiche dei biglietti da 1 e da 100 somali saranno fissate con successiva ordinanza.

Art. 4.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel **Bollettino Ufficiale**.

Mogadiscio, li 16 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA n. 17 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L' AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza in data odierna n. 14 relativa alla istituzione per il territorio della Somalia di una moneta denominata « Somalo »;

VISTA la propria ordinanza in data odierna n. 15 relativa alla determinazione delle caratteristiche tecniche ed artistiche delle monete e dei biglietti in somali;

CONSIDERATA la necessità di regolare il cambio dello scellino E.A. e della lira italiana con il somalo;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1

Le operazioni di cambio degli scellini E.A. e delle lire italiane con somali hanno inizio il 22 maggio 1950 e avranno termine il 22 luglio 1950 a mezzo della Banca d'Italia presso gli Uffici di cambio fissi e mobili appositamente istituiti in tutti i Commissariati.

Art. 2.

Il cambio sarà effettuato a Mogadiscio presso la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Roma per tutto il periodo indicato nel precedente art. 1.

Nelle altre località i Commissari, d'intesa con i Residenti ed i Funzionari della Banca d'Italia, fisseranno i giorni nei quali il cambio si effettuerà presso le varie Residenze dipendenti, dandone la più ampia pubblicità secondo le consuetudini locali.

Art. 3.

Tutte le persone fisiche e giuridiche, che abbiano la loro residenza nel territorio della Somalia o che quivi esercitino la loro attività, dovranno convertire in somali gli scellini E.A. e le lire italiane in loro possesso nel territorio medesimo.

Non saranno ammessi al cambio i biglietti fuori corso e quelli che per qualsiasi motivo non potranno essere riconosciuti validi.

Qualora sorga dubbio circa la legittimità del possesso e della provenienza o il sospetto circa l'inosservanza delle norme valutarie e monetarie vigenti nella Somalia, il cambio verrà sospeso e le monete ed i biglietti saranno depositati, contro rilascio di ricevuta esente da bollo, presso la Banca d'Italia a nome del presentatore, in attesa delle decisioni della Commissione di cui al seguente art. 4.

Art. 4.

E' costituita una Commissione composta da due rappresentanti dell'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, e da un rappresentante della Camera di Commercio.

La Commissione, ove riconosca legittimo il possesso dei fondi di cui al comma 3 del precedente art. 3, ne autorizza il cambio.

Qualora invece risultino violazioni delle norme vigenti nel territorio, la Commissione conferma la sospensione del cambio e trasmette gli atti alla competente autorità, dandone la comunicazione alla Banca d'Italia ed all'interessato.

Art. 5.

In esecuzione dell'art. 10 dell'ordinanza n. 14 in data odierna il cambio degli scellini E.A. e delle lire italiane avverrà rispettivamente ai seguenti tassi:

— per lo scellino E.A. al tasso di un somalo per uno scellino E.A.;
— per la lira italiana al tasso di un somalo per lira 87,50. Questo tasso risulta dal prodotto, arrotondato ai decimi della parità espressa in dollari del somalo rispetto al dollaro (14 cents U.S.A. = 1 somalo) per il prezzo ufficiale del dollaro stabilito dall'Ufficio italiano dei cambi alla data del 29 aprile 1950 (lire 624,80 per dollaro).

Con provvedimenti successivi potranno essere apportate modificazioni ai suddetti tassi, qualora intervengano, relativamente al tasso con lo scellino E.A., variazioni superiori al 2 per cento della parità aurea dello scellino stesso, e, relativamente al tasso con la lira italiana, variazioni superiori al 2 per cento della parità del dollaro U.S.A. e/o del prezzo ufficiale di questo ultimo stabilito dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 6.

Fino al 22 luglio 1950 è vietata l'introduzione nel territorio della Somalia di scellini E.A., salvo che nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni valutarie, e delle lire italiane, salvo che provengano dal territorio della Repubblica Italiana e siano accompagnate dalla relativa autorizzazione all'esportazione.

Art. 7.

Tutte le obbligazioni pecuniarie in scellini E.A. od in lire italiane a qualsiasi titolo contratte si intendono convertite in somali alla data del 22 maggio 1950.

Art. 8.

Dal 23 luglio 1950 il somalo sarà la sola moneta avente corso legale nel Territorio. Dalla medesima data la conversazione nel territorio di monete e biglietti in scellini E.A. ed in lire italiane, come ogni operazione espressa in scellini E.A. ed in lire italiane, saranno a tutti gli effetti sottoposte alla disciplina prevista per le operazioni in valuta estera.

Art. 9.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 16 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 18 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L' AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTE le proprie ordinanze in data odierna n. 14 e n. 15;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

DECRETA

Il Dottor Raffaele BASILE GIANNINI è nominato controllore presso la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 dell'ordinanza in data odierna n. 14.

Mogadiscio, li 16 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 19 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L' AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

DECRETA

E' approvata la convenzione in data odierna tra questa Amministrazione e la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, a sensi ed agli effetti dell'art. 6 dell'ordinanza n. 14 del 16 maggio 1950.

Mogadiscio, li 18 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

**CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA
SOCIETA' PER AZIONI**

ESTRATTO AUTENTICO

Si certifica da me Dottor Paolo CASTELLINI, Notaio in Roma iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Latina e Velletri, che recatomi presso la CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA Società per azioni, mi è stato esibito il Libro Verbale del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, libro debitamente tenuto a forma di legge, dal quale ho estratto quanto segue dalle pagine 1, 2, 7, e 10:

Verbale n. 1 del Consiglio di Amministrazione della CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA

22 aprile 1950

Alle ore 9, del 22 aprile 1950, sono riuniti in una sala del Ministero del Tesoro (Direzione Generale delle Pensioni di Guerra) i Signori:

Dr. SPINELLI DIEGO	Presidente
Dr. COLUMBANO TOMMASO	Consigliere
Dr. TIMARCO DOMENICO	»
Dr. DE CRISTINA ALFREDO	»
Dr. TROGOLO CARLO ALBERTO	»
Dr. PISANO GIULIO	»
Dr. PARRAVICINI GIANNINO	»
Dr. AIELLO VINCENZO	Sindaco
Dr. COZZI SILVIO	»
Dr. ROSSI ARISTIDE	»

Assume la presidenza il Presidente Dr. DIEGO SPINELLI, il quale all'inizio dei lavori rivolge un saluto agli intervenuti esprimendo la fiducia nella loro valida cooperazione per il raggiungimento dei fini sociali.

Il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno:

OMISSIS

- 3) Istituzione di una dipendenza in Mogadiscio;

OMISSIS

- 3) Istituzione di una dipendenza in Mogadiscio;

Su proposta del Presidente il Consiglio unanime delibera di istituire una dipendenza della Cassa in Mogadiscio, demandando provvisoriamente il Direttore della locale Filiale della Banca d'Italia di Mogadiscio di assumere la reggenza della dipendenza della Cassa medesima.

OMISSIS

Il Sig. Dr. PARRAVICINI GIANNINO, Consigliere, è delegato anche del Consiglio di Amministrazione, con l'adesione dei Sindaci a provvedere

in Mogadiscio, a tutti quegli atti attinenti all'attività della Cassa in Somalia, ivi compreso quanto si riferisce alla deliberata istituzione di una dipendenza della Cassa stessa in Mogadiscio.

OMISSIS

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11 previa lettura di approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
f.to Palamenghi Crispi

IL PRESIDENTE
f.to Diego Spinelli

In fede ecc.

Roma, 24 aprile 1950.

f.to Paolo Castellini

PARTE SECONDA

ISTANZA PER NOMINA DI PERITO

a senso dell'art. 664 C.P.C. il signor Dott. Ubaldo Ballardelli residente in Mogadiscio ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Avv. Elia e Bona, ha oggi presentato istanza al signor Giudice della Somalia per la nomina di un perito per la stima degli stabili da subastarsi al Signor Mario Antonione, residente attualmente a Genova, descritti nel precetto in data 32-2-50 dell'Ufficiale Giudiziario Giuseppe Cancellara, cioè terreno con sovrastanti fabbricati nei pressi della Via Trevis sul lotto N. 47 — a del P. R. della superficie di mq. 2600 — con i confini: a Nord la strada in progetto che divide dal lotto N. 44 bis: a Est'altra porzione del lotto N. 47: a Sud strada in progetto che divide dal lotto 47: a Ovest strada in progetto che divide dal lotto N. 46.

Mogadiscio, 2 maggio 1950.

Avv. F. G. Bona

SOC. AN. AUTOTRASPORTI SOMALI

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria per il giorno 18 Maggio 1950 alle ore 15.30 in prima adunanza ed eventualmente alle ore 16,30 dello stesso giorno in seconda adunanza presso la Sede Sociale per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Proroga della durata della Società;
- 2) — Nomina degli Amministratori e dei Sindaci;
- 3) — Varie

Mogadiscio, 18 aprile 1950.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Jusuf Egal

A V V I S O

SOC. COMMERC.Industr. MIGIURTINIA SETTENTR. (S.C.I.A.M.S.)
Sede in Mogadiscio — Cap. Soc. L. 100.000

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Si rende noto che nell'Assemblea in data 31 Marzo 1950 della suddetta società, in sostituzione dell'Ing. A. Forlani, Consigliere d'Amministrazione, dimissionario, è stato nominato il sig. Gino Capone; in sostituzione del sig. Enrico Capone, sindaco, dimissionario, è stato nominato il signor Cesare Ottaviani — è stato approvato il bilancio e il conto profitti e perdite al 31-12-49 con le seguenti risultanze:

Attivo L. 3.011.064 — Passivo L. 3.023.387, 25 — Perdita L. 12.323.25.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Gino Capone

A V V I S O

SOCIETA' ANONIMA MAGAZZINI GENERALI
Sede in Mogadiscio — Cap. Soc. L. 100.000

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Si rende noto che nell'Assemblea in data 31 Marzo 1950 della suddetta Società, in sostituzione del dimissionario Ing. A. Forlani, Consigliere di Amministrazione, è stato nominato il sig. Giuseppe Razeto — è stato approvato il bilancio e il conto profitti e perdite al 31-12-49 con le seguenti risultanze:

Attivo L. 158.014,60 — Passivo L. 211.256,15 — Perdita L. 53.181,55.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Gino Capone



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 24 Maggio 1950

Supplemento N. 2 al N. 2

SOMMARIO

	Pag
ORDINANZA N. 20 rep. Disposizioni per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed agli impiegati civili Somali . . .	47
DECRETO N. 21 rep. Norme esecutive per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza N. 20 in data 20 maggio 1950.	53



ORDINANZA N. 20 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che in seguito allo svolgimento delle operazioni belliche ed all'occupazione del territorio della Somalia da parte delle truppe britanniche non si è potuto procedere, a datare dal 1° febbraio 1941, alla corresponsione delle paghe ai militari somali, al personale armato dipendente dall'Autorità civile, nonchè agli impiegati civili di ruolo, ne è stata in tempo successivo regolata la loro posizione amministrativa;

CONSIDERATO che per le stesse ragioni sono stati sospesi tutti i pagamenti di assegni di pensione militare e soprassaldo di medaglie al valore militare ai somali aventine diritto e che, infine, non si è potuto provvedere alla concessione delle pensioni e delle altre provvidenze previste dalla legge alle famiglie dei caduti nell'ultima guerra, nonchè ai militari mutilati o resi invalidi in conseguenza di eventi bellici;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli:

ORDINA

Art. 1.

I militari somali già dipendenti dal Comando Truppe, dal Comando Marina e dai Comando Aeronautica del R. Governo della Somalia Italiana, compresi gli appartenenti a Bande Irregolari; il personale civile somalo assimilato appartenente alle seguenti categorie; guardie carcerarie, personale armato dell'istituto sierovaccinogeno, personale dipendente dall'autoparco, gogle, vigili urbani, guardie canali e guardie campestri e tutto il personale somalo di ruolo, in servizio alla data del 1° febbraio 1941, vengono considerati in servizio fino alla data del 15 settembre 1947, data dell'entrata in vigore del trattato di pace che determinò la cessazione della sovranità italiana sulla Somalia.

Ai militari somali ed al personale somalo delle categorie assimilate saranno corrisposte pertanto le competenze previste dalla tabella di cui all'art. 5 della presente Ordinanza, per il periodo dal 1° febbraio 1941 al 15 settembre 1947.

Al personale civile somalo di ruolo verranno corrisposte, per lo stesso periodo, dal 1° febbraio 1941 al 15 settembre 1947, le competenze previste per ciascuna categoria dalle disposizioni in vigore al 1° febbraio 1941.

Art. 2.

I militari somali, anche appartenenti ai corpi speciali, beneficeranno della corresponsione degli arretrati nella misura unica della paga massima spettante per il rispettivo grado, secondo la tabella allegata al Decreto Vicereale n. 1681 del 18 novembre 1940, qualunque sia l'anzianità dell'interessato ed indipendentemente del carico di famiglia.

Al personale somalo delle categorie assimilate indicate nel precedente arti-

gradi corrispondenti, sempre indipendentemente dall'anzianità dell'interessato e dal carico di famiglia.

Art. 3.

Oltre alle spettanze previste dal citato Decreto, ai militari somali verrà corrisposto un premio di congedamento nella seguente misura:

Jusbasci — Capo Comandante Dubat e gradi corrispondenti mesi 12 di paga
 Bulucbasci — Capo Banda Dubat e gradi corrispondenti mesi 10 di paga
 Muntaz — Sottocapo Banda Dubat e gradi corrispondenti mesi 8 di paga
 Uachil — Zaptie — Dubat — Ascari e personale corrisp. mesi 6 di paga

Un premio di licenziamento sarà concesso nella stessa misura al personale somalo delle categorie assimilate.

Art. 4.

Al personale civile somalo di ruolo, oltre alle spettanze previste dal precedente articolo I, verrà corrisposto un premio di licenziamento pari a 15 mensilità della paga percepita al 1° febbraio 1941.

Art. 5.

Per i militari somali e il personale somalo delle categorie assimilate, la liquidazione sarà pari a 79 mensilità e giorni 15, nella misura stabilita dalla seguente tabella:

Gradi	Assegni giornalieri comprensivi della quota giornaliera del premio di congedamento o di licenz.	Assegni mensili comprensivi della quota del premio di congedamento o di licenziamento	79 mensilità e giorni 15 di assegni comprensivi del premio di congedamento o di licenziamento
	1	2	3
Jusbasci - Capo Comandante Dubat - Capo Comandante Bande Irregolari - Capo e Sottocapo conducente autoparco	29,17	875,10	69.570,45
Jusbasci - Capo Banda Dubat - Capo Bande Irregolari - Capo Gogle - 1° Capo Guardie Carcerarie - 1° Capo Vaccinatore - Bulucbasci della Guardia Armata dell'Autoparco - Conducenti di I, II, III classe dell'Autoparco - Capo Guardie Canali - Capo Guardie Cam-	21,10	633,00	50.222,50

Gradi	Assegni giornalieri comprensivi della quota giornaliera del premio di congeda- mento o di licenz.	Assegni mensili comprensivi della quota del premio di congedamento o di licenziamento	79 mensilità e giorni 15 di assegni comp- rensivi del premio di congedamento o di licenziamento
	1	2	3
Muntaz - Sottocapo Dubat - Sottocapo Ban- de Irregolari - Sottoca- po Gogle - Sottocapo Vigili Urbani - Capo Guardie Carcerarie - Capo Vaccinatore - Muntaz della Guardia Armata dell'Autoparco Aiut. meccan. dell'Av- toparco - Sottocapo Guardie Canali - Sotto- capo Guardie Camp. .	16,56	496,90	39.503,55
Uachil - Zaptiè - Sot- tocapo Guardie Carce- rarie - Sottocapo Vac- cinatore - Aiutante con- ducente Autoparco . .	13,55	406,50	32.321,75
Ascari - Dubat - Gre- gari di Bande Irregola- ri - Gogle - Vigili Ur- bani - Vaccinatore scel- to - Vaccinatore e con- ducente dell'Isituto Sierovaccinogeno - Al- lievo aiutante dell'Av- toparco - Ascari del- l'Autoparco - Guardia Canale - Guardia Cam- pestre	12,20	366,00	29.084,25

Art. 6.

Nel caso che la liquidazione, per avvenuto decesso del titolare, dovesse effettuarsi nei confronti degli eredi, questi saranno stabiliti dal Qadi competente per territorio, secondo il diritto musulmano.

La liquidazione degli assegni — compreso il premio di congedamento o di licenziamento — sarà totale se il decesso è avvenuto dopo il 15 settembre 1947, ovvero proporzionale alle mensilità maturate, se avvenuto in epoca anteriore.

Art. 7.

I militari somali già assegnati, ai sensi dell'Art. 92 R. D. 23 agosto 1935 n. 1778, alla prima e seconda categoria di pensione vitalizia, per mutilazione

od invalidità conseguente ad eventi bellici o di servizio, avranno diritto agli arretrati di pensione fino al 31 marzo 1950, nella misura dell'ultima mensilità corrisposta in base al libretto di pensione o certificato equipollente in possesso dell'interessato.

Per le mensilità successive provvederanno gli Organi competenti.

Art. 8.

I militari somali e l'altro personale menzionato nell'art. I, mutilati od invalidi in conseguenza di eventi bellici o di servizio negli anni 1940-1941, avranno ugualmente diritto alla liquidazione prevista dalle presenti disposizioni.

Qualora al suddetto personale venga riconosciuto il diritto a pensione, la liquidazione di cui sopra si intenderà effettuata in conto degli assegni di pensione che saranno eventualmente liquidati dagli Organi competenti.

Art. 9.

Gli arretrati di soprassoldo per medaglie al valore militare già concesse verranno corrisposti dalla data dell'ultimo pagamento risultante dal libretto in possesso dell'interessato fino alla data del 31 marzo 1950, ovvero, in mancanza del libretto, dalla data del 1° febbraio 1941 fino al 31 marzo 1950.

La misura della corresponsione sarà la seguente:

- a) — medaglia d'argento al valore militare 62,50 mensili
- b) — medaglia di bronzo al valore militare 25,00 mensili

Per le mensilità successive provvederanno gli Organi competenti.

Art. 10.

Alle famiglie dei militari somali e del personale somalo delle categorie assimilate, deceduti per ferite riportate in combattimento durante le operazioni di guerra degli anni 1940-1941, sarà concesso un sussidio nella misura di 36 mensilità degli assegni previsti nella colonna 2 della tabella di cui al precedente articolo 5.

Alla concessione provvederanno gli stessi Organi proposti alla liquidazione delle competenze arretrate agli ex militari ed il sussidio sarà corrisposto alla persona o alle persone di famiglia designate, caso per caso, dal Cadi competente per territorio.

Art. 11.

Per procedere alle liquidazioni di cui alla presente Ordinanza sono costituiti i seguenti Organi:

Una Commissione che risiederà in Mogadiscio composta da:

Il Segretario Generale dell'Amministrazione Fiduciaria Dott. Pompeo Gorini Presidente.

Il Ten. Col. di Ftr. in S.P.E. Riccardo Belli dell'Isca, rappresentante per l'Esercito, delegato del Presidente.

Il Ten. Col. Commissario di Marina in S.P.E. Eraldo Montemurri, rappresentante per la Marina.

Il Capitano Pilota in S.F.E. Bianchini Giuseppe, rappresentante per l'Aeronautica.

Il Dott. Gaetano Chapron, rappresentante per l'Amministrazione Civile.

Una Sottocommissione presso ciascuna Residenza, composta da:

Il Residente o Vice-Residente, Presidente.

Il Comandante del Presidio o, in mancanza, del Presidio viciniore, od un proprio delegato Membro.

Un Capo o Notabile somalo, Membro.

Il membro somalo sarà nominato dal Residente e dovrà essere, possibilmente, un ex graduato scelto fra i notabili appartenenti alla cabila degli interessati.

A tali effetti il Residente nominerà tanti membri somali quante sono le cabile che nella circoscrizione hanno dato maggiore contributo all'arruolamento.

Tra essi, di volta in volta, ed a seconda dei casi da esaminare, convocherà quello che dovrà prendere parte al giudizio.

I nomi dei membri somali delle Sottocommissioni dovranno essere comunicati al Commissario Regionale per la ratifica delle nomine.

I nomi dei singoli componenti della Sottocommissione e le eventuali successive sostituzioni dovranno essere, dal Presidente, tempestivamente comunicati alla Commissione in Mogadiscio.

Art. 12.

Le Sottocommissioni avranno il compito di provvedere, in applicazione delle norme esecutive, al pagamento delle competenze arretrate nei casi di sicuro diritto. Saranno ritenuti tali quelli comprovati da documentazione scritta, ovvero da concrete testimonianze, fornite preferibilmente dai graduati del Reparto di appartenenza dell'interessato, e che siano tali da dare pieno affidamento.

Nei confronti dei casi di dubbio diritto le Sottocommissioni trasmetteranno le pratiche alla Commissione in Mogadiscio a norma del successivo articolo 13.

Art. 13.

Le attribuzioni della Commissione sono:

- a) — indirizzare e coordinare il lavoro delle Sottocommissioni;
- b) — effettuare la revisione delle singole liquidazioni;
- c) — eseguire ricorrenti ispezioni anche collegiali;
- d) — curare l'impianto di un sistema di registrazione che consenta di seguire il volume delle erogazioni e la raccolta dei dati statistici sulle liquidazioni già effettuate;
- e) — compilare e diramare a brevi intervalli a tutte le Sottocommissioni le liste dei nominativi cui sono state già effettuate le liquidazioni;
- f) — formulare le previsioni per le assegnazioni dei fondi alle singole Residenze;
- g) — risolvere i quesiti eventualmente posti dalle Sottocommissioni;

- h) — decidere sui casi di dubbio diritto, per i quali le Sottocommissioni riterranno di non potere deliberare;
- i) — decidere, in grado di appello, sugli eventuali reclami proposti contro le decisioni delle Sottocommissioni.

Le decisioni della Commissione di cui alle lettere h-i sono inappellabili.

Art. 14.

La Commissione presenterà all'A.F.I.S., alla fine di ciascun bimestre, un rapporto sull'andamento del lavoro delle liquidazioni e sullo stato delle erogazioni. A lavoro ultimato, presenterà all'A.F.I.S. una relazione generale sulla gestione unitamente ad una statistica, per categoria, del personale soddisfatto.

Art. 15.

Per il personale somalo, militare e civile, che abbia prestato servizio, a qualunque titolo, alle dipendenze delle autorità britanniche, la liquidazione sarà decurtata di tante mensilità, comprese le quote proporzionali del premio di congedamento e di licenziamento, quanti sono stati i mesi di servizio prestato alle dipendenze delle autorità predette, quale che sia la misura delle retribuzioni percepite.

Art. 16.

Gli eventuali depositi fiduciari affidati dai militari somali ai Comandi di Reparto saranno rimborsati, a vista, esclusivamente previa presentazione di documenti probatori.

Art. 17.

I pagamenti per assegni, pensioni, soprassoldo di medaglie al valore, rimborso di depositi fiduciari, previsti dalla presente ordinanza, saranno effettuati al cambio di Lire Italiane 37,50 per somalo.

Art. 18.

Coloro che, nel presentare le proprie richieste, esibissero documenti o testimonianze false allo scopo di ottenere benefici non spettanti, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto sino ad un mese congiunto o meno all'ammenda sino a 1000 somali.

Art. 19.

Con successivo provvedimento saranno fissate le indennità giornaliere spettanti ai membri somali delle Sottocommissioni per le loro prestazioni, nonché le indennità spettanti alle persone che fossero eventualmente convocate dalle sottocommissioni o dalla Commissione in località diverse da quelle della abituale residenza.

Mogadiscio, 20 Maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 21 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, N. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza N. 20 del 20 maggio 1950 relativa alla liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed agli impiegati civili somali;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla emanazione delle norme esecutive per l'attuazione dell'Ordinanza predetta;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli

DECRETA

Art. 1.

Le Sottocommissioni per procedere alla liquidazione delle competenze arretrate seguiranno la seguente procedura:

a) accerteranno anzitutto la identità personale del richiedente registrandone le indicazioni del nome, del patronimico, della cabila e del rer:

b) assegneranno alla pratica di ciascun richiedente un numero progressivo di posizione secondo l'ordine di presentazione, numero che sarà ripetuto su tutti i sottoelencati documenti relativi allo stesso individuo:

— Mod. 1 — Verbale di interrogatorio e delle decisioni della Sottocommissione, riportato in appendice al n. 1.

Deve essere redatto in tre copie e contenere le indicazioni per accertare il diritto del richiedente, nonché la conseguente deliberazione della Sottocommissione. Dovrà essere sempre sottoscritto dai tre membri della Sottocommissione.

— Mod. 2 — Certificato di presentazione, riportato in appendice al n. 2. Deve essere redatto in un solo esemplare e soltanto per i casi di dubbio diritto alla liquidazione. Viene rilasciato all'interessato per documentare l'avvenuta presentazione e ritirato a pratica definita.

— Mod. 3 — Ordine nominativo di pagamento, riportato in appendice al n. 3. Deve essere firmato dal Presidente della Sottocommissione e trasmesso alla cassa incaricata del pagamento.

Art. 2.

Qualora le Sottocommissioni, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza, riterranno il caso in esame di **sicuro diritto**, procederanno nel modo seguente:

a) liquideranno l'importo dovuto all'avente diritto;

b) trasmetteranno per il pagamento alla cassa competente il Mod. 3 corredato da una copia del Mod. 1;

c) trasmetteranno per la revisione alla Commissione in Mogadiscio copia del Mod. 1;

d) tratterranno il terzo esemplare del Mod. 1 quale documentazione d'uf-

Art. 3.

Qualora, invece, le Sottocommissioni riterranno il caso in esame di **dubbio diritto**, procederanno nel modo seguente:

- a) compileranno il Mod. 1 in triplice copia, secondo le norme di cui all'articolo precedente, con tutte le indicazioni che sarà possibile raccogliere;
- b) trasmetteranno due copie del Mod. 1 alla Commissione in Mogadiscio allegandovi la documentazione eventualmente acquisita e tratterranno la terza copia per la documentazione d'ufficio;
- c) rilasceranno agli interessati il Mod. 2 attestante la data di presentazione ed il numero di posizione della pratica in esame.

Art. 4.

Tutte le volte che una richiesta di liquidazione verrà presa in esame dalle Sottocommissioni, queste avranno cura di vistare e timbrare, prima di restituirli, i documenti esibiti dagli interessati.

Art. 5.

I reclami avverso le decisioni delle Sottocommissioni dovranno essere presentati alle Sottocommissioni stesse. Queste seguiranno la procedura stabilita per i casi di dubbio diritto al precedente art. 3, raccogliendo a verbale, in mancanza di esposto scritto, quanto l'interessato riterrà dichiarare.

Art. 6.

Le somme corrisposte per assegni di pensione, ai sensi dell'art. 7 della citata Ordinanza, e di soprassoldo di medaglie al valore, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza stessa, saranno riepilogate dalle Sottocommissioni in elenchi nominativi periodici che verranno trasmessi al Comando del Corpo di Sicurezza in Mogadiscio per i successivi incombenti.

Art. 7.

La Commissione, nel procedere alla revisione delle liquidazioni, qualora riscontrasse difetti o lacune nell'accertamento del diritto o nella misura delle somme liquidate ovvero errori di conteggio, formulerà i suoi rilievi disponendo le eventuali modifiche e, ove ne sia il caso, il recupero delle somme indebitamente pagate.

Art. 8.

I fondi necessari per le liquidazioni previste dall'Ordinanza saranno assegnati ai Commissariati Regionali in base alle previsioni di spesa di ciascuna Sottocommissione.

Le Sottocommissioni comunicheranno mensilmente alla Commissione il prevedibile fabbisogno in ragione del personale da soddisfare.

Sulla base di dette previsioni la Commissione richiederà ai Commissari Regionali la oportuna distribuzione dei fondi alle Sottocommissioni.

Art. 9.

La indennità giornaliera, di cui all'art. 19 dell'Ordinanza, da corrispondere ai membri somali dalle Sottocommissioni per le giornate di presentazione è stabilita in somali cinque.

La stessa indennità verrà corrisposta alle persone eventualmente convocate dalle Sottocommissioni e dalla Commissione in località diverse da quella dell'abituale residenza.

Le predette indennità graveranno sui fondi assegnati per le liquidazioni e saranno dimostrate con rendiconto a parte.

Art. 10

I rendiconti mensili delle erogazioni di ciascuna Sottocommissione saranno inviati al Commissariato dal quale la Sottocommissione stessa ha ricevuto le assegnazioni.

Art. 11.

Il sistema di registrazione previsto dal n. 13 dell'Ordinanza consterà di un registro generale di gestione, tenuto dalla Commissione, nel quale verranno trascritti i nominativi del personale soddisfatto e gli estremi dei pagamenti effettuati.

I nominativi del personale militare ed assimilato verranno riportati per reparto di appartenenza; i nominativi del personale civile somalo di ruolo verranno riportati per categoria

Sarà inoltre costituito uno schedario generale di tutto il personale soddisfatto.

Mogadiscio, 20 Maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Commissione Liquidazione Arretrati Militari Somali (C.L.A.M.S.)

Sottocommissione di

(Timbro)

N. /

(da compilarsi in triplice copia)

VERBALE D'INTERROGATORIO
E DELLE DECISIONI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Grado Nome e Paternità
Cabila Rer Residenza abituale
Ultimo Reparto di appartenenza
Nominativi dei due { Ufficiale
superiori diretti { Graduato somalo
Data e località di allontanamento dal Reparto
Ricompense al V. M. riconosciute
Servizio reso dipendenza { dal al
Autorità britanniche { presso
paga giornaliera percepita
Pensione eventualmente goduta (libretto n.)
Eventuale pratica medico-legale da espletare (per diritto a pensione o gratifica)
Eventuali depositi fiduciari
Documenti comprovanti la denunciata posizione

DECISIONI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

In base agli elementi di giudizio acquisiti, si delibera (1)

(località)

(data)

L'Ufficiale Delegato

Il Componente Somalo

Il Presidente

- (1) — per deliberazione favorevole: precisare importi parziali, importo totale, numero e data ordine di pagamento.
— per insufficienza di accertamenti: inviare alla Commissione di Mogadiscio con documentazione acquisita.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Commissione Liquidazione Arretrati Militari Somali (C.L.A.M.S.)

Sottocommissione di

(Timbro)

N.

CERTIFICATO DI PRESENTAZIONE

Il Sig.

della Cabila

Rer

si è presentato al

il dichiarando di avere prestato servizio militare fino alla data

del con il grado di presso il

Reparto

Il predetto nominativo è stato segnalato con Mod. 1 n. redatto in

data alla Commissione di Mogadiscio per gli accertamenti

e le decisioni di competenza.

Documenti allegati alla pratica

, li

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Commissione Liquidazione Arretrati Militari Somali (C.L.A.M.S.)

Sottocommissione di

(Timbro)

N. /

ORDINE NOMINATIVO DI PAGAMENTO

L'Ufficio Cassa del _____ è autorizzato ad effettuare
il pagamento della somma di _____ (_____) al
Grado _____ Nome e Paternità _____
Cabila _____ Rer _____
Residenza abituale _____ per liquidazione definitiva delle competenze
arretrate dovute in seguito a domanda presentata in data _____
come risulta da allegato Mod. 1 di pari numero in data _____

La predetta somma corrisponde all'importo dovuto per:

Pensione

Paga

Soprassoldo medaglia al V.M.

Gratificazione per

Deposito Fiduciario

giusta quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale.

, li

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 1° Giugno 1950

N. 3

SOMMARIO


PARTE PRIMA

Pag.

DECRETO N. 22 rep. del 15 maggio 1950: nomina del Dott. Oliviero OLIVIERI a Commissario Straordinario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio	63
DECRETO N. 23 rep. del 20 maggio 1950: delega al Dott. Giorgio BEDINI quale supplente del Dott. Cesare LEPORI nel rappresentare l'A. F. I. S. per la stipulazione dei contratti	63
ORDINANZA N. 24 rep. del 25 maggio 1950: assicurazione obbligatoria degli automezzi in servizio di piazza contro il rischio della responsabilità civile	64
DECRETO N. 25 rep. del 18 maggio 1950: nomina del Dott. Giulio CARNEVALI a Controllore dei Prezzi	65
AVVISI NN. 3 e 4 della Direzione Servizi PP e TT. dell'A.F.I.S.: emissione e pagamento dei tagli	66

PARTE SECONDA

Società Comm. Italo-Somala. Estratto del verbale dell'assemblea generale	67
Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi. Avviso di convocazione di assemblea generale	68
Soc. An. Autotrasportatori Italo-Somali. Estratto di atto costitutivo	69
Società in nome collettivo Italo-Somala. Estratto dell'atto costitutivo	69
Ufficio del Giudice della Somalia. Inefficacia di libretto di risparmio al portatore	70
Soc. An. Cooperativa "Agricola di Genale". Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria	70



PARTE SECONDA

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA — S.C.I.S. — ANONIMA
SEDE IN MOGADISCIO

Estratto del verbale dell'assemblea generale ordinaria tenutasi a Mogadiscio, addì 30 aprile 1950, con il seguente ordine del giorno:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. — Rapporto del Collegio sindacale;
3. — Presentazione del Bilancio e Conto Profitti e Perdite al 31 dicembre 1949 e deliberazioni relative ai nn. 1, 2 e 3;
4. — Nomine di Amministratori;
5. — Varie.

Il presidente Gr. Uff. Dott. Ernesto Rizzo, dopo aver constatato che essendo stati soddisfatti tutti i dettami legali in materia di convocazione e di presenza di capitale, l'Assemblea stessa è valida ed atta a deliberare e da lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Bilancio e Conti Profitti e Perdite. Il rapporto del Collegio Sindacale viene presentato dal Sindaco rag. Massimini.

Passando al successivo punto dell'ordine del giorno, l'Assemblea elegge, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, i Consiglieri Gr. Uff. Dott. Ernesto Rizzo e Domenico Gallotti per l'entrante quadriennio 1950-1953.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1949.

ATTIVI.

Cassa	Shs.	64.607.01
Banche	„	150.15
Debitori	„	222.949.76
Merci	„	146.662.87
Mobilio	„	1.00
Azionisti c.to sottoscrizione	„	140.000.00
Conto d'ordine: cauzione amministr.	„	25.000.00
		<hr/>
	Shs.	599.370.79

PASSIVI.

Capitale sociale	Shs.	250.000.00
Creditori	„	321.430.65
Fondo liquidazione dipendenti	„	1.500.00
Utile di esercizio	„	1.440.14
Amministratori c.to cauzione	„	25.000.00
		<hr/>

CONTO PERDITE E PROFITTI AL 31 DICEMBRE 1949.

PERDITE E SPESE.

Residuo passivo esercizio 1948	Shs.	1.136.11
Svalutazione mobili ufficio	„	989.20
Spese generali	„	44.781.11
Interessi passivi	„	2.055.14
Utile di esercizio	„	1.440.14
		<hr/>
	Shs.	50.401.70
		<hr/>

PROFITTI E RICAVI.

Profitti diversi	Shs.	50.401.70
		<hr/>

IL VICE PRESIDENTE
F. Boero

A. C. C. A.

ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta Ordinaria per il giorno 16 giugno 1950; alle ore 8 antimeridiane in prima convocazione, ed alle ore 9 antimeridiane in seconda convocazione, nei locali della Sede Sociale in Afgoi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. — Approvazione del bilancio al 30 Aprile 1950;
2. — Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. — Nomina del Collegio Sindacale;
4. — Emolumento ai Sindaci;
5. — Varie.

Afgoi, li 12 maggio 1950.

IL PRESIDENTE

Art. 3.

Entro il termine di trenta giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli attuali concessionari di licenza per servizio pubblico di piazza debbono presentare alla Direzione degli Affari Economici dell'A.F.I.S. la regolare polizza di assicurazione dei propri automezzi in servizio pubblico, come prescritto nell'art. 1, in difetto di che sarà loro ritirata la licenza di esercizio.

Art. 4.

In tutte le revisioni periodiche ed occasionali delle autovetture in servizio pubblico da piazza dovrà essere accertato che la polizza di assicurazione dell'automezzo sia regolarmente in vigore.

Art. 5.

Le Società Assicuratrici provvederanno a rilasciare gratuitamente agli assicurati un talloncino da applicarsi sul parabrezza dell'automezzo quale prova visibile dell'avvenuto pagamento del premio trimestrale e conseguente regolarità della polizza di assicurazione.

Art. 6.

L'assicurazione dovrà essere stipulata con una delle Società Assicuratrici autorizzate ad esercitare la propria attività nel Territorio della Somalia.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, 25 Maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 25 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza N. 5 del 12 aprile 1950 relativa alle norme giuridiche che devono considerarsi vigenti nel Territorio;

PRESENTATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina del Co-

DECRETA

A decorrere dal 18 maggio 1950, il Consigliere di 1^a classe Dott. Giulio Carnevali viene nominato Controllore dei Prezzi.

Il predetto è autorizzato a delegare i poteri conferitigli dal Proclama N. 24, citato nelle premesse, al Commissario Straordinario del Municipio di Mogadiscio, ai Commissari Regionali ed ai Residenti, nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Mogadiscio, 18 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DIREZIONE SERVIZI POSTALI E TELECOMUNICAZIONI — A.F.I.S.

AVVISO N. 3.

Dal 1^o giugno i seguenti uffici secondari P.T. istituiti presso le Residenze di AFGOI — ALULA — BARDERA — BULO BURTI — BUR ACABA — DUSA MAREB — EL BUR — GARDO — LUGH FERRANDI — MARGHERITA — ODDUR — SCUSCIUBAN, oltre ai servizi di lettere e raccomandate, accettazione telegrammi per Somalia ed Italia, sono autorizzati alla emissione ed al pagamento di vaglia interni di servizio e privati fra gli uffici principali e secondari della Somalia.

Il limite dei vaglia è di So. 500 (cinquecento), con facoltà di richiedere l'emissione di più vaglia.

Mogadiscio, 29 maggio 1950.

IL DIRETTORE
P. Migliorini

AVVISO N. 4.

Dal 1^o giugno i seguenti uffici principali P. T.:

Mogadiscio Vaglia — Mogadiscio Succ. 1 — Merca — Bender Cassim — Chisimaio — Belet Uen — Baidoa, oltre ai servizi postali e telegrafici di competenza, sono autorizzati alla emissione ed al pagamento di vaglia interni per gli uffici principali e secondari della Somalia ed all'emissione ed al pagamento di vaglia per l'Italia. Il limite di ogni vaglia per l'interno della Somalia è stabilito in So. 500 (cinquecento), con facoltà di emissione di più titoli; il limite di vaglia per l'Italia è di So. 600 (seicento), con facoltà concessa temporaneamente ai dipendenti dell'Amministrazione di emettere più titoli.

Gli uffici principali, compresi Mogadiscio Centro e Mogadiscio Succ. 1, per il servizio vaglia osserveranno l'orario al pubblico nei giorni feriali dalle ore 0730 alle ore 1130.

In un prossimo avvenire saranno aperti gli uffici principali P. T. di Galcaio Brava — Villaggio Duca degli Abruzzi.

Mogadiscio, 29 maggio 1950.

IL DIRETTORE

PARTE PRIMA

DECRETO N. 22 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la propria ordinanza N. 5 in data 12 aprile che detta norme per l'assetto giuridico provvisorio del Territorio della Somalia;

RITENUTO che in forza della medesima sono applicabili le disposizioni di cui al r. d. l. 1° giugno 1936 N. 1019 ed al r. d. l. 15 novembre 1937 N. 2708 e in particolare, per quanto riguarda l'istituzione dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, il disposto del decreto del Governo Generale dell' A.O.I. 2 novembre 1936 N. 67;

CONSIDERATO che il Consigliere di Governo di 1^a classe Dott. Luigi Gasbarri deve lasciare la carica di Commissario Straordinario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio per essere destinato ad altri incarichi;

RITENUTO che per l'attuale situazione politica è ancora opportuno affidare la detta Amministrazione Municipale a un Commissario Straordinario;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli;

DECRETA

A datare dal 5 aprile il Consigliere di Governo di 1^a classe Dott. Luigi Gasbarri cessa della carica di Commissario Straordinario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

Con decorrenza dalla stessa data è nominato alla predetta carica il Consigliere di Governo di 1^a classe Dott. Oliviero Olivieri.

Mogadiscio, li 15 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 23 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 N. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto N. 9 in data 12 aprile 1950 relativo alla nomina del delegato a rappresentare l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia nei contratt

RICONOSCIUTA la necessità di designare un funzionario che sostituisca in caso di impedimento o di assenza il rappresentante dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana nella stipulazione dei contratti per conto dell'Amministrazione stessa ;

DECRETA

Il Consigliere di Governo di 2^a classe Dott. Giorgio Bedini è delegato a rappresentare l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia nei contratti da stipulare per conto dell'Amministrazione medesima, nei casi di impedimento o di assenza del Direttore di Governo di 2^a classe Dott. Cesare Lepori a tal uopo delegato con decreto in data 12 aprile 1950 N. 9.

Mogadiscio, 20 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 24 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950 ;

RAVVISATA la necessità di fare obbligo ai proprietari di autovetture adibite al servizio pubblico da piazza di assicurarsi contro le responsabilità civili per i danni arrecati dalla circolazione di tali macchine ai passanti, alle cose di terzi ed ai passeggeri ;

ORDINA

Art. 1.

I concessionari di licenza per servizio pubblico di piazza nel territorio della Somalia debbono assicurare i relativi automezzi contro il rischio della responsabilità civile verso i terzi per i seguenti capitali minimi :

Somali 7500 per il caso di catastrofe (danni a più persone).

Somali 2500 per danni corporali ad una persona.

Somali 1000 per danni a cose di terzi.

Art. 2.

Il rilascio della licenza di esercizio per servizio pubblico è subordinato alla esibizione della polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità

SOC. AN. COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI ITALO SOMALI

ESTRATTO DI ATTO COSTITUTIVO

Con atto N. 5076 di Repertorio ff. Notaio della Somalia Amoroso Fulvio, in data 4 maggio 1950, registrato a Mogadiscio il 5-5-1950 al N. 67 - Mod. I - Vol. I. Atti Pubblici, omologato dal Giudice della Somalia con Decreto in data 6-5-1950, si è costituita la Società Anonima Cooperativa per azioni denominata "COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI ITALO SOMALI", con sede in Mogadiscio con capitale illimitato, avente per oggetto: Esercizio alle migliori condizioni possibili il trasporto di merci e di passeggeri con autocarr., autovetture e vetture.

La Società sarà duratura sino al 5-5-1955.

Il primo consiglio di Amministrazione è così composto:

Presidente: Sig. Piazzardi Severino.

Vice-Presidente: Sig. Mohamed Aganè Omar.

Sottilegato Cassiere: Cav. Ersi Farah Abdi.

Socii Fondatori: Sigg. Galetti Achille Presidente, Salimbeni Ubaldo, Mohamed Ersi.

Socii Fondatori: Altieri Domenico, Ali Farah Abdi.

Le funzioni spettano al Presidente.

Fatto a Mogadiscio il 5 Maggio 1950.

IL CANCELLIERE
Fulvio Amoroso

ESTRATTO DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' IN FORMA COLLETTIVA ITALO-SOMALA s. n. c.

Guled Mohamed Giama, Fabbri & C.


Con scrittura privata in data 24-4-1950 autenticata nelle firme con rogito Notaio della Colonia ff. Fulvio Amoroso Repertorio Numero 5034, debitamente registrata il 24-4-1950 al N. 42 Mod. II - Vol. I - Atti Priv. col pagamento di Shs. 156,40, si è costituita tra i Signori Guled Mohamed Giama, Elvezio Fabbri, Jusuf Eimi Iare, Mohamed Barre, Mohamed Seek Osman, Mohamed Erzi Farah tutti domiciliati e residenti a Mogadiscio, una società in nome collettivo, avente per oggetto l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, che correrà sotto la denominazione e socialità "ITALO-SOMALI s. n. c. Guled Mohamed Giama, Fabbri & C." per la durata di anni 10 a partire dal 1° Maggio 1950 e finire al 30 Aprile 1960.

La sede della società è in Mogadiscio, Via Cardinal Massaia e la firma sociale è demandata al socio Sig. Elvezio Fabbri. Il Capitale della società è di Shs. 24.000 — conferito in parti uguali da tutti i soci, che concorrono così negli utili e perdite in proporzione al capitale conferito.

179
13

179
13
192

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA
IL CANCELLIERE DELL'INTESTATO UFFICIO



C E R T I F I C A

che con decreto dal 1° Pretore di Firenze in data 25-8-1949 è stato pronunciato l'inefficacia del libretto di risparmio al portatore N. 1488, emesso dal Banco di Napoli, Filiale di Mogadiscio, il 29-3-1941 con deposito di lire 30.000 e denominato LINA BORGHINI.

Nel contempo è stato autorizzato il Banco di Napoli ad emettere duplicato dono 30 giorni dalla pubblicazione della presente, nella Gazzetta Ufficiale della Somalia, ove non venga fatta opposizione alcuna.

5 maggio 1950.

...LLIERE

NIMA COOPERATIVA "AGRICOLA"
Convocazione di Assemblea Ordinaria

La presente assemblea ordinaria, fissata alle ore 8,30 sarà tenuta presso l'Ufficio del Cancelliere Vit...

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Bilancio al 30 aprile 1950 — Relazione del Comitato Sindacale;
- 2) — Nomina di due Sindaci supplenti;

Parte straordinaria :

- 3) — Progetto ripartizione banane e nomina Commissione di Studio.

IL PRESIDENTE
A. Falcone

Art. 10.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, sarà costituita in Mogadiscio, con competenza su tutto il Territorio, una Commissione per la determinazione e la revisione delle pigioni, composta:

- dal Giudice della Somalia, che la presiede;
- da due ingegneri dell'Ufficio delle OO. PP.;
- da due cittadini italiani, designati dalla Camera di Commercio, l'uno in rappresentanza dei conduttori, l'altro dei locatori.

Ove il caso da esaminarsi lo consigli, il Presidente potrà chiamare a far parte della Commissione due rappresentanti delle comunità non italiane.

La Commissione è assistita da un segretario, designato dal Giudice della Somalia e scelto fra il personale di cancelleria.

Art. 11.

Nel procedere alla determinazione dell'aumento o della riduzione dei canoni di affitto, la Commissione terrà conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione, del tipo, dell'uso cui è destinato, delle caratteristiche locative e delle condizioni in genere di esso.

Art. 12.

La Commissione di cui all'Art. 10 avrà la facoltà di:

- a) determinare, per i contratti di affitto ancora da stipularsi, un equo canone, su richiesta di una od entrambe le parti interessate;
- b) rivedere, su richiesta di una od entrambe le parti, le pigioni in corso e procedere alla diminuzione od all'aumento delle stesse.

Art. 13.

La Commissione regola il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

La Commissione deve assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. Le parti possono comparire personalmente.

Qualora siano necessari accertamenti tecnici, la Commissione potrà a ciò delegare uno o più membri per effettuare sopralluoghi.

Le decisioni della Commissione sono definitive.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Art. 14.

La presente Ordinanza non si applica agli immobili di proprietà demaniale nè a quelli dell'Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S) nè a quelli municipali.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate dall'autorità britannica che siano in contrasto con le norme di cui all'art. 10.

La presente Ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, 9 giugno 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

PARTE SECONDA

AVVISO

Si rende noto che nella seduta del Consiglio di Amministrazione in data 2 Aprile 1950 tenutasi in Roma, della Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia-Sud (S.A.I.C.E.S.) con sede in Merca e con capitale sociale di L. 750.000, sono state nominate le seguenti cariche sociali in seno al Consiglio:

Duca Dr. Marcello Diaz della Vittoria — Presidente
Com.te Omero Carniglia — Vice Presidente
Dr. Cesare Michele Buffo — Amministratore Delegato
Dr. Gr. Uff. Alberto Garelli — Consigliere
Avv. Mario Rivabella — Segretario
Rag. Giacinto Bonola — Presidente Collegio Sindacale
Sig. Serafino Lugli — Sindaco
Sig. Erminio Riccardi — Sindaco
Avv. Mauro Salzano — Sindaco supplente.
Dr. Livio De Simone Rossi — Sindaco supplente.

E' stata revocata la procura speciale conferita a suo tempo al Cav. Umberto Martori fu Nicola.

All'Amministratore Delegato, Dr. Cesare Michele Buffo è stata conferita la firma per tutti gli atti ed affari di ordinaria amministrazione con procura relativa.

Dr. Cesare Michele Buffo

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA — S.A.I.S.

Società per azioni; sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale Scellini E.A. 6.000.000.

Dal verbale di adunanza 19 aprile 1950 del Consiglio di amministrazione della detta società (depositato in atti del sottoscritto notaio Dr. Luigi Cassanella residente in Genova in data 24 maggio 1950 e qui registrato li 26 successivo) risulta:

1. — che i Dirigenti, Dr. Celestino Gandolfi, incaricato dei Servizi Agrari della società in Somalia e l'Ing. Giacomo Rambelli, incaricato dei Servizi Industriali hanno dichiarato di rinunciare ai suddetti Uffici.

2. — Che il Consiglio considerate la necessità di provvedere alla loro sostituzione ha deliberato:

a) di nominare il Dr. Ferdinando BIGI laureato in agraria, a Dirigente dei Servizi Agrari della Società in Somalia, con i poteri e facoltà inerenti al suo ufficio, con le modalità ed alle condizioni già fissate dal Presidente;

b) di nominare il Dr. Girolamo REGGIANI laureato in chimica industriale, a Dirigente dei Servizi industriali della Società con i poteri e facoltà inerenti al suo ufficio;

c) di affidare al Dr. Ferdinando BIGI ed al Dr. Girolamo REGGIANI, i poteri necessari all'espletamento dello ufficio ad essi demandato, con facoltà a ciascuno di essi in caso di assenza od impedimento del Direttore Generale, di firmare a nome e per conto della società, congiuntamente insieme, oppure congiuntamente al Procuratore della Società, Agr. Alberto Balbo, tutte le pratiche ed atti di ordinaria amministrazione, compreso la emissione di assegni e cheques sui c/c/ disponibili della società presso Banche e Banchieri in Somalia, con facoltà anche di apporre la firma di girata per l'incasso di assegni e cheques all'ordine della società.

Genova li 25 maggio 1950.

f.to Luigi Cassanello Notaro

Si legalizza la firma del Dr. Luigi Cassanello Notaro.

Dal Tribunale Civile e Penale di Genova li 29-5-1950.

IL CANCELLIERE DELEGATO

Il Cancelliere

f.to Massimiliano Castellano

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

IL CANCELLIERE DELL'INTESTATO UFFICIO

C E R T I F I C A

che la Società Agricoltori Giuba (S.A.G.) con istanza in data 15-1-1950, ha chiesto l'ammortamento di 5 certificati azionari nominativi della Società Agricoltori Giuba, numeri 31-33-180 e 181 emessi i primi tre in data 1-8-1947 e gli altri due in data 5-9-1947 "interamente liberati" di cui è stato denunciato il furto in occasione dei noti fatti dell'11-1-1948, ed è stata fatta regolare opposizione alla disponibilità dei certificati stessi da parte dell'eventuale detentore ed al pagamento dei dividendi.

Si diffidano gli eventuali detentori dei certificati di cui sopra a fare opposizione nei termini di legge dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Somalia, trascorso il quale i certificati azionari sono ammortizzati.

Mogadiscio, 31 maggio 1950.

IL CANCELLIERE


R. Vieri

ERRATA CORRIGE.

Nell'ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950, pubblicata sul supplemento n. 2 al "BOLLETTINO UFFICIALE" n. 2 del 24 maggio 1950, alla pagina 48, articolo 5, nel 1° rigo del secondo capoverso della tabella, la parola "Jusbasci" va sostituita con la parola "Bulucbasci".

20 MAGGIO 1950

~~IN FIDELIUS~~



Ufficio doganale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 16 Giugno 1950

Supplemento N. 1 al N. 3

SOMMARIO

PARTE PRIMA

	Pag.
ORDINANZA N. 26 rep. del 20 maggio 1950: istituzione del Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli	73
DECRETO N. 27 rep. del 22 maggio 1950: incarico delle funzioni di rappresentante del Pubblico Ministero, presso l'ufficio del Giudice della Somalia, al Procuratore Militare della Repubblica	73
DECRETO N. 28 rep. del 5 giugno 1950: prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette	74
ORDINANZA N. 29 rep. dell'8 giugno 1950: condono di pene detentive	75
DECRETO N. 30 rep. del 10 giugno 1950: commissione esaminatrice degli esami di abilitazione magistrale	76
ORDINANZA N. 31 rep. del 9 giugno 1950: disposizioni relative alla proroga delle locazioni, agli sfratti ed alle pigioni	76

PARTE SECONDA

Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia-Sud (SAICES). Nomina delle cariche sociali	80
Società Agricola Italo-Somala (S.A.I.S.). Nomina di due dirigenti	80
Società Agricoltori Giuba (S.A.G.). Ammortamento di certificati azionari nominativi	81



PARTE PRIMA

ORDINANZA N. 26 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 8 del 12 aprile 1950 sull'ordinamento amministrativo del Territorio della Somalia;

ORDINA

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1950 è istituito il Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli, con sede a Merca.

Il predetto Commissariato è suddiviso nelle seguenti Residenze:

Residenza di Merca

Residenza di Brava.

Art. 2.

Le Residenze di Merca e di Brava, già comprese nella circoscrizione territoriale del Commissariato Regionale del Benadir, entrano pertanto a far parte, dalla data di decorrenza di cui all'art. 1, della circoscrizione territoriale del Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli.

Mogadiscio, 20 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 27 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 7 del 12 aprile 1950 contenente disposizioni per la provvisoria integrazione e per l'aggiornamento delle norme vigenti nel

CONSIDERATO che non è stato ancora provveduto a destinare in Somalia apposito magistrato dell'ordine giudiziario, quale rappresentante del Pubblico Ministero;

RITENUTO che, in relazione alle esigenze del servizio ed al numero eccezionalmente elevato dei procedimenti penali, non è possibile affidare le funzioni di rappresentante del Pubblico Ministero al vice giudice NAVE Dr. Salvatore, il quale deve coadiuvare il Giudice della Somalia nelle sue funzioni e che, pertanto, a norma dell'art. 53 dell'Ordinamento Giudiziario, in mancanza di altro vice-giudice, è necessario incaricare delle funzioni di rappresentante del Pubblico Ministero il Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare della Somalia;

DECRETA

A decorrere dal 22 maggio 1950 il Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare della Somalia è chiamato temporaneamente a sostituire il rappresentante del Pubblico Ministero presso l'ufficio del Giudice della Somalia.

Mogadiscio, 22 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 28 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la propria disposizione n. 7118 AA. FF. del 1° aprile 1950 relativa al Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel Territorio della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di determinare i prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di prossima immissione sul mercato;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette "COLOMBO";

CONSIDERATA l'opportunità di eliminare dalla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico alcuni tipi di sigarette inglesi la cui scorta può ritenersi esaurita;

DECRETA

1. — I prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di prossima

Sigarette "ROSA D'ORIENTE" al Kg So. 100 cioè So. 0,10 al pezzo.
Sigarette "STOP" al Kg. So. 90 cioè So. 0,09 al pezzo.

2. — Il prezzo delle sigarette "COLOMBO" viene elevato a So. 80 al Kg.,
cioè So. 0,08 al pezzo;

3. — I seguenti tipi di sigarette inglesi sono radiati dalla tariffa dei prezzi
di vendita al pubblico dei generi di Monopolio:

"Maspero Turkish — Churchman's N. 1 — Player's N. 3 — Capstan N/C
Med. — Matinee — Player's N/C Med. — Senior Service — Releigh — Gold
Flake — Wild Woodbine — Embassy — Honeydew — Etoile.

4. — Il presente Decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblica-
zione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 5 giugno 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 29 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12:

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31
marzo 1950;

Considerata l'opportunità, in occasione dell'assunzione da parte dell'Italia
dell'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, di disporre un atto di clemenza
a favore di coloro che abbiano commesso reati anteriormente al 1° aprile 1950;

In virtù dei poteri conferitigli;

ORDINA

Sono condonate le pene detentive non superiori ad anni due e di altrettanto
sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere per i reati commessi, nel
Territorio della Somalia, anteriormente alla data del 1° aprile 1950.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Mogadiscio 8 giugno 1950.

L'AMMINISTRATORE

DECRETO N. 30 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la conforme autorizzazione del Ministero data con telegramma:

DECRETA

E' indetta per il mese di giugno corrente anno una sessione straordinaria d'esami d'abilitazione magistrale in Mogadiscio.

La commissione esaminatrice sarà così costituita:

Dr. Prof. Cacciapuoti Raffaele	— presidente ed esaminatore per scienze
Dr. Prof. Villoresi Mario	— vice presidente ed esaminatore per Lettere, Italiano e Pedagogia.
Dr. Prof. Greco Vincenzo	— vice presidente esaminatore per Lettere e Latino.
Dr. Ing. Garino Giammarco	— per Matematica.
Dr. Troise Francesco	— „ Storia.
Dr. Plastino Luciana	— „ Musica.
Geom. Bertani Veglio	— „ Disegno.
Prof. Amoroso Fulvio	— „ Ginnastica.

La commissione giudicherà in via preliminare dell'ammissione dei candidati alle prove d'esame.

Mogadiscio, 10 giugno 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
GORINI

ORDINANZA N. 31 rep

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di disciplinare le locazioni di immo-

ORDINA

CAPO I.

Disposizioni relative alla proroga delle locazioni ed agli sfratti.

Art. 1.

L'affittuario di un immobile urbano destinato ad abitazione o ad altri usi ha diritto, relativamente alle locazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, alla proroga del contratto fino al 31 dicembre 1950, quand'anche il termine fissato in detto contratto venga a scadere prima di questa data.

Tale diritto spetta all'affittuario sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quando anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Art. 2.

Nessuna azione per il rilascio di un immobile potrà essere promossa fino alla data del 31 dicembre 1950, se non nei casi previsti dagli Artt. 3 e 4 della presente Ordinanza.

Art. 3.

Se l'immobile è destinato ad uso di abitazione, l'inquilino non ha diritto alla proroga o decade da essa:

- a) quando è in mora nel pagamento della pigione, o in caso di grave inadempienza;
- b) quando il locatore dimostra di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente;
- c) quando l'inquilino ha trasferito altrove la sua abitazione.

Art. 4.

Se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore non ha diritto alla proroga o decade da essa:

- a) quando è in mora nel pagamento della pigione o in caso di grave inadempienza;
- b) quando ha cessato di svolgere nell'immobile l'attività alla quale serviva l'immobile stesso, salvo che per inderogabili esigenze sia stato costretto ad adibirlo ad abitazione propria.

Art. 5.

La sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile per la necessità del locatore, perde la sua efficacia se l'immobile stesso è locato ad altro conduttore, o se il locatore si procura altro immobile, sempre che il conduttore sia ancora nel possesso della cosa locata.

Attorno non ha tale possesso, il locatore che senza giustificato mo-

è tenuto al risarcimento dei danni; esso è tenuto altresì a riammettere il conduttore nel possesso della cosa locata, qualora questi non sia riuscito a sistemarsi in altro immobile, semprechè nel possesso della cosa locata non sia stato immesso un altro conduttore il quale ignorasse la situazione precedente.

Il locatore, che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità prevista dalla lettera b) dell'art. 3 è punito con un'ammenda fino a 1.000 somali.

Art. 6.

Il giudice competente, su istanza del locatore, sentito il conduttore, con la massima celerità di procedura e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, stabilisce il giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile, con decreto scritto in margine o in calce al titolo in base a cui si procede.

L'esecuzione deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla data del decreto, se il rilascio è disposto per inadempienza del conduttore. Negli altri casi il giudice valuterà le particolari circostanze di fatto.

Il decreto previsto dal presente articolo non è soggetto ad alcun gravame. Tuttavia lo sfratto può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a tre mesi, se gravi circostanze lo esigono, e semprechè, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata.

Durante la proroga dello sfratto il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione non fosse risolto, sotto pena di decadenza dalla proroga concessa.

Art. 7.

Nella sentenza o nell'ordinanza che dispone il rilascio, per morosità, di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziarie.

La sentenza o l'ordinanza perde la sua efficacia qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.

Il termine suddetto non può essere superiore di un mese.

Art. 8.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai giudizi in corso alla data della presente Ordinanza.

CAPO II.

Disposizioni relative alle pigioni.

Art. 9.

Le pigioni dovute per locazione di immobili, adibiti ad uso di abitazione o ad uso diverso non possono essere aumentate, quand'anche un altro conduttore sia succeduto o succeda nel godimento di un immobile, senza che, su richiesta del locatore, si sia in merito pronunciata la Commissione.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno I

Mogadiscio, 1° Luglio 1950

N. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

- DECRETO N. 32 rep. del 16 giugno 1950: determinazione dei diritti di monopolio per l'importazione in Somalia dei tabacchi e dei fiammiferi occorrenti al consumo personale dei viaggiatori 84
- DECRETO N. 33 rep. del 1° luglio 1950: nomina degli assessori presso la Corte di Assise della Somalia per il 1950 84
- DECRETO N. 34 rep. del 25 giugno 1950: nomina della Commissione, per la determinazione e la revisione delle pigioni prevista dalla Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 87
- ORDINANZA N. 35 rep. dell'8 giugno 1950: Disciplina delle operazioni in cambi e dei rapporti commerciali con l'Estero 88
- AVVISO dell' A.F.I.S. del 18 giugno 1950: determinazione delle valute specificate 89

PARTE SECONDA

- Ufficio del Giudice della Somalia: estratto di sentenza di fallimento ad istanza del fallito 90
- Società Anonima «Somalia - Società di navigazione bananiere»: estratto di atto costitutivo 90
- Cooperativa edilizia «Mogadiscio»: estratto di atto costitutivo. 91
- Società Commerciale Italo-Somala (S.C.I.S.): estratto dal verbale n. 7 del 26 maggio 1950 92
- Avviso ad opponendum relativo alla richiesta del Dr. GARINO Mario per concessione di terreno in Mogadiscio, a scopo edilizio 92

PARTE PRIMA

DECRETO n. 32 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria « disposizione » n. 7118 AA. FF. del 1° aprile 1950, riguardante il monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi in Somalia;

RAVVISATA la necessità di determinare i diritti di monopolio per l'importazione dei tabacchi e dei fiammiferi per il consumo personale dei viaggiatori, in aggiunta al normale dazio doganale;

DECRETA

1) — E' consentita ai viaggiatori che entrano in Somalia l'importazione, per uso personale, di tabacco lavorato per non oltre Kg. 1, e di fiammiferi per non oltre 1000 pezzi, previo pagamento di un diritto di monopolio, da riscuotere, in aggiunta al dazio doganale, nelle seguenti misure:

- a) tabacco lavorato in sigari e sigarette: So. 75 al Kg.;
- b) tabacco lavorato in altro modo: So. 50 al Kg.;
- c) fiammiferi: So. 1 per mille pezzi.

2) — Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 16 giugno 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 33 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 7 in data 12 aprile 1950, contenente disposizioni per la provvisoria integrazione e l'aggiornamento delle norme nel Territorio in materia giudiziaria;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina degli assessori della Corte d'Assise per l'anno giudiziario in corso, a norma dell'art. 14 dell'Ordinamento Giudiziario;

DECRETA

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1950 sono nominati assessori presso la Corte d'Assise della Somalia i seguenti cittadini italiani ed i seguenti somali:

Residenti nel Commissariato del Benadir:

ITALIANI

Bacchelli Dott. Giulio	Guerci Sig. Ernesto
Campani Rag. Guido	Gulinelli Ing. Mario
Gatti Sig. Pietro	Montanaro Rag. Ugo
Gentilini Dott. Italo	Muttoni Dott. Angelo
Giurli Sig. Lindo	Ottaviani Rag. Cesare
Grassi Sig. E. M.	Rovida Dott. Tinuccio
Grosso Sig. Guglielmo	Villoresi Prof. Mario

SOMALI

Islao Omar Ali — Iacub
Iasin Ali Sciarmache — Osman Mohamud
Hagi Mohamed Abdulla — Omar Mohamud
Cav. Hagi Hersi Gurei — Averghedir, Saad
Islao Omar Colmie — Averghedir, Suleiman
Ali Giumale — Abgal, Matan
Scek Abduliahi Mohamed — Beghedì
Cav. Ahmed Gioule — Murosada
Maie Osman — Scascetti
Scek Mohamed Abucar — Rer Magno
Cav. Hersi Farah — Meheri
Abucar Hagi Alio — Dafet Erbo (D.M.)
Scerif Omar Abo Imanchio — Asceraf
Calif Mohamed Aves — Calamasciubo
Ali Hassan — Murosada
Iole Muallim — Abgal, Daud
Ahmed Mohamed (Finanza) — Abgal, Eli Omar
Aquad Mohamed — Dir
Guled Mohamed Giama — Omar Mohamud
Au Maie Ahmed — Amudi
Mursal Mohamed — Indar

Residenti nel territorio del Commissariato della Migiurtinia:

ITALIANI

Ciccio Magg. Salvatore	Leoni Sig. Girolamo
Arioli Cap. Averardo	Sposato Sig. Solomon

SOMALI

Osman Ahmed — Osman Mahamud
Mohamed Ali Samantar — Osman Mohamud
Farah Mohamed — Ali Gibrail
Ibrahim Hasan — Descisce
Giaffar Mohamed — Osman Mohamud

Residenti nel Commissariato Regionale del Mudug:

ITALIANI

Marano Ing. Giuseppe Prozzo Ten. Ruggero
Vasile Cap. Giuseppe Curcio Rubertini Ten. Muzio

SOMALI

Hussein Elmi —
Aden Abdulle — Udegien
Muallim Hussein Hagi Barre — Scekaì Lobogè
Musa Samantar — Osman Mohamud
Mahamud Oloò Abdi — Aer

Residenti nel Commissariato Regionale dell'Alto Giuba:

ITALIANI

Sobrero Dott. Lorenzo Mattinò Rag. Ambrogio

SOMALI

Scek Aden Muallim Omar — Ghelidie
Mustafà Scek Hasan — Harien
Scek Abdurəman Ahmed — Gassardubble
Aden Alio — Hádamo
Scek Aden Muallim — Elai Nassie Gomanle

Residenti nel Commissariato Regionale del Basso Giuba.

ITALIANI

Gallotti Sig. Marcello Dogliani Geom. Giovanni

SOMALI

Hagi Hussen Bogò — Dolbohanta
Ahmed Mohamed — Uarsengheli
Santur Gollo — Ogaden
Mohamed Calif — Scekal, Rer Au Cutub
Aden Ghedi — Bartirè

Residenti nel Commissariato Regionale del Basso Giubi Scebeli

ITALIANI

Fanti Geom. Alberto
Lombardi Comm. Alessandro
Elia Col. Erberto

SOMALI

Comm. Abduraman Ali Issa — Sultano dei Bimal
Islao Osman Nur — Abgal
Scek Mohamed Scek Saïdi — Duruyba
Scerif Ahmed Abdalla — Asceraf
Aba Ali Aba Nur — Hattimi.

Mogadiscio, li 1° luglio 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 34 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la propria ordinanza n. 31 in data 9 giugno colla quale sono state emanate disposizioni relative alle locazioni di immobili urbani in Somalia;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione prevista dall'art. 10 della citata ordinanza;

VISTA la lettera n. 817 in data 26 giugno 1950 della Camera di Commercio con cui vengono proposti i nominativi dei rappresentanti delle categorie dei locatori e dei conduttori;

DECRETA

La Commissione per la determinazione e la revisione delle pigioni prevista dalla disposizione citata nelle premesse, è così composta:

Dott. Carlo Gentilucci — Giudice della Somalia — Presidente
Ing. Luigi Della Fontana — dell'Ufficio OO. PP. — Membro
Ing. Alberto Collanovich — dell'Ufficio OO. PP. — Membro
Geom. Genesisio Ciccotti — Membro
Sig. Aldo Oddone — Membro

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell' A.F.I.S.

Mogadiscio, li 25 giugno 1950.

p. L'AMMINISTRATORE

ORDINANZA n. 35 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L' AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTO il Proclama n. 4 del 1949, relativo al controllo dei cambi;

CONSIDERATA la necessità di modificare il Proclama predetto, in relazione alla introduzione della nuova moneta « Somalo », al fine di disciplinare le operazioni in cambi e quanto altro si attiene ai rapporti commerciali con l'estero;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1

La disciplina in Somalia delle operazioni in cambi e di quanto altro si attiene ai rapporti commerciali con l'estero è attribuita all'Ufficio valute e commercio estero.

Art. 2.

Per l'esercizio delle operazioni in cambi, è istituito presso la Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — un « conto di gestione valutaria ». All'amministrazione di esso provvede l'Ufficio di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Alla Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — possono essere delegate funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni valutarie.

Art. 4.

La Filiale di Mogadiscio della Banca d'Italia è autorizzata ad acquistare e vendere valuta, crediti e titoli esteri su disposizione e per conto dell'Ufficio valute e commercio estero.

La detta Filiale può anche nominare sue agenti Banche o filiali di Banche operanti in Somalia, abilitandole alle operazioni di cui al primo comma.

Art. 5.

Gli articoli 8 e 9 del Proclama n. 4 del 1949 della cessata Amministrazione britannica e qualsiasi riferimento in esso contenuto ai territori elencati sono soppressi.

Sono altresì soppressi il sotto articolo (2) lettere a) e b) dell'art. 6 e il sotto articolo (3) dell'art. 7 del Proclama medesimo.

Art. 6.

I riferimenti contenuti nel citato Proclama n. 4 del 1949 vanno intesi come annesso indicati:

— Controllore della Finanza e Contabilità: Ufficio valute e commercio estero;

— Barclays Bank (Dominion, Colonial and Overseas) di Mogadiscio: Banca d'Italia di Mogadiscio e Banche o filiali di Banche da essa autorizzate;

— Provincial Commissioner and District Commissioner: rispettivamente Commissario e Residente.

— 100 Scellini East Africa = 100 Somali.

Art. 7.

Sino al completamento delle operazioni di cambio di cui all'Ordinanza n. 17 del 16 maggio 1950, lo scellino East Africa e la Lira italiana sono oggetti alle vigenti disposizioni sulla disciplina dei cambi limitatamente alle transazioni con l'estero.

Successivamente alla data predetta lo scellino E. A. e la Lira italiana saranno sottoposti alle disposizioni medesime per ogni e qualsiasi effetto.

Art. 8.

Con successivi provvedimenti saranno emanate le disposizioni regolamentari e impartite le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Art. 9.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 8 giugno 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

AVVISO

Ai sensi dell'Art. 2 del Proclama del 1949 della cessata Amministrazione britannica, relativo al controllo sul cambio delle valute, ho determinato che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, vanno considerate valute specificate tutte le valute all'infuori del somalo.

Possono essere liberamente negoziate, al tasso di cambio corrente al momento dell'offerta, le valute, ivi comprese le banconote, direttamente trasferibili, attualmente franco svizzero e dollaro USA, nonché, con esclusione delle banconote, la sterlina e le valute ad essa collegate. Le valute e le banconote non ammesse alla libera negoziazione saranno negoziate successivamente al loro realizzo su un terzo mercato.

Mogadiscio, li 8 giugno 1950

L'AMMINISTRATORE
Fornari

PARTE SECONDA

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO SENTENZA FALLIMENTO AD ISTANZA DEL FALLITO

Con sentenza di questo Giudice in data 14-6-1950, è stato dichiarato il fallimento del Sig. **ABBONIZIO** Antonio di Paolo, esercente di attività di autotrasportatore in Mogadiscio.

E' stato nominato a curatore del fallimento il Ragioniere **ROSSATI** Anacleto di Nello di Mogadiscio.

E' stata determinata al 15 dicembre 1949 la data di cessazione dei pagamenti.

E' stato stabilito il termine di un mese dalla data di questa sentenza, per la presentazione in Cancelleria delle dichiarazioni di credito e titoli dai quali queste derivano.

E' stato determinato che la chiusura del verbale di verificaione dei crediti debba aver luogo in questo Ufficio alle ore 9 del giorno 2 agosto 1950.

Mogadiscio, 14 giugno 1950.

IL CANCELLIERE
B. Vieri

SOC. AN. « SOMALIA SOCIETA' DI NAVIGAZIONE BANANIERE » (BANANIERE SOMALE)

ESTRATTO DI ATTO COSTITUTIVO

Con att. N. 5214 di Repertorio ff. Notaio della Somalia Amoroso Fulvio, in data 7 giugno 1950, registrato in Mogadiscio il 12-6-1950 al n. 129 Mod. I - Vol. I. Atti pubblici con So. 109,04, omologato dal Giudice della Somalia con Decreto in data 20-6-1950 si è costituita la Società Anonima per azioni denominata « **SOMALIA SOCIETA' DI NAVIGAZIONE BANANIERE** » (Bananiere Somale) con sede in Mogadiscio - capitale sociale So. 12.000/- avente per oggetto qualsiasi operazione industriale e commerciale, in particolare l'acquisto, la vendita, la costruzione e l'esercizio di navi, in qualunque forma, sia per conto proprio che di terzi,

sia proprie che prese a noleggio, per la navigazione marittima fluviale, nonché ogni genere di trasporto con qualunque mezzo, forniture di bordo, rappresentanze ed agenzie marittime, fluviali, di assicurazione, e di Compagnie e Società di trasporti; esercizio di servizio e di linee di navigazione e di servizi sussidiari; approvvigionamenti, appalti in genere. Essa potrà compiere operazioni commerciali anche di importazione e di esportazione, industriali e finanziarie di mediatoato, così come potrà assumere e dare interessenze e partecipazioni in Società costituite o da costituirsi, nonché in imprese avendo un'oggetto comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.

La Società ha la durata di anni 40, scadrà il 31-12-1990 e potrà essere prorogata uno o più volte, escluso il diritto di recesso dei dissenzienti come da art. 3 dello Statuto Sociale.

Il Primo Consiglio di Amministrazione è così composto:

RISSO Gr. Uff. Ernesto — Presidente
MARSANO Andrea — Amministratore Delegato
MARSANO William — Consigliere
RAMBELLI Ing. Giacinto — Consigliere
NEGROTTO CAMBIASO Marchese Avv. Ademaro — Consigliere

Sindaci effettivi:

Rag. TURRIN Pergentino — Presidente del Collegio Sindacale
Dott. KAUTEN Giovanni — Sindaco
Cav. FERRARI Giulio Cesare — Sindaco

Sindaci supplenti:

GOTI Icilio e PIVA Rag. Luigi

La firma sociale spetta al Presidente .

Mogadiscio, 24 giugno 1950.

IL CANCELLIERE
B. Vieri

COOPERATIVA EDILIZIA — MOGADISCIO

ESTRATTO DI ATTO COSTITUTIVO

Con atto N. 4883 di Repertorio ff. Notaio della Somalia Amoroso Fulvio in data 27-2-1950 e con atto aggiuntivo N. 5160 di Repertorio ff. Notaio della Somalia Amoroso Fulvio in data 24-5-1950, entrambi registrati a Mogadiscio ed omologati dal Giudice della Somalia, con decreto in data 3-6-1950 si è costituita la S. A. «Cooperativa Edilizia di Mogadiscio» con sede in Mogadiscio e con capitale illimitato avente per oggetto. A) Costruire alle migliori condizioni uno o più fabbricati centrali in Mogadiscio, su terreno da chiedere in concessione al Governo od altro Ente autorizzato, e da essere adibiti ad uso negozio ed uffici od abitazione

per i soci, sotto forma di comproprietà definitiva e di affitto temporaneo sempre però escluso ogni scopo speculativo.

B) Eventualmente costruire alle migliori condizioni altri fabbricati di tipo villette.

La Società sarà duratura sino al 26-2-1955.

Il Primo Consiglio di Amministrazione è così composto:

Presidente Garino Dott. Mario

Vice Presidente Saccani Attilio

Segretario Cassiere Porro Giuseppe.

Sindaci effettivi:

Presidente del Collegio Bottacin Antonio

Sindaco Del Rossi Rag. Mario

Sindaco Berri Cristoforo

Sindaco supplente Gilberti Giovanni

La firma sociale spetta al Presidente.

Mogadiscio, 10 giugno 1950.

IL CANCELLIERE

B. Vieri

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA — S.C.I.S. ANONIMA
con sede in Mogadiscio

**Estratto dal Verbale N. 7 della seduta del Consiglio della S.C.I.S.,
tenutasi addì 26 maggio, nella Sede Sociale, in Mogadiscio.**

OMISSIS

Oggetto II — Procura al Dott. KAUTEN — Il Consiglio delibera di dare procura speciale al Dott. Giovanni KAUTEN, per esigere e riscuotere crediti di qualunque importo, sia in contanti, sia mediante assegni bancari o cambiari, per conto della Società Commerciale Italo Somala; incassare svincolare o ritirare qualunque somma, anche se dovuta in forma di cambiali, titoli e valori; ritirare e svincolare depositi cauzionali, vaglia postali e telegrafici, pacchi, oggetti, merci a qualunque titolo spettanti o dovuti alla Società, sia da privati, sia da enti pubblici, istituti di credito, comprese la tesoreria dello stato e l'amministrazione fiduciaria italiana per la Somalia, nonchè il commissariato militare; rilasciare delle somme, titoli, oggetti, merci, ecc. ritirati o incassati, quietanza o ricevuta in nome e per conto della Società; firmare la corrispondenza ordinaria della Società.

Il Consiglio, richiamando e confermando la deliberazione presa nell'adunanza del 15 marzo 1949, delibera che sia data al suddetto Dott. Giovanni KAUTEN la facoltà di firma congiuntamente ad un Amministratore per tutti gli atti non compresi nella procura speciale di cui sopra.

OMISSIS

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Luigi Bruno

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ernesto Rizzo

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 27 aprile c. a. il Dr. GARINO Mario ha richiesto di ottenere in concessione, a scopo edilizio, un appezzamento di terreno, sito in Mogadiscio, con fronte sul Corso Vittorio Emanuele per m. 25,50 a partire dal limite Nord del cortile ove ha sede la Stazione Centrale di Polizia, con profondità sulla normale a detto fronte di m. 40.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. Il Direttore degli AA. CC. e PP.
f.to Lepori

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 20 Luglio 1950

Supplemento N. 2 al N. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZA N. 40 rep. del 17 luglio 1950: concessione di amnistia . . . 106

PARTE SECONDA

ORDINANZA N. 40 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATA l'opportunità di concedere in occasione della solennità della fine del Ramadan un provvedimento di generale clemenza allo scopo di contribuire alla completa pacificazione degli animi;

ORDINA

Art. 1.

E' concessa amnistia per tutti i reati politici, commessi nel territorio durante o dopo il passaggio dei poteri e fino alla data della presente ordinanza.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 17 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 16 Luglio 1950

Supplemento N. 1 al N. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Pag.

- DECRETO N. 36 rep. del 10 luglio 1950: determinazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette estere e modifica dell'aggio di rivendita stabilito dalla "disposizione" n. 7118 AA. FF. del 1° aprile 1950 94
- DECRETO N. 37 rep. del 14 luglio 1950: determinazione del termine di presentazione delle denunce relative alla contribuzione sul reddito per l'anno 1949-50 o per gli anni di tassazione anteriori 94
- ORDINANZA N. 38 rep. del 14 luglio 1950: norme per adeguare le tasse sugli affari, in lire italiane, al « somalo » ed al rapporto dei valori monetari attuali 95
- DECRETO N. 39 rep. del 15 luglio 1950: tariffe telegrafiche per l'Estero, per l'interno e per l'Italia; tariffe per servizi speciali ed accessori 98

PARTE SECONDA

PARTE PRIMA

DECRETO N. 36 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;

VISTA la propria "disposizione" n. 7118 AA. FF. del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel territorio della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di determinare i prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di prossima immissione sul mercato;

CONSIDERATA la necessità di adeguare l'aggio di rivendita alla tariffa di vendita al pubblico delle sigarette non provenienti dal Monopolio Italiano;

DECRETA

1) — I prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di prossima immissione sul mercato sono fissati come segue:

PRODOTTI INGLESI.

Sigarette "Maspero Turkish"	al Kg. So. 160 cioè So. 0,16	al pezzo
» "Churchman's N. 1"	» » » 145 » » 0,145	» »
» "Player's N. 3"	» » » 145 » » 0,145	» »
» "Player's Med. N/C"	» » » 130 » » 0,13	» »

2) — A parziale modifica del punto 4 della "disposizione" n. 7118 AA. FF. del 1° aprile 1950, l'aggio da corrispondersi ai rivenditori per la vendita delle sigarette non provenienti dal Monopolio Italiano, è fissato nella misura del 6%.

3) — Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 10 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 37 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Proclama n. 8 del 12 agosto 1944, relativo alla contribuzione sul reddito;

RICONOSCIUTA l'opportunità di facilitare agli interessati la regolarizzazione della loro posizione tributaria;

DECRETA

Ai contribuenti che abbiano omissso di presentare per l'anno di tassazione 1949 - 1950, (esercizio finanziario 1948 - 1949), o per gli anni di tassazione anteriori, la denuncia prescritta dall'art. 21, paragrafo 2 (b), del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944, relativo alla contribuzione sul reddito, è consentito di regolarizzare la loro posizione tributaria entro e non oltre il giorno 30 settembre 1950.

Coloro che provvederanno a presentare le denunce entro il termine suddetto non saranno assoggettati alla soprattassa di cui all'art. 40, paragrafo (1), del Proclama sopracitato.

Mogadiscio, li 14 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 38 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili nel territorio della Somalia:

Il D. G. G. 22 dicembre 1938, n. 1454, sulla istituzione della carta bollata filigranata e sulla unificazione e riforma delle tasse sugli affari in A. O. I. e le successive modificazioni, di cui al D. G. G. 24 agosto 1939, n. 766;

La legge 8 luglio 1929, n. 1158, estesa alla Somalia con R. D. 19 maggio 1939, n. 436, relativa alla imposta di registro dovuta sugli atti di trasferimento di motocicli, motocarrozette ed autoveicoli in genere;

Il Proclama n. 10 del 1942, in materia di tasse sul bollo, l'Annunzio n. 123 del 1946, relativo a tasse in materia di circolazione degli autoveicoli e l'Annunzio n. 77, del 1949, relativo alla tassa di concessione governativa per licenze di porto d'armi, emanati dall'Autorità Britannica;

VISTE le proprie Ordinanze n. 14 e n. 17, in data 16 maggio 1950, concernenti rispettivamente la istituzione per il territorio della Somalia della nuova moneta denominata "somalo" e la regolamentazione del cambio di essa con la Scellino Est-Africa e con la Lira Italiana;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza, in attesa del riassetto della legislazione in materia di tasse sugli affari, di emanare norme per l'adeguamento delle tasse fisse in lire italiane, alla moneta istituita in questo Territorio;

RITENUTO che per alcune voci della tariffa del bollo è opportuno non apportare aumenti a quella vigente; nel mentre si ravvisa la necessità di adeguare le altre voci della tariffa delle tasse sugli affari al rapporto dei valori monetari attuali;

ORDINA

Art. 1.

Sono abrogate le seguenti disposizioni emanate dall'Autorità Britannica:

— Proclama n. 10 del 1942, (Diritti di bollo);

— Annunzio n. 123 del 1946, limitatamente alla parte concernente le tasse di circolazione autoveicoli;

— Annunzio n. 77 del 1949, sulla tassa di concessione governativa per licenza di porto d'armi.

In materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si osserveranno le norme di cui al D. G. G. 22 dicembre 1938, n. 1454, e successive modificazioni, salvo le varianti contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

La tariffa degli atti per i quali è prescritto l'uso della carta bollata sarà adeguata ai valori monetari attuali, moltiplicando per venti l'importo della tariffa espressa in lire, ragguagliandola al "somalo" in base al rapporto di lire cento per un "somalo".

Art. 3.

Le tasse graduali di bollo, dovute in base alla tariffa relativa alle cambiali ed altri effetti di commercio, stabilite a norma dell'art. 8 del D. G. G. 22 dicembre 1938, n. 1454, vengono fissate in tre volte quelle in vigore alla data della occupazione militare britannica, riducendo così quelle attualmente in atto. Il ragguaglio in "somali" sarà effettuato in base al rapporto di un "somalo" per cento lire italiane. Ai fini della determinazione dell'ammontare della tassa dovuta, dovrà effettuarsi l'arrotondamento di cento somali per gli effetti d'importo superiore a cento "somali".

Art. 4.

Le tasse di bollo dovute per il rilascio di note, conti e fatture, nonché per bollo di quietanza, sono adeguate nella nuova moneta, come segue:

A) Nei rapporti comuni:

a) fino a So. 1 esente

b) fino a So. 100 0,20

c) superiore a So. 100 0,20 per ogni 100 "somali" e frazione di 100 somali col massimo di So. 30.

B) nei rapporti tra l'Amministrazione ed i propri dipendenti:

le stesse tasse ridotte a metà.

Art. 5.

Le tasse di circolazione dei motocicli e motocarrozzette, delle autovetture ed autobus adibiti al trasporto di persone, degli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi per il trasporto di merci, previste dagli art. 52 e 53 del D. G. G. 22 dicembre 1938, n. 1454, pure espresse in lire italiane, saranno adeguate moltiplicando per il coefficiente venti l'importo delle voci della tariffa in lire italiane, e ragguagliandole in "somali" in base al rapporto di cento lire per un "somalo".

Art. 6.

Tutte le altre tasse ed imposte espresse in misura fissa in lire italiane saranno adeguate moltiplicando per il coefficiente trenta l'importo delle singole voci della tariffa in lire e riducendolo in "somali" in base al rapporto di 100 lire per un "somalo". Il predetto adeguamento in "somali" sarà applicato anche alle pene pecuniarie ed alle penalità comunque espresse in misura fissa, o con un minimo stabilito in misura fissa.

Art. 7.

L'imposta fissa di registro dovuta sugli atti di trasferimento di motocicli, motocarrozzette, trattrici agricole, automobili, autoveicoli industriali e rimorchi, fissata dall'art. 2 della legge 8 luglio 1929, n. 1158, estesa alla Somalia con R. D. 19 maggio 1939, n. 436, sarà riscossa applicando lo stesso adeguamento di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

Il limite minimo stabilito dall'art. 25 del D. G. G. 22 dicembre 1938, n. 1454, per la esenzione della registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti verbali di appalto e di forniture di qualsiasi genere, nonchè dei prolungamenti e delle cessioni di essi, viene elevato a So. 2.500.

Art. 9.

La riscossione delle tasse di concessione governativa verrà effettuata, di regola, mediante applicazione di marche da bollo, di numero non superiore a sei, dalle Autorità e dagli Uffici che provvedono al rilascio delle licenze, delle autorizzazioni e degli atti soggetti a tale tributo; e mediante rilascio di bollette di riscossione in tutti gli altri casi. Per le iscrizioni negli Albi Professionali, oppure nei registri esistenti presso l'Autorità Giudiziaria, la Camera di Commercio ed altri Enti, la tassa, a cura delle stesse Autorità che devono provvedere in merito, dovrà essere riscossa mediante applicazione di marche apposte ed annullate a margine del foglio contenente la istanza dell'interessato.

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 21 del D. G. G. 22 dicembre 1938, n. 1450, è

Con effetto dal 1° aprile 1950, l'aggio sulla rivendita dei valori bollati spettante ai cancellieri giudiziari, ai funzionari ed impiegati dell'A.F.I.S. e delle Amministrazioni Municipali, ai gestori degli Uffici Tasse Affari e a tutti gli altri rivenditori secondari, resta fissato come segue:

- a) cancellieri giudiziari, funzionari ed impiegati dell'A.F.I.S. e delle Amministrazioni Municipali 1% ;
- b) gestori degli Uffici Tasse Affari 0,75% ;
- c) rivenditori privati autorizzati 3%.

L'aggio in questione sarà liquidato all'atto di ogni singolo prelevamento.

Art. 11.

E' consentita, entro il termine del 31 ottobre p. v., ed in esenzione da soprattasse o pene pecuniarie previste e comminate da qualsiasi disposizione in materia, la regolarizzazione di atti scritti e provvedimenti in genere, soggetti a tasse ed imposte indirette sugli affari, per i quali, alla data di emanazione della presente Ordinanza, siano già scaduti i termini di pagamento e non siano stati corrisposti i dovuti tributi.

Si prescinderà, inoltre, da qualsiasi rilievo, per quanto concerne il mancato assoggettamento alla imposta di cui all'art. 25 dei D. G. G. 22 dicembre 1938, n. 1454, delle forniture e degli appalti in precedenza effettuati per importi infra il minimo fissato col precedente art. 8.

Mogadiscio, li 14 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 39 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che con il 1° luglio 1950 è andato in vigore il nuovo Regolamento Telegrafico Internazionale (Parigi 1949) che sostituisce il precedente (Cairo 1938);

CONSIDERATO che con detto regolamento sono state apportate modificazioni alle norme prima vigenti ed in conseguenza di esse sono state compilate nuove tariffe telegrafiche internazionali;

RITENUTO necessario apportare modifiche alle tariffe telegrafiche di cui

DECRETA

Art. 1.

A decorrere dal 16 luglio 1950 le tariffe telegrafiche per l'Estero, per l'interno e per l'Italia e le tariffe per servizi speciali ed accessori, sono stabilite come segue:

TARIFFA COMPLETA PER PAROLA DA APPLICARSI AI TELEGRAMMI ORDINARI IN PARTENZA DALLA SOMALIA
PER I PAESI ESTERI — VIA ROMA — RADIO

I Telegrammi **Lettera** (LT) pagano metà della tariffa ordinaria.

I Telegrammi **Stampa** pagano un terzo della tariffa ordinaria.

I Telegrammi **Urgenti** pagano il doppio della tariffa ordinaria.

E U R O P A

	So.		So.
Albania	2,30	Irlanda	2,53
Austria	2,—	Islanda	2,91
Belgio	2,19	Jugoslavia	2,24
Bulgaria	2,31	Lussemburgo	2,19
Canarie	3,18	Malta	2,14
Città del Vaticano	1,91	Norvegia	1,45
Cecoslovacchia	2,22	Paesi Bassi	2,35
Danimarca	2,48	Polonia	2,86
Faroe (isole)	2,83	Portogallo	2,98
Finlandia	2,68	Romania	2,31
Francia	2,13	Spagna	2,70
Germania	2,31	Svezia	2,43
Gibilterra	2,89	Svizzera	1,96
Gran Bretagna	2,41	Ungheria	2,24
Grecia	2,36	U.R.S.S.	—

A M E R I C A

America del Nord	So.		So.
Bahamas (isole)	7,66	indicazione di "Tarif de New York City"	5,03
Bermude	8,36	Altri Uffici	5,57
Canada — Tutti Uffici	5,24	Alaska	6,53
Stati Uniti (U. S. A.) :		St. Pierre et Miquelon	5,24

America Centrale

	So.
Antigua, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts, St. Vin- cent S. Lucia, West Indies, Trinidad	9,92
Antille Olandesi, Aruba, Bo- naire, Saba West Indies, S. Eustatius, S. Maarten	7,73
Barbadoes	8,88
Carriacou	10,27
Cayman (isola)	9,92
Costa Rica :	
Linon, Puntaronas, S. Josè	8,29
Altri Uffici	8,74
Cuba :	
Havana & S. Jago Cuba	6,52
Altri Uffici	6,87
Dominicana (rep) :	
Ciudad Trujillo, La Vega, Puerto Plata, Santiago, S. Pe- dro de Macoris	8,71
La Romana	9,06
Altri Uffici	9,06
Giamaica	8,88
Guadalupa, M. Galante, Marti- nica, Les Saintes	8,62
Guatemala :	
S. Josè	8,29
Altri Uffici	8,74
Haiti (rep.) :	
Cap Haitien & Port-au-Prin- ce	8,71
Altri Uffici	9,16
Honduras (Rep.)	8,74
Honduras Brit.	8,01
Messico	6,94

Nicaragua:

	So.
San Juan del Sur	8,29
Altri Uffici	8,74
Panama (rep.) :	
Ancon, Balboa, Colon, Cri- stobal	7,94
Altri Uffici	8,20
Porto Rico	7,32
Salvador (rep.)	9,25
S. Andres	8,11
S. Croix	8,64
S. Thomas	7,32
Turques	8,88
Tobago	10,46

America del Sud

Argentina	8,88
Bolivia	9,58
Brasile	8,04
Chili	8,88
Colombia	8,11
Equador :	
Esmeralda, Guayaquil, Qui- to & Salinas Guayas	9,11
Altri Uffici	9,67
Falkland (isole)	8,88
Georgia Meridionale	9,92
Guiana Britannica :	
Georgetown	10,16
Altri Uffici	10,11
Guiana Francese	11,16
Paraguay	8,88
Peru :	
Tacna	8,88
Altri Uffici	9,75
Surinam	7,73
Uruguay	9,75
Venezuela	8,88

O C E A N I A

	So.		So.
Australia	6,66	Rarotonga	9,20
Chatam	8,39	Altri Uffici	9,76
Cook o Hervey :		Fanning :	10,13

Fiji:			So.	Nuova Zelanda	7,34
Suva		7,55		Nuove Ebridi	8,67
Altri Uffici		7,92		Salomone (isole)	8,57
Hawayi:				Samoa:	
Isola Ohau		7,83		Apia e Tutuila	9,20
Altri Uffici		8,74		Altre isole	9,76
Marshall (Nauru)		8,88		Tahiti	10,13
Midway		8,71		Tonga	9,20
Norfolk		7,01		Wallis (isole)	9,39
Nuova Caledonia		9,04		Willis (isole)	7,04
Nuova Guinea		7,59			

A S I A

		So.	Golfo Persico:		So.
Afganistan		5,80	Barhain		6,80
Arabia:			Kuwait		6,31
Aden		2,45	Muscat		5,75
Perim		4,24	Shargah		7,85
Arabia Saudita		2,03	India		5,20
Kamaran		5,46	Indonesia		7,75
Hadramut		5,29	Indocina		7,99
Yemen		3,72	Iran		6,71
Birmania		7,58	Irak		6,31
Borneo Britannico		8,13	Israele		2,45
Ceylon		5,20	Kvantung		—
Cina:			Libano		3,21
Hong-Kong		8,50	Malaya:		
Macao		9,16	Brunei e Christmas (isole)		9,45
Altri Uffici		9,19	Altri Uffici		7,30
Cipro		2,82	Manciuria: (vedi Cina altri		
Filippine:			uffici)		
Manilla		8,11	Pakistan		5,10
Altri Uffici		9,04	Sarawack		9,45
Formosa (vedi Cina altri uffici)			Siria		3,21
Giappone		8,90	Tailandia		6,31
Giordania		3,22	Timor Portoghese		8,90
			Turchia		2,63

A F R I C A

		So.			So.
Africa del Sud & del Sud-ovest		5,88	Africa Equatoriale Francese		8,80
Africa Equat. Portoghese:			Algeria		2,48
Distr. Gaza, Lorenzo Mar-			Angola		10,95
ques, Inanbana		6,80	Ascensione		7,76
Altri Uffici		5,60	Azzorre		4,02

Capo Verde (isole):			So.
Santiago & S. Vincent	7,34	Libia	2,36
Altre isole	8,27	Madagascar	6,99
Comorre (isole)	8,66	Maurizio (isola)	7,39
Congo Belga	7,29	Marocco:	
Costa d'Avorio (Africa Occi-		Tangeri	2,46
dentale Francese)	8,57	Zona Spagnola	3,18
Costa d'Oro:		Zona Francese	2,84
Accra	8,85	Nigeria:	
Altri Uffici	9,20	Lagos	8,85
Costa Francese dei Somali	5,29	Altri Uffici	9,20
Dahomey (Afr. Occ. Francese)	8,57	Nyasaland	6,90
Egitto:		Principe (isole)	10,09
1 ^a Regione	2,38	Reunion	6,87
2 ^a Regione	2,10	Rhodesia del Nord	6,90
3 ^a Regione	1,82	Rhodesia del Sud	6,45
Eritrea	2,22	Rodriguez (isola)	7,39
Etiopia	2,15	Ruanda-Urundi	6,95
Fernando Po (isola)	8,11	Sant'Elena	7,00
Gambia:		San Thome (isola)	10,00
Bathurst	7,76	Senegal	8,08
Altri Uffici	8,85	Seichelles	7,39
Guinea Francese	7,43	Sierra Leone:	
Guinea Portoghese	13,72	Freetown & Water Street	7,76
Guinea Spagnola	8,11	Altri Uffici	8,11
Kenya & Uganda	2,62	Somalia Britannica	4,29
Liberia:		Tanganyka	2,62
Monrovia	9,62	Togo	8,15
Altri Uffici	10,53	Tunisia	2,48
		Zanzibar	2,62

**TARIFFE TELEGRAFICHE PER L'INTERNO DELLA SOMALIA
E TRA LA SOMALIA E L'ITALIA**

T A B E L L A "A"

Tariffe telegrafiche per i servizi ordinari

	Per interno della Somalia	Tra la Somalia e Italia
	So.	So.
Telegrammi ordinari privati per parola con un minimo di dieci parole	0,10	1,00
Telegr. di STATO a pagamento, per parola con un minimo di dieci parole	0,10	0,60
Telegrammi privati urgenti, per parola con un minimo di dieci parole	0,20	2,00
Telegrammi di STATO urgenti a pagamento, per parola con un minimo di dieci parole	0,20	1,20
Telegrammi STAMPA contenenti unicamente notizie destinate a pubblicità, da chiunque indirizzati a giornali e agenzie di informazioni, per parola con un minimo di dieci parole	0,05	0,50
Telegrammi lettera (LT), per parola con un minimo di ventidue parole	—	0,50
Telegrammi meteorologici (OBS), per parola con un minimo di di dieci parole	0,05	0,50
Marconigrammi scambiati via stazioni costiere, tra la Somalia e navi ed aeromobili italiani con inoltro per le vie Somale nel percorso telegrafico; Marconigrammi scambiati tra navi e aeromobili italiani direttamente o tramite stazione costiera Somala, per parola senza minimo:		
Tassa radiotelegrafica costiera	0,30	
Tassa radiotelegrafica di bordo	0,24	0,64
Tassa di ricevuta	0,10	

TABELLA "B"
Tariffe Telegrafiche per servizi speciali e accessori

	Per interno della Somalia So.	Tra la Somalia e Italia So.
Sopratassa teleg. multipli ogni categ. (TM/X) :		
a) telegramma di non più di 50 parole, per ogni indirizzo	0,48	0,75
b) telegramma con più di 50 parole, per ogni indirizzo	0,24	0,50
Sopratassa per telegramma con avviso di ricevimento telegrafico ordinario (PC)	0,50	3,00
Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria (PC)	0,24	0,24
Telegrammi con collazionamento (TC) di qualunque categoria. Sopratassa uguale alla metà della tariffa di un telegramma ordinario dello stesso numero di parole.		
Avvisi di servizio tassati per telegrafo onde ottenere la ripetizione parziale o totale di un teleg. a qualsiasi categoria appartenga e qualunque sia il numero delle parole da ripetere. Tassa fissa comprendente la spesa per la domanda e la risposta	1,00	10,00
Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	0,24	0,24
Rilascio di una copia del telegramma :		
a) fino a cento (100) parole	0,48	0,48
b) oltre 100 parole per ogni frazione di 50 parole oltre le prime 100	0,24	0,24
Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	0,48	0,48
Diritto fisso per duplicato di ricevuta di accettazione di un telegramma	0,24	0,24
Sopratassa per teleg. accettati in conto corrente :		
a) per ogni telegramma	0,05	0,05
b) minimo mensile	2,50	2,50
Tassa registrazione indirizzi telegrafici convenuti		
a) per un trimestre	10,00	10,00
b) per un semestre	18,00	18,00
c) per un anno	30,00	30,00

Art. 2.

Le Tariffe Telegrafiche, di cui alla Disposizione N. 7122 del 1° aprile 1950, sono abrogate.

Mogadiscio, li 15 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 22 Luglio 1950

Supplemento N. 3 al N. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

- DECRETO N. 41 rep. del 15 luglio 1950: nomina degli assessori dei Tribunali Regionali della Somalia per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1950 108
- ORDINANZA N. 42 rep. del 17 luglio 1950: adozione di ulteriori provvedimenti per la tutela della salute pubblica in relazione al diffondersi dei casi di rabbia canina 110
- ORDINANZA N. 43 rep. del 18 luglio 1950: autorizzazione all'I.N.A.I.L. ad assumere nel territorio della Somalia l'esercizio delle assicurazioni sociali ed istituzione della « Cassa per assicurazioni sociali della Somalia » 111
- ORDINANZA N. 44 rep. del 20 luglio 1950: determinazione delle caratteristiche tecniche ed artistiche dei biglietti da 1 e da 100 somali della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia 113
- ORDINANZA N. 45 rep. del 20 luglio 1950: proroga fino al 22 agosto 1950 delle operazioni di cambio del « somalo » con lo scellino E.A. e con la lira italiana 116
- ORDINANZA N. 46 rep. del 15 luglio 1950: tasse scolastiche 117

PARTE SECONDA

- Saline Somale S. A.: convocazione di Assemblea 118

PARTE PRIMA

DECRETO N. 41 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 7 in data 12 aprile 1950 contenente disposizioni per la provvisoria integrazione e l'aggiornamento delle norme vigenti nel Territorio in materia giudiziaria;

RITENUTO che è necessario provvedere alla nomina degli assessori presso i Tribunali Regionali della Somalia, a norma dell'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario;

Sulla proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori dei Tribunali Regionali della Somalia per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1950:

1) Per il Tribunale Regionale di Mogadiscio:

ITALIANI

Greco Prof. Vincenzo
Porro Sig. Giuseppe
Fulgenzi Sig. Guglielmo

Carcofaro Sig. Enrico
Vitali Sig. Giuseppe Mario

SOMALI

Hagi Omar Ahmed - Dir
Dirie Erzi - Ortoble
Aues Ali Nur - Seddaghei, Scingani
Hagi Ali Nehediò - Morscio

Islao Tarambi - Murosada, Rer Foc
Ulus
Scek Ahmed Ali - Abgal, Rer Matan

2) Per il Tribunale Regionale della Migiurtinia:

ITALIANI

Ciaccio Magg. Salvatore
Citanna Cap. Edgardo

Tellarini S. Ten. Gianfranco
Marasti Sig. Silvio

SOMALI

Mohamed Ali - Osman Mahamud

Mohamed Bogor Osman - Osman
Mahamud

3) Per il Tribunale Regionale del Mudugh:

ITALIANI

Marano Ing. Giuseppe
Vasile Cap. Giuseppe

Brozzo Ten. Ruggero
Curcio Rubertini Ten. Muzio

SOMALI

Hagi Abdi Samed - Awadle
Scirua Scek Mohamed - Awadle

Mohamed Subrie - Awadle
Cav. Salaal Hassen Giemale - Air

4) Per il Tribunale Regionale dell'Alto Giuba:

ITALIANI

Balletto Dr. Giovanbattista
Sobrero Dr. Lorenzo

Ferrari Sig. Luigi
Rossi Sig. Giuseppe

SOMALI

Scerif Mohamed - Asceraf
Scerif Mohamed Scerif Assan - Asce-
raf

Scek Iero Scek Abdi Latif - Elai
Ualamophe
Scerif Sidi Rasul Asceraf

5) Per il Tribunale Regionale del Basso Giuba:

ITALIANI

Gallotti Sig. Marcello
Dogliani Geom. Giovanni

Ghigo Sig. Augusto
Conti Sig. Augusto

SOMALI

Hagi Hussein Bogò - Dolbohanta
Santur Gollo Ogaden

Mohamed Kalif - Scekal, Rer Au
Cutub
Abdi Omar - Scekal.

6) Per il Tribunale Regionale del Basso Uebi Scebeli:

ITALIANI

Fanti Geom. Alberto
Carola Sig. Gennaro

Tassinari Sig. Luigi
Damolo Ing. Cesare.

SOMALI

Abdurahman Ali Issa - Sultano dei
Bimal
Cav. Alio Ibran Capo dei Dighil
(Giddu)

Abdi Mohamud Ahmed Amin - Bimal
Cav. Mugne Hagi Abdulcadir - At-
timi.

Mogadiscio, li 15 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 42 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la propria Ordinanza n. 11 in data 18 aprile 1950 che detta norme per la tutela della salute pubblica in relazione al diffondersi dei casi di rabbia canina;

RITENUTO che le misure previste dalla predetta Ordinanza si sono dimostrate insufficienti dato il moltiplicarsi di cani randagi in tutto il Territorio e che è necessario pertanto adottare urgentemente ulteriori provvedimenti per proteggere la pubblica incolumità;

SENTITO il parere dell'Ispettore Veterinario della Somalia;

ORDINA :

Art. 1.

L'art. 2 dell'Ordinanza n. 11 del 18 aprile 1950 è sostituito dal seguente :

Tutti i cani di età superiore ai due mesi, che circolino nelle pubbliche vie o in luoghi comunque aperti al pubblico, non condotti al guinzaglio o sprovvisti di museruola, salvo le eccezioni di cui all'art. 1 della stessa Ordinanza n. 11 del 18 aprile 1950, saranno considerati randagi e verranno immediatamente abbattuti.

Art. 2.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 17 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE

ORDINANZA N. 43 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che, per effetto della propria Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio, sono tuttora applicabili nel territorio medesimo le norme contenenti disposizioni in materia di assistenza e di assicurazione sociale, emanate anteriormente alla occupazione britannica della Somalia, ed in particolare il R. D. 31 gennaio 1904, n. 51, che approva il testo unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, il R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale e il D. M. 7 maggio 1936 sull'assistenza malattia agli operai che prestano la loro opera in A. O. I.,

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere alla estensione al territorio della Somalia della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sull'assistenza di malattia ai lavoratori; della legge 19 gennaio 1941, n. 22, sull'istituzione di un ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali; della legge 28 luglio 1939, n. 1436, sulla istituzione di un ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; del decreto Leg. Lgt. 1° marzo 1945, n. 177, sulla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali (Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali); del D. Leg. C. P. S. 29 luglio 1947, n. 689, sulla concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti (Fondo di solidarietà sociale);

RAVVISATA l'opportunità di affidare l'esercizio delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, le malattie, la invalidità, la vecchiaia e superstiti, per la disoccupazione e per la tubercolosi e di tutte le altre forme di assistenza sociale che potranno stabilirsi nel territorio a favore dei lavoratori, ad un unico ente coordinatore.

ORDINA

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, sull'assistenza di malattia ai lavoratori, alla legge 19 gennaio 1942, n. 22, sull'istituzione di un ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ed alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, sulla istituzione di un ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, al D. Leg. Lgt. 1° marzo 1945, n. 177, sulla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia, e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, al

D. Leg. C. P. S. 29 luglio 1947, n. 689, sulla concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, sono estese, in quanto applicabili, al territorio della Somalia.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) è autorizzato ad assumere nel territorio della Somalia l'esercizio esclusivo delle assicurazioni contro gli infortuni, le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, la disoccupazione e la tubercolosi, e di tutte le altre forme di assistenza sociale che potranno stabilirsi, con successivi provvedimenti, a favore dei lavoratori.

Art. 3.

Per l'esercizio delle assicurazioni, di cui al precedente art. 2, l'I.N.A.I.L. istituirà una speciale gestione autonoma denominata "CASSA PER ASSICURAZIONI SOCIALI DELLA SOMALIA" sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana.

L'I.N.A.I.L., per il funzionamento della Cassa, disporrà del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare con l'obbligo di adeguarlo alle esigenze dell'incarico conferitogli.

Art. 4.

Gli organi della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia sono quelli previsti dallo Statuto dell'I.N.A.I.L.

La direzione della Cassa è affidata ad un funzionario dell'I.N.A.I.L., nominato dall'Amministratore della Somalia su proposta del Presidente dell'I.N.A.I.L. medesimo.

Art. 5.

E' istituito un Comitato Consultivo presieduto da un funzionario dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana e composto dal Direttore della Cassa e da cinque membri in rappresentanza delle collettività della Somalia.

I componenti del Comitato Consultivo sono nominati con provvedimento dell'Amministratore, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il comitato ha la funzione di fare proposte in ordine alle varie forme di assicurazione ed assistenza, ed adempie agli altri incarichi demandatigli dalla Cassa.

Art. 6.

La Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia provvede, in conformità alla legislazione italiana — nei limiti consentiti dalle condizioni ambientali — e secondo le norme che saranno successivamente emanate, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la invalidità, la vecchiaia e superstiti, la disoccupazione e la tubercolosi a favore di tutti i lavoratori che nel territorio della Somalia prestano la loro opera alle dipendenze della pubblica

Art. 7.

L'obbligatorietà delle assicurazioni sociali a favore di categorie di lavoratori non ancora previste dalla legislazione vigente, sarà stabilita con successive ordinanze, sentito il parere della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.

Art. 8.

La Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia è autorizzata a gestire, nell'ambito del territorio, ambulatori e stabilimenti di cura a favore dei propri assicurati.

Art. 9.

La risoluzione delle controversie sorgenti dall'applicazione della presente ordinanza, è demandata al Comitato Consultivo della Cassa che si riunirà, con la partecipazione del Giudice della Somalia e del dirigente sanitario della Cassa con funzioni arbitrali di prima istanza.

Art. 10.

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 18 luglio 1950

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 44 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza in data 16 maggio 1950 n. 14, relativa alla istituzione per il territorio della Somalia di una moneta denominata "somalo".

VISTA la propria Ordinanza in data 16 maggio 1950 n. 15, relativa alla determinazione delle caratteristiche tecniche ed artistiche delle monete e dei biglietti da 5, 10 e 20 somali;

CONSIDERATA la necessità di determinare i distintivi e le caratteristiche

SENTITO il Consiglio di Amministrazione della Cassa;
IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

Il biglietto da un somalo è stampato nel recto in litografia e calcografia e nel rovescio in litografia su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 116×63.

La filigrana è formata dalla leggenda scura "somalo" posta e ripetuta in senso orizzontale su tutta la superficie del foglio intercalata nello stesso senso, da una linea ondulata in chiaro, interrotta a destra di ogni biglietto da uno spazio in cui spicca in chiaroscuro la testina di un leopardo.

La vignetta nel recto è composta da elementi decorativi arabi che racchiudono: al centro, una testina di leopardo su fondino incrociato, a sinistra un fondino a motivi simmetrici su cui vi è il valore del biglietto in cifre e leggenda "somali 1" in lingua araba e italiana; vi sono inoltre le firme de: il Controllore Basile Giannini, il Presidente Spinelli; a destra vi è uno spazio in bianco per la visione della filigrana; in basso al centro vi è la leggenda "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia" su fondo scuro sormontata al centro in alto dallo stemma araldico della Somalia, formato da due mezze lune che racchiudono una stella a cinque punte. La vignetta è stampata su fondino a tratteggio finissimo incrociato su tutta la superficie del biglietto, interrotto a sinistra da un fondino a motivi finissimi a cicloide intrecciati e ripetuti, a destra da un tratteggio finissimo ondulato in senso orizzontale. Al margine in basso, fuori del biglietto, vi sono le leggendine, a sinistra "I.P.S. Off. Carte — Valori — Roma", a destra "E. Pizzi Dis."

Il rovescio del biglietto è formato da un fondino a tratteggio ondulato orizzontale su tutta la superficie del formato stampa su cui campeggia al centro una composizione ornamentale costituita da uno scudo ovale su cui vi è il valore in cifra italiana e araba con la leggenda "somalo" racchiuso da motivi a cartocci e di tralci di foglie stilizzate, questa composizione è poggiata su un piano che ha un fondino a motivi ornamentali che si ripetono e sul quale vi è posta in basso a sinistra e in alto a destra la numerazione e in basso a destra e in alto a sinistra la serie; il fondino è interrotto a destra e a sinistra da due spazi in bianco: nello spazio a destra vi è stampato l'annuale e la leggenda in italiano "1950 Roma" e l'annuale arabo e la leggenda "Roma" in lingua araba.

Il contorno della tabellina è ricavato nello spessore con un contorno irregolare.

I colori sono stampati sul recto in viola scuro e giallo vivo su fondino giallo, sul rovescio in bruno violaceo su fondino camoscio pallido.

La numerazione e la serie sono stampate tipograficamente in colore rosso.

Art. 2.

Il biglietto da 100 somali è stampato nel recto in litografia e calcografia:

petuta in senso orizzontale su tutta la superficie del foglio intercalata nello stesso senso da una linea ondulata in chiaro interrotta a destra di ogni biglietto da uno spazio in cui spicca in chiaroscuro la testina di un leone.

La vignetta nel recto è composta da elementi ornamentali decorativi arabi. Essa presenta ai lati due identiche cornici sagomate che racchiudono motivi decorativi in stile arabo su cui spicca in chiaro il valore del biglietto "100" in alto in cifra araba e in basso in cifra italiana; il fondino delle cornici è interrotto al centro da una composizione sagomata ovale composta da foglie stilizzate che a sinistra racchiude su fondino nero a tratteggi una imponente testa di leone e a destra uno spazio in bianco per la visione della filigrana.

Nella parte centrale del recto vi è una cornice formata da foglie stilizzate intercalate da grosse perle che racchiude un fondino finissimo costituito da motivi simmetrici ripetuti, su cui sono stampate dall'alto in basso le seguenti leggende a carattere pieno: "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, il Presidente Spinelli, il Controllore Basile Giannini"; poste in alto e in basso di questa parte centrale vi sono due identiche composizioni formate di fiori e foglie stilizzate e da motivi geometrici ripetuti su cui spicca al centro la leggenda "Somali" in lingua araba e italiana rispettivamente in alto e in basso.

Un sottofondino litografico finissimo è posto sulla superficie del formato stampa. Al margine in basso, fuori del biglietto, vi sono le leggendine, a sinistra "I.P.S. Off. Carte — Valori — Roma", a destra "E. Pizzi Dis."

Il rovescio del biglietto è formato da una cornice a motivi decorativi arabi che si ripetono e che racchiude a destra la vignetta costituita dalla riproduzione del palazzo del Governo chiusa in una cornice composta da motivi ornamentali e frutta portante in alto a sinistra il valore "100" in cifra italiana, al centro la leggenda "somali" e a destra è ripetuto il valore in cifra araba, a sinistra vi è la riserva in bianco per la visione della filigrana.

In basso al centro della cornice a motivi arabi vi è una leggendina: "1950 Roma" ripetuta in lingua italiana e araba. Un sottofondino a tratteggio ondulato orizzontale, interrotto dalla riserva della filigrana, copre tutta la superficie del formato del biglietto. La numerazione è posta in basso a sinistra e in alto a destra, la serie è in basso a destra e in alto a sinistra.

Il biglietto è stampato nei seguenti colori: recto, sottofondino avana, vignetta grigio-lavagna-violaceo; rovescio, sottofondino rosa-pallido, cornice esterna avana, cornice della vignetta grigio-lavagna-violaceo, vignetta nero-caldo.

La numerazione e la serie sono stampate tipograficamente in color rosso.

Art. 3.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 20 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 45 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza in data 16 maggio 1950, n. 17, relativa al cambio del « somalo » con lo scellino E.A. e con la lira italiana;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire un ulteriore termine per il cambio del « somalo » con lo scellino E.A. e con la lira italiana;

IN VIRTÙ dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

Il termine delle operazioni di cambio di cui all'art. 1 della Ordinanza n. 17 del 16 maggio 1950 è prorogato limitatamente al 22 agosto 1950.

I detentori di scellini E.A. e di lire italiane sono tenuti a presentare dette valute in loro possesso entro tale data alla Banca d'Italia di Mogadiscio.

Art. 2.

A decorrere dal 23 luglio 1950 il « somalo » sarà la sola moneta avente corso legale in Somalia. Ogni transazione in altre valute cadrà sotto la vigente disciplina dei cambi.

Art. 3.

Le altre norme vigenti in materia monetaria e valutaria rimangono immutate.

Art. 4.

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 20 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE

ORDINANZA N. 46 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

RITENUTO che nel sistema adottato dall'Amministrazione Britannica la tassa Scolastica veniva percetta in base a disposizioni non organiche e limitatamente all'effettiva frequenza dei corsi, pur gravando in misura considerevole sugli iscritti;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia, in base alla quale è da considerarsi in vigore, in quanto applicabile, l'Ordinamento Scolastico preesistente;

CONSIDERATO peraltro che il sistema di tassazione, applicato in Italia in materia scolastica, è ora la risultante di tasse vere e proprie e di aggiunti contributi per prestazioni speciali e servizi vari di ciascuna scuola, e che è, quindi, il caso di adottare invece in Somalia un sistema meno discriminato e ugualmente remunerativo.

ORDINA

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1950 le tasse scolastiche in Somalia sono stabilite come segue:

SCUOLA MEDIA.

1) — Tassa esami di ammissione o idoneità	So. 5
2) — Tassa d'immatricolazione	So. 10
3) — Tassa di frequenza (per ciascuna classe)	So. 21
4) — Tassa esami di diploma	So. 10

SCUOLA MEDIA SUPERIORE.

1) — Tassa esami di idoneità	So. 10
2) — Tassa di frequenza (per ciascuna classe)	So. 30
3) — Tassa d'immatricolazione al Liceo	So. 10
4) — Tassa di diploma	So. 20

Art. 2.

Sono esonerati dal pagamento dalle tasse di cui sopra i giovani che ne abbiano titolo in conformità delle disposizioni vigenti in Italia in materia, salvo a demandare al Consiglio d'Amministrazione della tassa Scolastica l'esame dei casi particolarmente meritevoli di considerazione e d'intervento.

Mogadiscio, 15 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE

PARTE SECONDA

SALINE SOMALE S. A.

Convocazione di Assemblea

Gli Azionisti della S. A. Saline Somale, Sede Mogadiscio, Capitale L. 11.000.000, sono convocati in Assemblea generale straordinaria in Roma, Via Nazionale 172, per le ore 11 del giorno 25 agosto 1950, ed eventualmente in seconda convocazione per il 12 settembre 1950, stessa ora e luogo, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) Nomina del Consiglio di Amministrazione in base all'art. 23 dello Statuto Sociale;
- 2.) Varie eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso le Sedi di Roma e Milano del Banco di Roma, o presso gli Uffici della Società in Roma, Via Nazionale 172, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Roma, li 30 giugno 1950.

L'Amministratore Straordinario
Dott. Corrado Moncada

9/11/1950

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 1 Agosto 1950

N. 5

SOMMARIO

PARTE PRIMA

	Pag.
ORDINANZA N. 47 rep. del 22 luglio 1950: ordinamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia	121
DECRETO N. 48 rep. del 22 luglio 1950: funzioni di Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio al Commissario Regionale del Benadir, Dr. Luigi Gasbarri	122
ORDINANZA N. 49 del 28 luglio 1950: istituzione di nuove Residenze	123
DISPOSIZIONE N. 1 del Controllore dei Prezzi del 25 luglio 1950: prezzo di vendita dello zucchero bianco	124
AVVISO dell'A.F.I.S.: iscrizione delle imprese nell'istituendo Albo degli appaltatori di opere pubbliche in Somalia	124

PARTE SECONDA

Avviso del Banco di Roma - filiale di Mogadiscio	124
Società Anonima Ali Abdalla Murgian: proroga della durata della Società	125
Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi (A.C.C.A.): estratto verbale assemblea del 16 giugno 1950	125
Istanza per nomina di perito per stima di immobili	126
Società Anonima Agricola Commerciale Somala: avviso di convocazione dell'assemblea generale dei soci	126
Società Anonima Ali Abdalla Murgian: convocazione di assemblea	127
Società Anonima Autotrasporti Somali: estratto verbale assemblea del 18 maggio 1950	127
Società Agricoltori Giuba (S.A.G.): avviso di convocazione dell'assemblea generale dei soci	128



PARTE PRIMA

ORDINANZA N. 47 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'ordinamento provvisorio dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia ai sensi ed agli effetti dell'articolo 23 - secondo alinea - dell'Accordo di Tutela approvato dal Consiglio dell'Amministrazione Fiduciaria, a Ginevra, il 27 gennaio 1950;

IN VIRTÙ' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

L'Amministratore ha alle sue immediate dipendenze il Segretario Generale ed il Comandante del Corpo di Sicurezza.

Il Segretario Generale prende rango immediatamente dopo l'Amministratore; il Comandante del Corpo di Sicurezza prende rango immediatamente dopo il Segretario Generale.

Art. 2.

Il Segretario Generale coadiuva l'Amministratore nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni e sovrintende in particolare a tutti gli uffici e servizi civili del Territorio secondo le direttive impartitegli; lo sostituisce e ne assume le funzioni in caso di impedimento o di assenza.

Art. 3.

Il Comandante del Corpo di Sicurezza, secondo le direttive e sotto l'alta vigilanza dell'Amministratore, provvede all'organizzazione, all'addestramento, alla disciplina, all'amministrazione ed all'impiego delle Forze Armate, per mezzo degli organi di comando di ciascuna di esse e nel quadro della regolamentazione e delle disposizioni vigenti per ciascuna forza armata.

Art. 4.

L'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, nella sua organizzazione centrale, è ripartita nei seguenti uffici e comandi:

a) Gabinetto dell'Amministratore;

- d) Ufficio Affari Internazionali;
- e) Ufficio Affari Interni;
- f) Ufficio Personale e Affari Generali;
- g) Ufficio Affari Finanziari;
- h) Ufficio Agricoltura e Zootecnia;
- i) Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro;
- l) Ufficio Valute e Commercio Estero;
- m) Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi;
- n) Ufficio Sanità e Istruzione Pubblica;
- o) Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni;
- p) Ufficio Studi e Statistica;
- q) Ufficio Stampa;
- r) Ufficio Ragioneria.

Art. 5.

A capo degli Uffici centrali di cui alle lettere a), d) è seguenti del precedente articolo 4, sono preposti funzionari di grado V e VI nominati con decreto dell'Amministratore e scelti fra i funzionari del ruolo del personale direttivo (Gruppo A) di cui al R.D.L. 26 febbraio 1928, n. 355, e successive modificazioni, e solo eccezionalmente, previa autorizzazione del superiore organo centrale, dei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.

In caso di necessità, l'Amministratore può affidare la reggenza provvisoria degli uffici di cui al comma precedente a funzionari di ruolo e grado diversi da quelli indicati.

La presente Ordinanza entrerà in vigore il 1° agosto 1950.

Mogadiscio, li 22 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 48 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTO il proprio Decreto n. 22 del 15 maggio 1950 relativo alla nomina del Dr. Oliviero Olivieri a Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, a seguito del decesso del Dr. Oliviero Olivieri, alla nomina del Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 15 no-

RITENUTA l'opportunità di affidare le predette funzioni al Commissario Regionale del Benadir, ai sensi dell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1937, n. 2708;

DECRETA

A decorrere dal 26 giugno 1950 le funzioni di Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio sono affidate al Consigliere di Governo di 1^a classe (A - VII) Gasbarri Dr. Luigi.

Mogadiscio, 22 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 49 Rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 8 del 12 aprile 1950 sull'ordinamento amministrativo della Somalia;

ORDINA

A decorrere dal 1^o agosto 1950 sono istituite, nelle circoscrizioni territoriali dei sottototati Commissariati Regionali, le seguenti Residenze:

Commissariato Regionale della Migiurtinia:

Residenza di Candala.

Commissariato Regionale del Mudugh:

Residenza di Obbia.

Commissariato Regionale del Benadir:

Residenza di Itala.

Residenza di Balad.

Mogadiscio, 28 luglio 1950.

L'AMMINISTRATORE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

DISPOSIZIONE N. 1 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'art. 4 del Proclama del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore n. 25 di rep. in data 18 maggio 1950;

Visto il parere favorevole emesso dal Comitato Controllo Prezzi nelle sedute del 10 e del 14 luglio 1950;

DISPONGO:

A decorrere dal 26 luglio 1950, il prezzo di vendita dello Zucchero Bianco resta fissato come segue:

all'ingrosso (per quantitativi non inferiori ad un quintale)

Prezzo massimo di vendita So. 166,50 al q.le

al minuto Prezzo massimo di vendita So. 1,80 al Kg.

Mogadiscio, 25 luglio 1950.

IL CONTROLLORE DEI PREZZI
Giulio Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

AVVISO

Tutte le imprese, comprese quelle già iscritte negli albi formati prima del periodo d'occupazione che intendano ottenere l'iscrizione nell'istituendo Albo degli appaltatori di opere pubbliche in Somalia, debbono far pervenire all'A.F.I.S. relativa domanda corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni della Legge 30 marzo 1942, n. 511.

PARTE SECONDA

AVVISO DEL BANCO DI ROMA - FILIALE DI MOGADISCIO

Il Pretore di Milano con decreto del 20-12-1949 ha pronunciato a favore di Gandolfi Aldo fu Domizio l'inefficacia del libretto di Risparmio al Portatore n. 10059 per L. 7.350,— denominato Capitano Aldo Gandolfi, emesso dalla Filiale di Mogadiscio - Banco di Roma ed ha autorizzato il Banco di Roma - Filiale di Mogadiscio ad emettere duplicato dopo 90 giorni dalla pubblicazione che in estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Salvo opposizione.

Il Vice Direttore

Il Procuratore

SOCIETA' ANONIMA ALI ABDALLA MURGIAN & Co.

Sede in Mogadiscio — Cap. Soc. Shs. 400.000

Estratto del Verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti tenutasi il giorno 10 Maggio 1950.

L'Assemblea generale straordinaria dei soci ha deliberato:

1.) — Proroga della durata della Società al 30 giugno 1955.

La deliberazione è stata approvata con Decreto di omologazione del Sig. Giudice della Somalia in data 20 giugno 1950. N. 385 Cron. N. 179 Reg. Società.

Mogadiscio, 5 Luglio 1950.

IL PRESIDENTE
F.to Ali Abdalla Murgian

ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI — A. C. C. A.

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei Soci nella sua seduta del giorno 16-6-1950 ha deliberato:

1.) — Ha approvato il bilancio al 30 - 4 - 1950.

2.) — Ha eletto a Membri del Consiglio i Sigg.:

HELLMANN EMILIO
DOLCI PIETRO
GARINO Dott. MARIO
FRIGERI ATTILIO
SANNA GENOVEFFA

3.) — Ha eletto a sindaci i Sigg.:

Rag. A. U. ROSSATI — Presidente del Collegio
BELLINI Giovanni — Sindaco effettivo
BALDASSO Egidio — Sindaco effettivo
BRUNO Bruno — Sindaco supplente
ZAVOLI — Sindaco supplente.

4.) — Ha deliberato l'emolumento ai sindaci per l'esercizio chiuso al 30 aprile 1950.

5.) — Disposizioni varie di carattere interno.

Afgoi, li 1° luglio 1950.

ISTANZA PER NOMINA PERITO

Ai sensi dell'art. 664 Cod. Proc. Civile.

Il Sig. PERI Marco, residente a Mogadiscio, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Girolamo Rocchi (Corso Regina Elena — Palazzo De Vincenzi), ha presentato domanda al Giudice della Somalia per nomina di perito per la stima delli immobili da subastarsi a carico del Sig. Mohamed Hagi Abdullai di Mogadiscio e descritti nel precetto immobiliare in data 25 maggio 1950 n. 244 di Rep. dello Ufficiale Giudiziario Giuseppe Cancellara, e precisamente: 1.) Fabbricato di tre piani in Piazza Mazzini n. 37 Zona E, Gruppo II; — 2.) Fabbricato in Via Gaetano Cavallo Zona F, Gruppo II n. 21 a 33.

Mogadiscio, li 10 luglio 1950.

Avv. G. Rocchi

SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA COMM. SOMALA

Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria

L'Assemblea Generale è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per giovedì 10 agosto 1950 alle ore 9 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e presentazione del bilancio al 30 giugno 1950;
- 2.) Approvazione del Bilancio;
- 3.) Dimissioni del Consiglio d'Amministrazione;
- 4.) Nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione;
- 5.) Eventuale scioglimento della Società o rinnovazione del periodo della durata;
- 6.) Varie.

L'Assemblea sarà tenuta in Via Cardinal Massaia negli Uffici della Società. L'Assemblea di seconda convocazione, quando nella prima non fossero presenti tanti soci da rappresentare la metà del capitale sociale, sarà tenuta negli stessi locali alla stessa ora il successivo giorno 11 agosto 1950.

B. 4

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 15 Settembre 1950

Supplemento N. 1 al **N. 6**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO dell'Azienda Speciale Stamperia dell'A.F.I.S. istituita
con Decreto dell'Amministratore n. 52 in data 5 agosto 1950 pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale n. 6 155



REGOLAMENTO

DELL'AZIENDA SPECIALE « STAMPERIA DELL'A.F.I.S. »

1.) Dal 1° luglio 1950 è istituita in Mogadiscio, alle dipendenza dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, una Azienda speciale denominata « STAMPERIA DELL'A.F.I.S. » con capitale costituito dal macchinario, dalle attrezzature vare e dalle scorte di materiali esistenti, che saranno valutate alla predetta data del 1° luglio 1950.

2.) L'Azienda speciale ha i seguenti scopi:

- a) provvedere — al pagamento alla esecuzione di lavori tipografici in genere, alla fornitura degli stampati occorrenti ai vari Uffici dell'A.F.I.S., civili e militari, nonché alla stampa del « Corriere della Somalia », del « Bollettino Ufficiale », del « Foglio d'ordini e comunicazioni dell'A.F.I.S. »; ed altre pubblicazioni ufficiali dell'Amministrazione. L'Azienda, subordinatamente alle normali esigenze di lavoro, potrà anche accettare, a pagamento, ordinativi da parte di privati.
- b) Provvedere ad acquistare ed a fornire a pagamento a tutti gli Uffici e servizi Civili e Militari dell'A.F.I.S. il materiale di cancelleria ad essi occorrente, secondo le modalità che saranno fissate dall'A.F.I.S.

3.) Organo deliberativo dell'Azienda è il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Amministratore del Territorio con suo Decreto; detto Consiglio è così composto:

Capo Ufficio del Personale e AA. GG.	— Presidente
Capo Ufficio Studi	— Membro
Capo Sezione AA. GG.	— Membro
Gestore dell'Azienda	— Membro e Segretario
Dirigente Tecnico	— Membro.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente sul bilancio di previsione per ciascun esercizio finanziario e provvede entro un trimestre alla chiusura del medesimo alla approvazione e presentazione del bilancio consuntivo; il bilancio di previsione diventa esecutivo soltanto dopo l'approvazione del bilancio dell'A.F.I.S. del quale quello dell'Azienda costituisce un allegato.

Il Consiglio inoltre:

- a) provvede all'acquisto dei materiali occorrenti all'Azienda secondo le norme amministrative contabili in vigore nel Territorio;
- b) delibera sulle modalità da seguire per determinare i costi di produzione e sui criteri di fatturazione delle forniture dell'Azienda;
- c) delibera sulla liquidazione, nei limiti consentiti, dei compensi relativi al lavoro straordinario, sulle proposte di nuove assunzioni o di licenzia-

4.) Al personale dell'Azienda speciale sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti, a seconda delle categorie di appartenenza. Detto personale è fornito dall'A.F.I.S.; il Consiglio di Amministrazione ne determinerà l'organico d'intesa col competente ufficio dell'A.F.I.S. Organo esecutivo dell'Azienda è il Gestore.

5.) Il Gestore provvede ad eseguire i deliberati del Consiglio di Amministrazione. Egli, inoltre, provvede e sovrintende alla tenuta dei libri contabili, alla compilazione dei preventivi dei lavori tipografici, alle fatturazioni ed agli incassi.

Il Gestore è consegnatario dei macchinari e dei materiali mobili dell'Azienda, per i quali terrà apposito inventario aggiornato.

6.) Le operazioni finanziarie da eseguire per effetto della gestione saranno collegate con la contabilità generale dell'A.F.I.S. (conto terzi).

Le spese saranno disposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti ammessi per le deleghe dal vigente ordinamento amministrativo contabile; oltre tali limiti la competenza ad autorizzare le spese spetta all'Amministratore del Territorio.

7.) Dagli eventuali utili annuali dell'Azienda dovranno essere detratte le seguenti percentuali:

- a) 40% per i primi tre anni e 20% per gli anni successivi, da destinare al miglioramento ed allo sviluppo dell'Azienda;
- b) 10% per il fondo riserva;
- c) il rimanente degli utili sarà versato al bilancio dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 2 Agosto 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I. Mogadiscio, 1° Ottobre 1950

N. 7

SOMMARIO

PARTE PRIMA

- ORDINANZA n. 57 rep. del 1° settembre 1950: istituzione della Residenza di Eil 159
- DECRETO n. 58 rep. del 25 agosto 1950: approvazione del disciplinare di concessione del servizio imbarchi-sbarchi alla ditta Gallotti . . . 159
- DECRETO n. 59 rep. del 15 settembre 1950: prezzo di vendita al pubblico delle « spuntature di sigaro » 160
- DECRETO n. 60 rep. del 6 settembre 1950: concessione di una cava di pietrame a Mohamed Salim Aulighi 160
- ORDINANZA n. 61 rep. del 26 settembre 1950: istituzione di una « scuola di preparazione politico-amministrativa » 161
- DECRETO n. 64 rep. del 30 settembre 1950: approvazione atto costitutivo dell'Azienda Speciale « Magazzino Scorte del Genio Civile dell'A.F.I.S. » 162
- ORDINANZA n. 65 rep. del 30 settembre 1950: aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto 165

PARTE SECONDA

- S. A. « Impresa di Costruzioni Edili Stradali Italo-Somala S. A. » - Estratto atto costitutivo 166
- S. A. « Cooperativa Autotrasporti Italo Somali » - Avviso convocazione di Assemblea Generale Straordinaria 166

Mitchell Cotts & Co. (East Africa) Limited - Nomina procuratore . . .	167
« Somalia - Società di Navigazione Bananiere Somale (Bananiere Somale) » - Estratto verbale seduta Consiglio Amministrazione	167
Banco di Napoli - Avviso ammortamento libretto risparmio	168
S. A. Pescherie Alula « G. Caramelli » - Estratto verbale Assemblea Generale Ordinaria	168
S. A. « Unione Cooperativa Agricola Commerciale della Somalia » - Estratto atto costitutivo	169
S. A. Compagnia Autotrasporti Somalia (C. A. S.) - Estratto verbale Assemblea Generale Ordinaria soci	170
Avviso ad opponendum - Concessione esercizio della pesca alla Soc. Comm. Ind. Migiurtinia Settentrionale	170
Avviso ad opponendum - Concessione esercizio pesca al sig. Areddia Francesco	170
Avviso ad opponendum - Concessione di grande pesca alla S. A. Pescherie Alula « G. Caramelli »	171
Avviso ad opponendum - Concessione per la cattura, caccia, uccisione e allevamento coccodrilli alla ditta S.A.C.S.A.	171
S. A. Autotrasporti Somali - Convocazione Assemblea	172
S. p. A. C.O.M.I.S.A. - Estratto atto costitutivo	172
S. A. Agricola Commerciale Somala - Estratto verbale Assemblea generale ordinaria e straordinaria	172
Riunione Adriatica Sicità - Conferimento rappresentanza	173

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 57 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 8 del 12 aprile 1950, sull'ordinamento amministrativo della Somalia,

ORDINA

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita nella circoscrizione territoriale del Commissariato Regionale della Migurtinia la Residenza di Eil.

Mogadiscio, li 1° settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

DECRETO n. 58 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

VISTO il proprio decreto 26 aprile 1950, n. 6801, relativo all'approvazione della lettera d'obbligo 31 marzo 1950, con la quale la ditta Luigi Gallotti assumeva l'impegno d'esercire dal 1° aprile 1950 al 30 giugno 1950 il servizio imbarchi e sbarchi;

CONSIDERATO che la ditta Luigi Gallotti con lettera 11 giugno 1950 ha disdetto l'impegno predetto, essendo la tariffa risultata, in base all'esperienza fatta, insufficiente a coprire le spese di gestione;

CONSIDERATO che dall'esame della contabilità della ditta si è rilevato

Chè la ditta Luigi Gallotti è la sola in grado di poter disimpegnare il servizio predetto, e che, in seguito a trattative, si è ravvisato opportuno e conveniente addivenire alla concessione alla predetta Ditta del servizio per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 16 agosto 1950, alle condizioni stabilite dall'apposito disciplinare;

DECRETA :

È approvato il disciplinare, in data 21 agosto 1950, che concede alla ditta Luigi Gallotti, con sede in Mogadiscio, il servizio imbarchi e sbarchi dei passeggeri, della posta e delle merci nelle rade di Mogadiscio, di Merca e di Chisimaio, per la durata di cinque anni, a decorrere dal 16 agosto 1950.

Mogadiscio, li 25 agosto 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 59 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria « disposizione » n. 7118 AA.FF. del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel territorio della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico delle « spuntature di sigaro » di prossima immissione sul mercato;

DECRETA :

1) Il prezzo di vendita al pubblico delle « spuntature di sigaro » è fissato in So 20 (venti) al Kg. e cioè So. 0,30 il pacchetto di 15 grammi¹.

2) Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 15 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 60 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con R. D. 21 febbraio 1938;

VISTA la domanda in data 16 maggio 1950 diretta alla Direzione Affari Economici dall'autoctono Mohamed Salim Aulighi, tendente ad ottenere la concessione di una cava di pietrame da costruzione situata ai km. 2 della rotabile per Balad, località Muriani;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

All'autoctono Mohamed Salim Aulighi è accordato di esercire una cava di pietrame da costruzione, in località Muriani segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno, a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Art. 3.

La concessione potrà essere rinnovata di anno in anno a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. La domanda di rinnovo dovrà pervenire prima della scadenza della concessione stessa.

Mogadiscio, li 6 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

ORDINANZA N. 61 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1950;

CONSIDERATA l'opportunità di istituire una scuola avente le finalità di formare elementi, prescelti fra la popolazione locale, che siano posti in grado

ORDINA :

Art. 1.

E' istituita con sede in Mogadiscio, una « scuola di preparazione politico-amministrativa » avente per finalità la formazione di elementi idonei ad essere progressivamente avviati a partecipare all'amministrazione del territorio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi alla scuola coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti :

- a) appartenere a popolazioni autoctone o aventi stabilmente sede nel territorio, purchè non di cittadinanza straniera ;
- b) essere di età superiore agli anni 18 ;
- c) essere di buona condotta morale.

Art. 3.

Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola, dopo aver superato un esame dinanzi ad una Commissione nominata dall'Amministratore.

Art. 4.

Saranno successivamente emanate le norme regolamentari per il funzionamento della scuola.

Mogadiscio, li 26 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 64 rap.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

RAVVISATA la opportunità di istituire un'Azienda Speciale denominata « Magazzino Scorte del Genio Civile dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia » che provveda ed acquisti ed a cedere a pagamento agli Enti

nari, di apparecchiature e scorte per i quali vi sia la convenienza di gestione diretta;

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli;

DECRETA:

Art. 1.

È approvato l'unito atto costitutivo dell'Azienda Speciale « Magazzino Scorte del Genio Civile dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia », firmato d'ordine nostro, dal Reggente l'Ufficio delle Opere Pubbliche e Comunicazioni¹.

Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ATTO COSTITUTIVO

dell'Azienda Speciale « Magazzino Scorte del Genio Civile dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia ».

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1950, è istituita in Mogadiscio, una Azienda Speciale denominata « Magazzino Scorte del Genio Civile dell'A.F.I.S. ».

I materiali e le attrezzature varie esistenti nei depositi, alla data predetta, previa ricognizione e valutazione, saranno inventariati e costituiranno la dotazione iniziale.

Art. 2.

L'Azienda Speciale ha i seguenti scopi:

a) provvedere a rifornire il magazzino di materiali da costruzione, di macchinari, di attrezzi di lavoro, di apparecchiature, di oggetti, di cose e di scorte, che non sono reperibili facilmente sul mercato locale e per i quali si ravvisa la convenienza dell'acquisto diretto, nonché di tutti quegli altri materiali di cui il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno costituire scorte;

b) cedere a pagamento agli enti ed ai servizi dell'A.F.I.S. i materiali suddetti, secondo le modalità che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione. Normalmente è vietata la cessione di materiali a privati.

Art. 3.

Sono organi dell'Amministrazione dell'Azienda Speciale « Magazzino Scorte del Genio Civile dell'A.F.I.S. »:

Art. 4.

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte:

Il Capo dell'Ufficio dei I.L.P.P. e Comunicazioni	— Presidente
L'Ingegnere Capo del Genio Civile	— Membro
Il Direttore tecnico-amministrativo	— »
I gestori consegnatari	— »
Un funzionario dell'Ufficio I.L.P.P. e Comunicazioni con le funzioni di segretario.	

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, ad esso non chiamati per effetto della carica ricoperta, sarà fatta con decreto dell'Amministratore del Territorio.

Art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1) sul regolamento interno per l'amministrazione e la gestione della Azienda Speciale;
- 2) sul bilancio di previsione da presentarsi nel termine prescritto dalle relative disposizioni di legge;
- 3) sul conto consuntivo dell'Azienda Speciale con allegati i conti giudiziari degli agenti responsabili, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, cui si riferisce, e che va sottoposto alle autorità competenti;
- 4) sugli acquisti dei materiali in genere da effettuarsi, per il rifornimento dei magazzini dell'Azienda Speciale secondo le norme sancite dall'Ordinamento Amministrativo-contabile;
- 5) sui prezzi di cessione dei materiali stessi ai vari enti e servizi dell'A. F.I.S., maggiorati di un'adeguata percentuale per le spese di gestione dell'Azienda Speciale;
- 6) su ogni altro argomento che il Presidente riterrà di sottoporre al giudizio di esso.

Art. 6.

Il direttore tecnico-amministrativo:

- a) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) provvede alla disciplina del personale addetto ai magazzini;
- c) vigila sul buon andamento del funzionamento dei servizi dei magazzini e sull'attività dei gestori;
- d) adotta tutti i provvedimenti necessari per impedire il deterioramento dei materiali depositati nei magazzini, usando, se del caso, gli accorgimenti richiesti;
- e) disimpegnerà tutte quelle altre attribuzioni che gli saranno demandate in forza del regolamento interno e di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7.

zini stessi saranno imputate ad un articolo da istituirsi sul bilancio dell'A.F.I.S., nella Categoria III del Titolo II: Aziende Speciali.

Le entrate che affluiranno all'Azienda Speciale per cessioni a pagamento dei materiali e per qualsiasi altro titolo, saranno versate ad un articolo da istituirsi sul bilancio dell'A.F.I.S., nella Categoria III - Titolo II: Aziende Speciali.

Art. 8.

Gli eventuali utili annuali dell'Azienda Speciale saranno versati al bilancio dell'A.F.I.S. e le eventuali perdite saranno accollate al bilancio dell'A.F.I.S.
Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

D'ordine dell'Amministratore

Il reggente dell'Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

ORDINANZA n. 65 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1950;

RITENUTO che, in forza dell'ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio, sono tuttora applicabili nel Territorio stesso il Codice per la Marina Mercantile della Libia, esteso alla Somalia con il R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019, ed il R. D. 3 aprile 1937, n. 1091, che modifica alcuni articoli del predetto Codice;

CONSIDERATA la necessità di aumentare il limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto;

IN VIRTÙ dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

Il limite di valore della competenza dei comandanti di porto nelle materie indicate negli articoli 11, 12 e 16 del Codice per la Marina Mercantile vigente in Somalia, con le modifiche di cui al R. D. 3 aprile 1937, n. 1019, è elevato a lire centomila.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

PARTE SECONDA

S. A. « IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI STRADALI ITALO SOMALA S. A. »

Estratto di Atto Costitutivo

Con atto n. 5496 di Repertorio ff. Notaio della Somalia Amoroso Fulvio, in data 26 agosto 1950, registrato a Mogadiscio il 29-8-1950 al n. 153 Atti Pubblici, omologato dal Giudice della Somalia con Decreto in data 5-9-1950, si è costituita la S. A. « Impresa di Costruzioni Edili Stradali Italo Somala S. A. », con sede in Mogadiscio, capitale sociale So. 12.000,—, avente per oggetto:

- a) Assunzione ed esecuzione di lavori pubblici stradali e di edilizia per conto di Enti ed Amministrazioni pubbliche e private;
- b) Assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre Società ed Imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio;
- c) Compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili al raggiungimento dei fini sociali.

La Società ha la durata di anni cinque, scadrà il 31-8-1955 e potrà essere prorogata una o più volte, per periodi uguali o minori, salvo il recesso degli azionisti dissenzienti.

Il primo Consiglio di Amministrazione è così composto:

Sig. Mazzoni Giuseppe - Presidente.

Sig. Fascia Giacomo - Amministratore Delegato.

Sigg. Aliquò Giuseppe, Mohamed Scek Osman, Ahmed Mahamud - Consiglieri.

Sindaci effettivi: Sig. Mazzoni Paolo - Presidente del Collegio Sindacale;

Sigg. Avv. Viganò Arnaldo, Avv. Tamagnini Pietro - Sindaci effettivi.

Sigg. Auod Mubarak Said, Rossati Anacleto Uberto.

La firma sociale spetta sia al Presidente che all'Amministratore delegato.
Mogadiscio, li 6 settembre 1950.

IL CANCELLIERE

Luigi Ferrara

S. A. COOP. « COOPERATIVA AUTOTRASPORTI ITALO SOMALI »

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta straordinaria per il

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) Dimissioni del Consiglio di Amministrazione e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 2.) Dimissioni del Collegio Sindacale e nomina del nuovo Collegio Sindacale;
- 3.) Varie.

Le convocazioni avverranno nei locali della Sede Sociale in Mogadiscio, Via Ugo Ferrandi N. 29.

Mogadiscio, li 7 settembre 1950.

IL PRESIDENTE
Piazzardi Severino

MITCHELL COTTS & Co. (EAST AFRICA) LIMITED

Nomina di Procuratore

Con atto N. 5563 di repertorio Amoroso Fulvio, ff. Notaio della Somalia, in data 18-9-1950, registrato a Mogadiscio il 20-9-1950 al N. 195 Atti Pubblici, il Signor Norman Henry Anderson ha nominato procuratore della Mitchell Cotts & Co. di Mogadiscio, il Dott. Kauten Nicolò, conferendogli i poteri a lui dati dalla Mitchell Cotts & Co., sede legale di Nairobi, con mandato in data 6-12-1946, rogito Notar Humphrey Slade di Nairobi e depositato presso la Cancelleria Commerciale dell'Ufficio del Giudice della Somalia in data 21-4-1947, al N. 69 Registro d'Ordine e N. 194 registro delle Società.

Mogadiscio, li 26 settembre 1950.

IL CANCELLIERE
Luigi Ferrara

« SOMALIA - SOCIETA' DI NAVIGAZIONE BANANIERE

(BANANIERE SOMALE) »

Sstratto del Verbale n. 2 relativo alla Seduta del Consiglio di Amministrazione della Società intestata, tenutasi addì 15 agosto 1950, con il seguente Ordine del Giorno :

- 1) Dimissione dell'Amministratore Delegato Sig. Andrea Marsano e sua sostituzione;
- 2) Cariche sociali.

Il Presidente, valutate le ragioni che hanno indotto il Signor Andrea Mar-

nomina di S. E. il dott. Pietro Barile, domiciliato in Roma. Il Consiglio ed il Collegio dei Sindaci, presente, approvano all'unanimità e pertanto il Presidente proclama eletto, per surroga, alla carica di consigliere della società, sino alla convocazione della prossima Assemblea Generale Ordinaria, S. E. il dott. Pietro Barile, cui viene, a voti unanimi, conferita la carica di Amministratore delegato della Società.

La rappresentanza legale della società spetta, oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche all'Amministratore delegato.

La firma sociale spetta al Presidente ed all'Amministratore Delegato di sgiuntamente; a due Amministratori congiuntamente; ad un Amministratore in unione ad un Direttore oppure ad un Procuratore, salvo le limitazioni stabilite nei loro atti di nomina.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Giovanni Kauten

BANCO DI NAPOLI

AVVISO

Il Pretore di Genova con decreto del 18 aprile 1950 ha pronunciato l'ammortamento del libretto di risparmio ordinario al portatore n. 1715 emesso il 24-8-1941 dall'Agenzia di Mogadiscio del Banco di Napoli intestato a Maria Paola Taddei con un credito di lire 30.066,65 ed ha autorizzato il detto Istituto a rilasciare il duplicato del libretto stesso trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul giornale e bollettino ufficiale del territorio dove fu emesso il titolo denunziato peruto, purchè non venga nel frattempo fatta opposizione.

Banco di Napoli — Mogadiscio

F.to: R. de Rosa

F.to: F. Miraglia

AVVISO

SOCIETA' ANONIMA PESCHERIE ALULA « G. CARAMELLI »

Sede in Alula (Somalia) — Capitale Lire 10.000.000 interamente versato

Estratto verbale Assemblea Generale Ordinaria

Si rende noto che nell'Assemblea in data 2 agosto 1950 della suddetta Società, sono stati riconfermati per il triennio 1950/1952:

Amministratori:

Caramelli Guido fu Luigi

Sindaci effettivi :

Scotti Dott. Giuseppe

Ghisalberti Giuseppe

Folcheri Dott. Arrigo in sostituzione del Dr. Costa Raffaele dimissionario

E' stato approvato il Bilancio e il Conto Perdite e Profitti chiusi al 30 giugno 1950 colle seguenti risultanze :

Attivo	So. 1.304.225,09
Passivo	So. 1.278.800,62
Utile	So. 25.424,47

L'AMMINISTRATORE

G. Caramelli

**SOC. ANON. COOP. « UNIONE COOPERATIVA AGRICOLA
COMMERCIALE DELLA SOMALIA »**

Estratto di Atto Costitutivo

Con atto N. 5515 di Repertorio ff. Notaio della Somalia Amoroso Fulvio, in data 2 settembre 1950, registrato a Mogadiscio il 4-9-1950 al N. 162 Mod. I - Atti Pubblici, omologato dal Giudice della Somalia con Decreto in data 5 settembre 1950, si è costituita la Società Anonima Cooperativa per azioni denominata: « Unione Cooperativa Agricola Commerciale della Somalia », con sede in Mogadiscio, con capitale illimitato, avente per oggetto: a) Esercizio alle migliori condizioni: aziende agricole; commerci in genere con ogni paese e in modo particolare quelli da e per l'Italia; sviluppare la agricoltura; esportare prodotti dalla Somalia; importare prodotti necessari ai bisogni della Somalia; b) Gestire, appaltare lavori, impianti stradali, ferroviari e costruzioni in genere; c) Fare tutto ciò che è inerente alla pesca, allo scatolemento e alla vendita del pesce anche se scatoato.

La Società sarà duratura sino al 2-9-1960.

Il primo Consiglio di Amministrazione è così composto :

Presidente: Sig. Islao Mahadalle Mohamed.

Vice-Presidente: Scek Abdullahi Scek Mohamed.

Segretario-Cassiere: Bonavolta Vittorio.

Consiglieri: 1.) Scek Iaja Sadik Omar; 2.) Islao Osman Nur; 3.) Mohamed Barre Mohamud; 4.) Islao Omar Ali; 5.) Abukar Cassim Mohamud; 6.) Murrì Giambattista; 7.) Martini Luigi; 8.) Oddone Carlo.

Sindaci effettivi: Sigg. Ronzi Augusto - Presidente del Collegio; Haji Mohamed Scekei Abacarò e Salah Scek Omar - Sindaci effettivi.

Sindaci supplenti: Venturini Maurizio e Hassan Abukar.

La firma sociale spetta al Presidente.

Mogadiscio, li 7 settembre 1950.

S. A. COMPAGNIA AUTOTRASPORTI SOMALIA (C. A. S.)

Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale So. 90.000

**Estratto del verbale dell'Assemblea generale ordinaria dei soci
tenutasi il 15 agosto 1950**

L'Assemblea generale ordinaria ha deliberato:

1°) L'approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 1950 con le seguenti risultanze:

Attivo	So. 181.228,85
Passivo e Capitale	» 165.109,01
	<hr/>
Utile d'esercizio	So. 16.119,84

2° La retribuzione ai Sindaci nella cifra complessiva di So. 400.

Mogadiscio, li 9 settembre 1950.

IL PRESIDENTE
Mario Rugani,

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Rinnovazione concessione di pesca

Ai sensi delle disposizioni in vigore, relative all'esercizio della pesca nella Somalia, si comunica che il Sig. Gino Gallotti, in nome e per conto della Società Commerciale Industriale Migiurtina Settentrionale ha presentato, in data 21 giugno 1950, domanda per la rinnovazione della concessione di grande pesca in Migiurtinia, per il periodo di anni nove, già precedentemente accordata alla detta Società, lungo il litorale di Bender Cassim con Decreto Governatoriale n. 16700 del 23 dicembre 1939.

Si accordano trenta giorni per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, -29 settembre 1950.

IL REGGENTE L'UFFICIO
Dott. G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Concessione di pesca

ha presentato domanda, in data 12 giugno 1950, per la concessione di grande pesca in Migiurtinia al largo di Candala, per l'incremento della pesca del tonno, per la pesca razionale del pescecane e per l'impianto di uno stabilimento conserviero a Candala.

Si accordano trenta giorni per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, 26 settembre 1950.

IL REGGENTE L'UFFICIO
Dott. G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Rinnovazione concessione di grande pesca

Ai sensi delle disposizioni in vigore, relative all'esercizio della pesca nella Somalia, si comunica che la ditta S. A. Pescherie Alula « G. Caramelli » ha presentato in data 26 settembre 1950 domanda per la rinnovazione, per il periodo di nove anni, della concessione di grande pesca, già precedentemente accordata al Sig. G. Caramelli, con Decreto Governatoriale n. 13828 del 7 giugno 1938 e quindi trasferita alla S. A. Pescherie Alula « G. Caramelli » con D. G. n. 15499 del 10 maggio 1938, con le clausole addizionali approvate con D. G. n. 14652 del 3 novembre 1938.

Si accordano trenta giorni per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, 27 settembre 1950.

IL REGGENTE L'UFFICIO
Dott. G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Concessione per la cattura, l'uccisione e l'allevamento dei cocodrilli

Ai sensi delle vigenti disposizioni, si comunica che la ditta S.A.C.S.A. (Società Anonima Commerciale Somalo Americana) ha presentato, in data 25 settembre c. a., una domanda per ottenere la concessione per la cattura, la caccia, l'uccisione e l'allevamento dei cocodrilli sul fiume Giuba, limitatamente ai tratti di Margherita (incluso) a Dughiana (incluso) e da Bardera (incluso) a Dolo (incluso).

Si accordano 30 giorni per le eventuali opposizioni.

Mogadiscio, li 27 settembre 1950.

IL REGGENTE L'UFFICIO

SOC. AN. AUTOTRASPORTI SOMALI

Capitale Sociale So. 30.000

Convocazione di Assemblea

I Sigg. Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 24 settembre 1950, presso la Sede Sociale, alle ore 9 in prima adunanza ed eventualmente alle ore 10 dello stesso giorno in seconda adunanza, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l'esercizio 1949/50;
- 2.) Bilancio dell'esercizio 1949/50;
- 3.) Varie.

Mogadiscio, li 31 agosto 1950.

IL PRESIDENTE
Iusuf Egal Ali

S. p. A. « C. O. M. I. S. A. »

Estratto di atto costitutivo

Si rende noto che in data 23 febbraio 1949 in Roma presso l'ufficio del notaio Dott. Francesco Cavallaro, con suo n. 32056 di Rep. e 1229 di Raccolta, si è costituita la società per azioni denominata « C.O.M.I.S.A. » Commercio Internazionale Soc. per Az., con sede in Roma, Via Bissolati N. 76, con lo scopo di promuovere ed esercitare il commercio in genere ed in particolare gli scambi con l'estero.

In data 1° luglio 1950 con atto rogito notaio Dott. Francesco Cavallaro, Repertorio N. 44221 è stato nominato il Signor Fulvio Serapioni residente a Mogadiscio, procuratore della Società, per fare e compiere tutti gli atti e documenti che potranno essere necessari e desiderabili nell'interesse della Società nella Somalia Italiana.

Mogadiscio, li 19 agosto 1950.

IL PROCURATORE
Fulvio Serapioni

SOC. AN. AGRICOLA COMMERCIALE SOMALA

**Estratto del verbale dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria
tenutasi il 10 agosto 1950**

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria ha deliberato:

- 2.) La nomina del Consiglio d'Amministrazione ai Signori: Hagi Hasci Giama, Presidente; Hagi Dirie Erzi - Vice Presidente; Mohamed Ossoble Ossoble Adde - Consigliere.
- 3.) Proroga della durata della Società per 3 anni e cioè fino al 30-6-1953.
- 4.) Nomina del Collegio dei Sindaci ai Signori: Hagi Farah Ali, Hagi Mussa Bogor, Hagi Mohamud Abdule, come Sindaci effettivi; ai Signori: Hagi Osman Aden e Mohamud Scek Mussei, come Sindaci supplenti.


IL PRESIDENTE
Hagi Hasci Giama


LA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' E L'ASSICURAZIONE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA

Con scrittura privata in mia autentica 3/8/1950 N. 6222 di rep. allegato E ai mio rogito di pari data N. 6225 di rep. (reg. a Loui il giorno 8/8 al N. 342 con L. 8333) la « Riunione Adriatica di Sicurtà » con sede in Milano e col capitale di L. 2.400.000.000 e « L'Assicurazione Italiana Società per Azioni » di Assicurazioni e di Riassicurazioni con sede in Milano e col capitale di Lire 150.000.000 hanno dichiarato cessato il mandato conferito al sig. rag. Cesare Donati fu Cesare con atto Dr. Guasti 27/11/1940 N. 9730 di rep. ed hanno conferito al sig. Massimini rag. Luigi fu Giovanni la rappresentanza dell'Agenzia Principale di Mogadiscio delle due società suddette, comprendente il territorio della Somalia affidato in amministrazione fiduciaria all'Italia con facoltà di assumere assicurazioni: 1) contro i danni: a) del fuoco, b) dei furti con scasso, c) della grandine, d) della pioggia, e) dei cristalli; 2) sui trasporti terrestri, marittimi, fluviali ed aeronautici; 3) sulla vita dell'uomo e rendite vitalizie; 4) contro gli infortuni e per la responsabilità civile, ed in genere per tutti i rami di assicurazione che sono o venissero esercitati dalle società mandanti il tutto giusta le condizioni delle polizze adottate dalle società stesse con facoltà di emettere e stipulare contratti (fatta eccezione per il ramo vita) senza però oltrepassare sopra un rischio le somme che sono o venissero determinate dalle istruzioni delle società e rimanendo esclusa nel nominato rappresentante la facoltà di assumere impegni di qualsiasi genere non apparenti dal contesto scritto delle polizze stesse ed eventualmente in deroga al contesto medesimo. Il detto procuratore venne autorizzato ad istituire agenzie, succursali di città e simili, nonché agenzie mandamentali e sub-agenzie in qualsiasi luogo del territorio, di competenza della predetta Agenzia principale di Mogadiscio investendo le persone ad essa preposte dei poteri determinati dalle istruzioni delle direzioni, fatta avvertenza che il personale comunque nominato o scelto dal suaccennato rappresentante per la gestione dell'agenzia a lui affidata e per il disbrigo delle mansioni ad essa inerenti (sub-agenti, procuratori, impiegati, produttori e mediatori di qualsiasi specie) si intende da lui assunto nell'esclusivo proprio nome ed interesse, esclusa

Venne inoltre abilitato ad incassare i premi e rilasciare quietanza, a richiedere notifiche di cambiameto, a domandare, accettare e rifiutare qualsiasi messi, a nominare arbitri anche amichevoli compositori, rappresentare le società mandanti in giudizio, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, transigere e conciliare, nominare avvocati e procuratori alle liti. Il tutto come meglio specificato nel precitato mio rogito. Il nominato procuratore firmerà col suo nome e cognome sotto il timbro « Agenzia principale di Mogadiscio della Riunione Adriatica di Sicurtà o de L'Assicuratrice Italiana — Il Rappresentante ».

Dr. Giovanni Scamarone - Notaio





100
Galasso

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 1° Novembre 1950.

N. 8

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 62 rep. del 15 settembre 1950 che approva il contratto d'impiego locale a tempo determinato per l'assunzione di personale non autoctono per i servizi ed uffici tecnici e speciali dell'A.F.I.S.	179
DECRETO n. 67 rep. del 16 ottobre 1950: nomina dei componenti la commissione d'appello prevista dal Proclama n. 8 del 1944 sulle contribuzioni sul reddito	189
DECRETO n. 68 rep. del 15 ottobre 1950: nomina del dr. Eugenio Quagliere a Direttore della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia	190
DECRETO n. 69 rep. del 28 agosto 1950: concessione di una cava di pietrame a Mohamed Ziad Hallane	190
DECRETO n. 70 rep. del 23 settembre 1950: nomina del sig. Armando Gherardi a Segretario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio	191
ORDINANZA n. 71 rep. del 3 ottobre 1950: permesso alla caccia degli uccelli migratori, quaglie ed acquatici, anche nei periodi di chiusura della caccia	192
DECRETO n. 72 rep. del 23 ottobre 1950: cessazione del dr. Luigi Gasbarri dalle funzioni di Commisario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio	192
DECRETO n. 73 rep. del 23 ottobre 1950: nomina del dr. Enrico Olivieri a Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio	193
DISPOSIZIONE n. 2 del Controllore dei Prezzi del 18 ottobre 1950: prezzo di vendita dell'olio di arachidi e di semi di cotone	193

DISPOSIZIONE n. 3 del Controllore dei Prezzi del 23 ottobre 1950: prezzi di vendita dei carburanti	194
---	-----

PARTE SECONDA

Ufficio del Giudice della Somalia: estratto sentenza del fallimento Abbo- nizio Antonio	195
Società Agricola Italo Somala: conferimento di incarichi al dr. Ferdinando Bigi ed al dr. Girolamo Reggiani	195
Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum: convo- cazione eAssemblea Generale ordinaria	197
Soc. An. Cooperativa Autotrasportatori Italo Somali (S.A.C.A.I.S.): estratto verbale Assemblea Generale straordinaria	197

PARTE PRIMA

N. 62 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 5 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATA la necessità di emanare norme in base alle quali sia possibile provvedere all'ordinamento del personale non autoctono proveniente dalla cessata Amministrazione Britannica della Somalia;

RITENUTO opportuno che dette norme prevedano anche la possibilità di assicurare nel tempo, a termini di legge, il funzionamento degli Uffici e Servizi tecnici e speciali dell'A.F.I.S., mediante personale non autoctono assunto localmente;

IN VIRTÙ dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

È approvato l'unito contratto locale a tempo determinato relativo all'assunzione di personale non autoctono per i Servizi e gli Uffici tecnici e speciali dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

La presente ordinanza sarà inviata all'Ufficio Ragioneria per la registrazione.
Mogadiscio, li 15 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Visto e registrato al n. 43 del Registro Decreti. — Il Capo Ragioniere: CERNETTI.
Mogadiscio, li 28 settembre 1950.

CONTRATTO D'IMPIEGO LOCALE, A TEMPO DETERMINATO, RELATIVO ALLA ASSUNZIONE DI PERSONALE NON AUTOCTONO PER I SERVIZI ED UFFICI TECNICI E SPECIALI DELL'AMMINI- STRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Art. 1.

Per il funzionamento dei propri uffici e servizi tecnici e speciali, l'A.F.I.S. può assumere personale non autoctono, mediante un contratto d'impiego locale, a tempo determinato, che sarà regolato dalle presenti norme.

Art. 2.

Il personale non autoctono assunto a contratto locale per gli uffici e servizi di cui all'art. 1 è ripartito come segue:

CATEGORIA A

Impiegati forniti di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di Istruzione Superiore.

CATEGORIA B

Impiegati forniti di titolo di studio di scuole secondarie superiori o equipollenti.

CATEGORIA C

Impiegati forniti di titolo di studio di scuole secondarie inferiori o equipollenti.

CATEGORIA D

Personale tecnico specializzato; personale addetto ai servizi di copia; personale subalterno.

Il possesso di un titolo di studio non dà diritto all'inquadramento nella categoria per la quale il titolo stesso è previsto.

Art. 3.

All'assunzione del personale a contratto locale provvede l'A.F.I.S..

Gli aspiranti all'impiego a contratto locale dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere di età non minore dei 18 anni, né maggiore dei 30 (col pieno godimento dei diritti civili e politici qualora si tratti di aspiranti che ne abbiano compiuta l'età necessaria);
- c) avere ottemperato agli obblighi derivanti dalle vigenti leggi sul reclutamento;
- d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di sopportare le condizioni climatiche locali, e non avere gravi imperfezioni fisiche.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

- e) avere tenuto sempre regolare condotta morale;
- f) dimostrare di possedere quei particolari requisiti che siano richiesti per il posto cui debbono essere addetti;
- g) dichiarare di accettare qualsiasi destinazione o trasferimento nelle varie località della Somalia e nei vari servizi dell'A.F.I.S.

Il giudizio complessivo sui sopraccennati requisiti è lasciato all'insindacabile esame dell'Amministrazione. È in facoltà dell'A.F.I.S. di sottoporre gli aspiranti ad un esame di cultura generale e specifica, con le norme che potranno essere di volta in volta determinate.

Con provvedimento dell'Amministratore, sentito il parere della Commis-

sione di cui al seguente art. 9, e sempre che vi siano posti disponibili in organico, può essere concesso il passaggio da una ad altra categoria superiore, a favore degli impiegati che, nel corso del periodo contrattuale, ne abbiano acquistato i requisiti voluti.

Art. 4.

L'assunzione in servizio, che avverrà col trattamento iniziale della categoria e del grado di assegnazione, è fatta per un biennio che sarà considerato come periodo di prova, salvo quanto disposto nel seguente art. 21.

Le riconferme in servizio si effettuano mediante rinnovazione del contratto per periodi quadriennali e sono deliberate dall'Amministratore su rapporto del Capo Ufficio o Servizio e sentite la Commissione di cui all'art. 9.

Non è ammessa la rinnovazione tacita del contratto.

La domanda di rinnovazione del contratto deve essere presentata dall'interessato almeno tre mesi prima della scadenza.

Il prolungarsi del servizio oltre la scadenza del contratto e senza che sia intervenuta da parte dell'Amministrazione la esplicita comunicazione della rinnovazione, dà diritto soltanto alla corresponsione degli assegni per il servizio prestato oltre tale data.

L'impiegato che prima del termine del contratto intenda lasciare il servizio, deve dare un avviso per iscritto di non meno di mesi due.

L'abbandono del servizio senza il preavviso di cui al paragrafo precedente porta alla perdita di qualsiasi diritto verso l'Amministrazione.

Art. 5.

Agli impiegati a contratto locale è vietato:

- a) qualunque impiego privato e l'esercizio di qualsiasi professione, industria e commercio anche per interposta persona;
- b) ogni occupazione che, a giudizio insindacabile dell'Amministratore, non sia reputata conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione.

Per il personale avente funzioni tecniche, è in facoltà dell'Amministratore di consentire l'esercizio della professione nelle località dove le circostanze lo richiedano, e purché sia escluso ogni danno al servizio affidato ed ogni inibizione al diritto dell'Amministrazione di disporre ovunque dell'opera del suo dipendente.

Art. 6.

Durante il periodo di prova l'impiegato potrà essere licenziato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Successivamente, il licenziamento del personale a contratto locale potrà essere effettuato dall'Amministrazione, prima della scadenza del contratto, per i seguenti motivi debitamente accertati:

- a) Incapacità o scarso rendimento;
- b) cattiva condotta morale;
- c) gravi motivi disciplinari;

Qualora il licenziamento abbia luogo durante il periodo di prova o successivamente per uno dei motivi di cui alle precedenti lettere a) e d), sarà dato all'impiegato un preavviso di due mesi.

In tutti i casi, contro il provvedimento di licenziamento è ammesso ricorso all'Amministratore.

Art. 7.

Al personale licenziato durante il periodo di prova, o successivamente per uno dei motivi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 6, non spetta alcuna indennità né può essere riconosciuto alcun diritto verso l'Amministrazione.

Art. 8.

Al personale licenziato per i motivi di cui alle lettere a) e d) dell'art. 6, o che cessa dal servizio per scadenza del contratto, saranno corrisposte tante metà dell'ultimo stipendio mensile percepito, pari al numero degli anni di servizio (o frazione di anno superiore a sei mesi) prestato alle dipendenze dell'A.F.I.S. in base alle presenti norme.

Agli effetti del precedente comma non saranno computati come servizio i periodi trascorsi dall'impiegato in congedo straordinario o in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto nel successivo art. 10.

Al personale che cessa dal servizio per scadenza del contratto o per i motivi di cui alle lettere a) e d) dell'art. 6, può essere concesso, per sé e per la propria famiglia, il viaggio gratuito dalla sede di servizio a quella eventualmente prescelta dall'interessato nel paese di origine.

Il viaggio previsto nel precedente comma potrà essere accordato, sia in piroscafo che in ferrovia, in prima classe per il personale della categoria A, in seconda classe per il personale delle categorie B e C, e in terza classe per il personale della categoria D.

Art. 9.

Presso l'A.F.I.S. sarà costituita, con decreto dell'Amministratore, una Commissione per il personale a contratto locale, che è chiamata a dare parere sulle assunzioni, sui licenziamenti, sulle riconferme in servizio, sui passaggi di categoria, e sugli aumenti periodici di stipendio.

La Commissione inoltre può dall'Amministratore essere richiesta del suo parere per tutto quanto concerne il personale a contratto locale.

La Commissione, che avrà anche attribuzioni di Consiglio di Amministrazione e di disciplina, sarà presieduta dal Segretario Generale e ne faranno parte il Capo del Personale ed altri tre funzionari dell'A.F.I.S., dei quali due scelti, appena possibile, fra gli impiegati a contratto locale.

Un funzionario dell'A.F.I.S. disimpegnerà le funzioni di Segretario.

Art. 10.

Qualora la necessità del servizio lo consentano, l'Amministrazione può con-

nabile in congedi annuali di trenta giorni, o cumulabile, al massimo, in un congedo quadriennale di giorni centoventi.

Il congedo ordinario non può essere concesso se non è maturato il periodo di servizio al quale esso si riferisce.

L'Amministrazione può anche concedere un congedo straordinario della durata massima di trenta giorni nel corso del biennio.

Durante il congedo straordinario, agli impiegati a contratto locale non spettano assegni a meno che detto congedo sia stato richiesto e concesso per malattia o infermità contratta per ragioni esclusivamente di servizio, nel qual caso saranno corrisposti due terzi degli assegni.

Per accertati motivi di salute l'Amministrazione può concedere agli impiegati a contratto locale un'aspettativa della durata di sei mesi prorogabile per un periodo massimo di altri sei mesi.

L'aspettativa per motivi di salute può essere disposta anche d'ufficio su proposta della Commissione di cui all'art. 9 e sulla base di prove dalla medesima raccolte.

Durante il primo semestre di aspettativa per motivi di salute all'impiegato spettano gli assegni nella misura di un terzo, mentre per il semestre successivo gli assegni saranno corrisposti nella misura di un sesto.

Qualora però l'aspettativa sia stata richiesta e concessa per malattia o infermità contratte per ragioni esclusivamente di servizio, durante i primi sei mesi saranno corrisposti due terzi degli assegni, mentre questi saranno ridotti ad un terzo per gli eventuali successivi sei mesi.

Il personale che, scaduto il termine massimo di aspettativa per motivi di salute, non sia in grado di prestare ulteriormente la propria opera, sarà esonerato dal servizio.

In tale caso, al personale medesimo saranno applicabili le disposizioni contenute nel precedente art. 8.

All'impiegato a contratto locale può anche essere concessa, per motivi di famiglia, un'aspettativa non superiore ai sei mesi.

Durante l'aspettativa per motivi di famiglia l'impiegato non avrà diritto alla corresponsione degli assegni.

La durata dell'aspetativa concessa sia per motivi di salute che per motivi di famiglia non può superare, complessivamente, i diciotto mesi nel periodo di un quinquennio.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o richiamato alle armi per servizio temporaneo, è collocato in aspettativa, senza assegni, per servizio militare.

Le sospensioni dal servizio per le cause dipendenti dal presente articolo non prorogano la durata del contratto.

Il contratto però può essere rinnovato nelle posizioni di aspettativa e di congedo.

Art. 11.

Agli impiegati che se ne siano resi particolarmente meritevoli, e che desiderino trascorrere nel paese di origine il congedo sia ordinario che straordinario o l'aspettativa per motivi di salute, l'Amministrazione può concedere un contributo sulle spese di viaggio di andata e ritorno degli impiegati medesimi e relative famiglie, nelle classi previste nell'ultimo comma dell'art. 8 e nella

In tal caso, e sempre che trattisi di congedo, i giorni di viaggio non saranno computati nel congedo stesso.

La concessione di cui al presente articolo non può essere accordata più di una volta in un biennio.

Art. 12.

Gli assegni lordi mensili degli impiegati a contratto locale sono stabiliti per ciascuna categoria e grado secondo la tabella (allegato 1) annessa alle presenti norme.

Art. 13.

Tutti gli assegni vengono pagati posticipatamente previa detrazione delle ritenute previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 14.

Agli impiegati a contratto locale spetta la tredicesima mensilità in misura ridotta del 50%, da corrispondersi il 20 dicembre di ciascun anno.

Art. 15.

Gli aumenti biennali di stipendio, secondo quanto previsto nell'annessa tabella (allegato 1), vengono concessi dall'Amministratore sentita la Commissione di cui all'art. 9.

Detti aumenti possono essere negati o ritardati qualora l'impiegato, durante il biennio, sia incorso in sanzioni disciplinari o non abbia, comunque, prestato in modo soddisfacente almeno un anno di effettivo servizio.

Art. 16.

L'aggiunta di famiglia prevista nell'annessa tabella (allegato 1) non sarà corrisposta nei casi e per i periodi di tempo in cui, in base alle presenti norme, l'impiegato a contratto locale non ha diritto agli assegni interi.

Art. 17.

Nel caso di assunzione in servizio di pensionati, saranno applicate le vigenti disposizioni di legge in merito al divieto del cumulo del trattamento di attività con un trattamento, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed annesso assegno di caro-viveri.

Art. 18.

Al personale a contratto locale spettano i compensi o indennità per lavoro straordinario, maneggio fondi trasferite, missioni, disagiata residenza, nonché per altri servizi speciali, con le stesse modalità e nelle stesse misure stabilite, per gli stessi titoli, all'altro personale non autoctono in servizio presso l'A.F.I.S.

Ai soli effetti della corresponsione dei compensi ed indennità previste nel

a contratto tipo del Ministero dell'Africa Italiana secondo la tabella (allegato II) annessa alle presenti norme.

Art. 19.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di mantenimento e di cura del personale a contratto locale durante il ricovero negli stabilimenti sanitari della Somalia, per ferite, lesioni, traumi e malattie riconosciute derivanti o aggravate da cause di servizio.

Nel caso di morte dell'impiegato per cause di servizio, spetta agli eredi un'indennità pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito dall'impiegato, oltre alla liquidazione dell'indennità, secondo quanto stabilito nel primo e secondo comma dell'art. 8, per il servizio prestato dall'impiegato medesimo.

In tal caso, inoltre, alla famiglia dell'impiegato deceduto è applicabile il disposto degli ultimi due comma dell'art. 8.

Art. 20.

Per il passaggio a contratto locale del personale che sia, comunque, già in servizio nell'Amministrazione, può prescindersi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa, dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3.

Al predetto personale che abbia ottenuto il passaggio a contratto locale è conservata a titolo di assegno ad personam la differenza in più eventualmente risultante fra il trattamento economico già goduto e quello spettante in base alla categoria e grado di assegnazione.

Detto assegno sarà riassorbito nei successivi aumenti periodici di cui all'art. 15, o negli aumenti dovuti per effetto di passaggio di grado o di categoria.

All'inquadramento del personale di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto dietro parere della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 21.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione, e su proposta della Commissione di cui all'art. 9, il personale di cui al precedente art. 20 può essere esonerato dal periodo di prova per tutta o parte della durata del biennio di cui al primo comma del precedente art. 4, ferma restando la durata biennale del primo periodo contrattuale.

Per il personale medesimo la decorrenza del contratto viene stabilita alla data del 1° luglio 1950 anche se il contratto stesso sarà stipulato successivamente.

Art. 22.

Con successivo provvedimento sarà stabilito il numero massimo degli impiegati a contratto locale che possono essere assunti in servizio per ciascuna categoria e grado.

Art. 23.

Per quanto riguarda le norme generali inerenti ai doveri ed alla disciplina del personale assunto a contratto locale, s'intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'altro personale non autoctono in servizio presso l'A.F.I.S.

Art. 24.

I contratti stipulati in base alle presenti norme s'intenderanno automaticamente rescissi al momento in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare il funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

In tale caso al personale a contratto locale saranno applicabili le disposizioni contenute nell'art. 8

Art. 25.

Il contratto d'impiego locale sarà costituito da un atto di sottomissione -- nel quale sarà fatto esplicito richiamo alle presenti norme -- specificante la generalità dell'impiegato ed il trattamento competente di categoria e di grado a norma dell'annessa tabella (allegato I).

Art. 26.

Le presenti norme non si applicano agli incaricati locali dell'insegnamento nelle Scuole Medie ed Elementari ed ai coadiutori, per i quali verranno applicate le disposizioni che saranno stabilite negli ordinamenti scolastici del Territorio

Mogadiscio, li 15 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

TABELLA degli stipendi lordi mensili e dell'aggiunta di famiglia

Grado	S T I P E N D I					Aggiunta di Famiglia	
	Iniziale (1° biennio)	1° Aumento (2° biennio)	2° Aumento (3° biennio)	3° Aumento (4° biennio)	4° Aumento (5° biennio)		
	So.	So.	So.	So.	So.		
CATEGORIA A							
1°	1625	1700	1775	1850	1925	So. 40 per la moglie e So. 20 per ogni figlio minore di età, purchè le predette persone siano a carico dell'impiegato. Nessuna aggiunta di famiglia spetta all'impiegato qualora più di un membro del nucleo familiare fruisca di assegni a carico dell'A.F.I.S.	
2°	1425	1500	1575	1650	1725		
3°	1275	1350	1425	1500	1575		
CATEGORIA B							
1°	1270	1345	1420	1495	1570		
2°	1135	1210	1285	1360	1435		
3°	1030	1105	1180	1255	1330		
CATEGORIA C							
1°	865	915	965	1015	1065		
2°	755	805	855	905	955		
3°	650	700	750	800	850		
CATEGORIA D							
1°	1135	1160	1185	1210	1235		
2°	920	945	970	995	1020		
3°	705	730	755	780	805		
4°	430	455	480	505	530		

Mogadiscio, li 15 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

TABELLA di equiparazione dei gradi del personale non autoctono a contratto locale dell'A.F.I.S., con i gradi del personale a contratto tipo del Ministero dell'Africa Italiana.

Personale a contratto locale dell'A.F.I.S.				Personale a contratto tipo del Ministero dell'Africa Italiana			
Categoria A	—	Grado	1 ^o	Categoria 1 ^a	—	Grado	7 ^o
»	»	»	2 ^o	»	»	»	8 ^o
»	»	»	3 ^o	»	»	»	9 ^o
Categoria B	—	Grado	1 ^o	Categoria 2 ^a	—	Grado	9 ^o
»	»	»	2 ^o	»	»	»	10 ^o
»	»	»	3 ^o	»	»	»	11 ^o
Categoria C	—	Grado	1 ^o	Categoria 3 ^a	—	Grado	11 ^o
»	»	»	2 ^o	»	»	»	12 ^o
»	»	»	3 ^o	»	»	»	13 ^o
Categoria D	—	Grado	1 ^o	Categoria 4 ^a	—	Classe	1 ^a
»	»	»	2 ^o	»	»	»	2 ^a
»	»	»	3 ^o	»	»	»	3 ^a
»	»	»	4 ^o	»	»	»	4 ^a

Mogadiscio, li 15 settembre 1950

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 67 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di Appello, prevista dall'art. 37 del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944, relativo alla contribuzione sul reddito;

VISTE le lettere della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia n. 870/50 e n. 960/50, rispettivamente in data 17 agosto e 23 settembre u. s. con cui sono stati proposti i nominativi dei rappresentanti della predetta Associazione,

RITENUTO opportuno nominare, oltre i membri effettivi, anche due membri supplenti, per sostituire i primi in caso d'impedimento;

DECRETA

La Commissione di Appello, prevista dalla disposizione citata nelle premesse, è così composta:

Dott. Carlo Gentilucci - Giudice della Somalia	- Presidente
Dott. Giuseppe Laudani - Capo Sezione AA. FF.	- Membro effettivo
Dott. Angelo Muttoni - Rappresentante la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura	- Membro effettivo
Sig. Hagi Herzi Gurei, Averghedir - Rappresentante la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura	- Membro effettivo
Rag. Gino Capone - Rappresentante la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura	- Membro supplente
Sig. Omar Scerif Abd Imanchio - Rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura	- Membro supplente

La convocazione della Commissione sarà disposta dal Presidente, il quale, in caso di assenza di membri effettivi rappresentanti la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, provvederà alla sostituzione con membri supplenti.

Il Sig. Gerardo Savarese impiegato dell'A.F.I.S., funzionerà da Segretario.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 16 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE

DECRETO N. 68 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 43 in data 18 luglio 1950, relativa all'estensione al territorio della Somalia delle disposizioni vigenti in Italia in materia di assicurazioni sociali,

RITENUTA l'opportunità di procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 43 precipitata, del Direttore della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia;

VISTA la proposta del Presidente dell'I.N.A.I.L. di cui alla nota n. 23224 del 3 ottobre 1950;

DECRETA

Con decorrenza 15 ottobre 1950, il Funzionario dell'I.N.A.I.L. dottor Eugenio Quagliere viene nominato Direttore della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.

Mogadiscio, li 15 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO N. 69 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con R.D. 21 febbraio 1938;

VISTA la domanda in data 20 maggio 1950 diretta alla Direzione Affari Civili e Politici dell'A.F.I.S. dall'autoctono Mohamed Ziad Hallane, tendente ad ottenere la concessione di una cava di pietrame da costruzione situata a Km. 1,50 della rotabile per Balad;

DECRETA

Art. 1.

All'autoctono Mohamed Zaid Hallane è accordato di esercire una cava di pietrame da costruzione, in località F. XII - Zona del Villaggio Arabo, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di un anno, a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare allegato al decreto stesso.

Art. 3.

La concessione potrà essere rinnovata di anno in anno a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. La domanda di rinnovo dovrà pervenire prima della scadenza della concessione.

Mogadiscio, li 28 agosto 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 70 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1950, relativo alla nomina dell'Amministratore del Territorio della Somalia;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 sono tuttora in vigore nel Territorio le disposizioni di cui al R.D.L. 15 novembre 1937, n. 2708 e che — a mente dell'art. 112 dello stesso R.D.L. — occorre procedersi alla nomina del Segretario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

DECRETA

A decorrere dal 1° settembre 1950 il Signor Armando Gherardi è nominato Segretario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 23 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 71 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 3 dell'Annuncio n. 94, in data 20 agosto 1949, col quale si stabiliscono le stagioni di chiusura della caccia;

RITENUTA l'opportunità di consentire la caccia agli uccelli migratori, quaglie ed acquatici, anche nei periodi di chiusura della caccia;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli dall'art. 18 del Proclama del 1947 sulla caccia;

ORDINA

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 3 dell'Annuncio n. 94 specificato nelle premesse, viene consentita la caccia agli uccelli migratori, quaglie ed acquatici, non costituenti selvaggina stanziale, anche nelle stagioni annuali di chiusura della caccia.

Mogadiscio, li 3 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO N. 72 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1950, relativo alla nomina dell'Amministratore del Territorio della Somalia;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio le disposizioni di cui al R.D.L. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTO il proprio decreto n. 48 del 22 luglio 1950, relativo alla nomina del dott. Luigi Gasbarri a Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

RITENUTO che sono venute a mancare le ragioni previste dall'art. 104 del citato R.D.L. n. 2708 che consigliavano di affidare le funzioni di Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale al predetto dott. Luigi Gasbarri;

DECRETA

A decorrere dal 14 ottobre 1950 il dott. Luigi Gasbarri cessa dalle funzioni di Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO N. 73 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1950, relativo alla nomina dell'Amministratore del Territorio della Somalia;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio le disposizioni di cui al R.D.L. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTO il decreto n. 72 del 23 ottobre 1950 col quale viene disposta la cessazione dalla carica di Commissario Straordinario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio del dott. Luigi Gasbarri;

Considerata, pertanto, la necessità di procedersi alla nomina del Commissario Straordinario dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, ai sensi dell'art. III del citato R.D.L. n. 2708;

DECRETA

A decorrere dal 15 ottobre 1950 le funzioni di Commissario Straordinario presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio sono affidate al dott. Enrico Olivieri.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 2 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'art. 4 del Proclama del 1943 e dal

Visto il parere favorevole emesso dal Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 26 settembre 1950;

DISPONGO

A decorrere dal 18 ottobre 1950, il prezzo massimo di vendita dell'olio di arachidi e di semi di cotone raffinati, di produzione locale e d'importazione, resta fissato come segue:

all'ingrosso: confezionato in bottiglie da 600 grammi So. 3,40 al Kg.
al minuto: confezionato in bottiglie da 600 grammi So. 4,— al Kg.

Mogadiscio, li 18 ottobre 1950.

IL REGGENTE L'UFFICIO
Controllore dei Prezzi
Giulio Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 3 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'art. 4 del Proclama del 1943 e dal decreto dell'Amministratore n. 25 di rep. in data 18 maggio 1950;

DISPONGO

A decorrere dal 23 ottobre 1950, i prezzi di vendita dei carburanti restano fissati come segue:

Carburante	Prezzo massimo di vendita all'ingrosso So per gallone	Prezzo massimo di vendita al minuto	
		So per gallone	So. per litro
Benzina	3,43	3,60	0,79
Petrolio illuminante	3,17	3,33	0,75
Petrolio agricolo	3,24	3,40	0,85
Nafta chiara	2,51	2,64	0,58
Nafta scura	2,22	2,33	—
Nafta pesante	2,—	2,10	—

Mogadiscio, li 23 ottobre 1950.

IL CONTROLLORE DEI PREZZI

PARTE SECONDA

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO SENTENZA FALLIMENTARE

Con provvedimento del Giudice della Somalia in data 20 ottobre 1950, la data di cessazione dei pagamenti del fallimento di Abbonizio Antonio, è stata retrodatata al 30 agosto 1949.

Mogadiscio, li 26 ottobre 1950.

IL CANCELLIERE

B. Vieri

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

Conferimento di incarichi

Procura ad Negotia

L'anno 1950 il 22 settembre, in Milano, via Dante 4, avanti a me dottor Lovato Arturo fu Eleuterio, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano e residente in Milano, è personalmente comparso il signor Bruno Grand. Uff. Dottor Luigi fu Federico, nato a Napoli e domiciliato a Milano, persona della cui identità sono io Notaio certo e che avendo a ciò i requisiti di legge dichiara di rinunciare alla assistenza dei testi al presente atto, al che io pure aderisco. E quivi esso comparente agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Agricola Italo Somala, Società per Azioni con sede in Somalia al Villaggio Duca degli Abruzzi col capitale versato di Shs. 6.000.000 investito della rappresentanza giudiziaria attiva e passiva della Società, nonchè della rappresentanza contrattuale e della firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con deliberazione consiliare in data 26 ottobre 1948, depositata e pubblicata a sensi di legge, con espressa facoltà anche di rilasciare a nome e per conto della Società speciali procure a membri del Consiglio ed a terzi per determinati uffici, assumere e dimettere dirigenti.

Premesso che il Consiglio di amministrazione della Società, con deliberazione del 19 aprile 1950, anch'essa pubblicata a norma di legge, provvedeva alla nomina del dottor Ferdinando Bigi a dirigente dei Servizi Agrari della Società in Somalia, ed alla nomina del dottor Girolamo Reggiani a Dirigente dei Servizi Industriali della stessa, con i poteri e facoltà inerenti agli uffici come sopra conferiti a ciascuno di essi, deliberando inoltre, in relazione alle direttive decise dal Consiglio in ordine alla riorganizzazione amministrativa della Società in genere, ed a quella della Direzione in particolare, di concedere al Presidente i relativi poteri e facoltà per la sua esecuzione.

Tutto ciò premesso: il comparente avv. Luigi Bruno, nella precipitata sua

a) conferisce al dottor Ferdinando Bigi, già dirigente dei Servizi Agrari della Società, l'ufficio di Direttore della stessa con incarico di rappresentare la Società presso le Autorità politiche ed amministrative della Somalia con tutti i poteri e facoltà inerenti a tale ufficio;

b) conferisce anche al dottor Girolamo Reggiani, già Dirigente dei Servizi Industriali della Società, l'ufficio di Vice Direttore della stessa con incarico di coadiuvare il Direttore dott. Ferdinando Bigi nella gestione diretta della Società, con tutti i poteri e facoltà inerenti a tale suo incarico;

c) autorizza inoltre i predetti signori dott. Ferdinando Bigi e dott. Girolamo Reggiani, nelle precitate loro qualità di Direttore il primo e Vice Direttore il secondo della Società Agricola Italo Somala, ad usare congiuntamente la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà anche di apporre la firma di girata, per l'incasso su effetti, assegni e chéques all'ordine della Società, esclusa però la creazione, emissione ed avallo di effetti cambiari a carico della Società; emettere assegni sui conti attivi intestati alla Società presso Banche e privati in Somalia, come pure riscuotere ed esigere somme di pertinenza della stessa, da pubbliche amministrazioni e privati; ritirare valori, titoli, lettere raccomandate e plichi di pertinenza della Società, sia dall'Amministrazione postale, che da Banche o privati, rilasciandone, a nome e per conto della stessa, ricevuta e quitanza, nominare nell'interesse della Società procuratori ed avvocati per eventuali cause attive o passive della stessa, provvedere alla sua difesa davanti all'Autorità giudiziaria della Somalia;

d) autorizza inoltre i predetti Dirigenti dott. Ferdinando Bigi e dott. Girolamo Reggiani, in caso di assenza od impedimento dell'uno o dell'altro, ad usare la firma sociale per le pratiche su indicate, congiuntamente ad uno Procuratori della Società a ciò autorizzati;

e) prende atto infine che l'ing. Ariberto Forlani, già Direttore della Società, ha cessato, con effetto dal 10 settembre 1950, data del suo rientro in Italia, dal suo ufficio di Direttore Generale della Società, e conseguentemente da tutti i poteri e facoltà a suo tempo conferitigli dal Consiglio, per l'espletamento del suo mandato.

È richiesto io Notaio ho steso questo atto scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia e da me letto al comparente il quale lo approva e meco sottoscrive.

Consta questo originale di due fogli di carta in bollo competente dei quali occupa cinque intere facciate sin qui.

F.to: LUIGI BRUNO

F.to: Dr. LOVATO ARTURO Notaio

Copia conforme all'originale mio rogito col quale collazionata concorda.

Milano, li 3 ottobre 1950.

F.to: A. Lovato

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Visto per la legalizzazione della firma del Dott. Lovato Arturo Notaio.

Milano, li 3 ottobre 1950.

Il Cancelliere delegato

F.to: Dott. Giuseppe Cento

Per copia conforme

Il Cancelliere

COMPAGNIA AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA E DELL'OLIBANUB

Convocazione di Assemblea Generale ordinaria

Gli Azionisti della Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum, società anonima, sede in Mogadiscio, sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria negli Uffici della Direzione, Roma, Piazza SS. Apostoli n. 53, per le ore 16 di venerdì 17 novembre 1950 ed eventualmente in seconda convocazione per le ore 16 del successivo giorno 18 novembre 1950 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.) Relazione del Consiglio e dei Sindaci. Schema bilancio al 31 dicembre 1949 e deliberazioni relative.
- 2.) Elezione del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli Amministratori da eleggere.
- 3.) Elezione del Collegio sindacale.

**p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

F.to: Avv. Luciano Pertica

S. A. COOP. AUTOTRASPORTATORI ITALO-SOMALI (S.A.C.A.I.S.)

Sede in Mogadiscio

Estratto verbale Assemblea Generale Straordinaria

Si rende noto che nell'Assemblea Generale Straordinaria tenutasi nella sede sociale il 30 settembre 1950 sono stati nominati, in sostituzione ai dimissionari, i sigg.:

Amministratori:

Guerci Ernesto	— Presidente
Askir Mohamed Ismail	— Vice Presidente
Minozzi Antonio	— Segretario Cassiere

Sindaci:


Parmeggiani Giuseppe
Zanoni Irco
Terruzzi Giacomo.

Il Presidente

F.to: Guerci Ernesto







BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I

Mogadiscio, 30 Novembre 1950

Supplemento N. 1 al N. 8

S O M M A R I O

DECRETI n. 89, 90, 91, 92, 93, 94 rep.: Commissariato Regionale del Mudugh	203
DECRETI n. 95, 96, 97, rep.: Commissariato Regionale del Basso Giuba	210
DECRETI n. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 rep.: Commissariato Regionale del Benadir	213
DECRETI n. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 rep.: Commissariato Regionale dell'Alto Giuba	223
DECRETI n. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 rep.: Commissariato Regionale della Migiurtinia	235
DECRETI n. 133, 134, rep.: Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli	245

DECRETO n. 91 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

RICONOSCIUTA l'opportunità di modificare gli assegni in atto goduti dai Capi e Notabili, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Mudugh, per adeguarli al nuovo trattamento economico già entrato in vigore per altre categorie del personale dipendente dell'A.F.I.S.;

DECRETA:

A decorrere dal 1° ottobre 1950 l'assegno mensile netto dei seguenti Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Mudugh, è stabilito nella misura indicata a fianco di ognuno di essi.

La maggiore spesa è imputabile alla Categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

RESIDENZA DI BELET UEN

Raghe Idle	Macanne	So. 180.—
Uobar Kutubo Uobar Mohamed	Giagele	» 180.—
Ahmed Gure detto « Sandol »	Hawadle	» 180.—
Mahallim Hussen	Scekal	» 130.—
Nur Siad	Hawadle	» 130.—
Mohamed Daher	Hawadle	» 130.—
Osman Abdulla	Odegen	» 90.—
Mohamed Hussein	Galgial	» 90.—
Osman Daud	Galgial	» 90.—
Hassan Gure	Macanne	» 90.—
Abdalla Ahmed	Rer Beidan Arabo	» 60.—
Ibrahim Abdò	Giagele	» 60.—
Obsei Guled	Hawadle	» 60.—


RESIDENZA DI BULO BURTI

Ugaz Calif Roble	Hawadle	So. 180.—
Ugaz Mohamed Elmi	Galgial	» 180.—
Uöber Abdi Mohamud	Badi Addo	» 180.—
Aden Nur	Hawadle	So. 130.—
Sciurie Iusuf	Hawadle	» 130.—
	Galgial	» 130.—



S O M M A R I O

DECRETI n. 89, 90, 91, 92, 93, 94 rep.: Commissariato Regionale del Mudugh	203
DECRETI n. 95, 96, 97, rep.: Commissariato Regionale del Basso Giuba	210
DECRETI n. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 rep.: Commissariato Regionale del Benadir	213
DECRETI n. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 rep.: Commissariato Regionale dell'Alto Giuba	223
DECRETI n. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 rep.: Commissariato Regionale della Migiurtinia	235
DECRETI n. 133, 134, rep.: Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli	245



DECRETO n. 89 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare Capo Religioso, il Cav. Scek Mohamud Mohamed detto Abgalo, persona influente e ben nota e stimata in Somalia;

DECRETA:

Il somalo Cav. Scek Mohamud Mohamed detto Abgalo è nominato Capo Religioso a decorrere dal 1° maggio 1950, con l'assegno mensile netto di So. 150.

Al pagamento di detto assegno verrà provveduto a cura del Commissariato dal Mudugh (Belet Uen) con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 24 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

DECRETO n. 90 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

RITENUTO opportuno nominare Notabile Stipendiato il somalo Mohamed Sultan Oloi Dinle (Agiuran), persona nota ed influente tra le popolazioni somale del Mudugh;

DECRETA:

Il somalo Mohamed Sultan Oloi Dinle (Agiuran) è nominato Notabile Stipendiato a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno netto mensile di So. 130.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale del Mudugh (Belet Uen) con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla Categoria II - n. 1 - Spese Commissariati e Residenze comprese spese politiche.

Mogadiscio, li 1° agosto 1950.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

DECRETO n. 91 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

RICONOSCIUTA l'opportunità di modificare gli assegni in atto goduti dai Capi e Notabili, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Mudugh, per adeguarli al nuovo trattamento economico già entrato in vigore per altre categorie del personale dipendente dell'A.F.I.S.;

DECRETA:

A decorrere dal 1° ottobre 1950 l'assegno mensile netto dei seguenti Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Mudugh, è stabilito nella misura indicata a fianco di ognuno di essi.

La maggiore spesa è imputabile alla Categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

RESIDENZA DI BELET UEN

Raghe Idle	Macanne	So. 180.—
Uobar Kutubo Uobar Mohamed	Giagele	» 180.—
Ahmed Gure detto « Sandol »	Hawadle	» 180.—
Mahallim Hussen	Scekal	» 130.—
Nur Siad	Hawadle	» 130.—
Mohamed Daher	Hawadle	» 130.—
Osman Abdulla	Odegen	» 90.—
Mohamed Hussein	Galgial	» 90.—
Osman Daud	Galgial	» 90.—
Hassan Gure	Macanne	» 90.—
Abdalla Ahmed	Rer Beidan Arabo	» 60.—
Ibrahim Abdò	Giagele	» 60.—
Obsei Guled	Hawadle	» 60.—

RESIDENZA DI BULO BURTI

Ugaz Calif Roble	Hawadle	So. 180.—
Ugaz Mohamed Elmi	Galgial	» 180.—
Uober Abdi Mohamud	Badi Addo	» 180.—
Aden Nur	Hawadle	So. 130.—
Sciurie Iusuf	Hawadle	» 130.—
Mumin Hared	Galgial	» 130.—

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato del Benadir (Mogadiscio) con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 4 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 100 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare Capo stipendiato l'Ugaz Tarambi bin Ugaz Mumin (Murosada), persona influente e ben nota, che ha reso utili servizi all'Amministrazione;

DECRETA:

Il somalo Ugaz Tarambi bin Ugaz Mumin (Murosada) è nominato Capo stipendiato a decorrere dal 1° maggio 1950, con l'assegno mensile netto di So. 100.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato del Benadir (Mogadiscio) con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 30 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 101 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale del Benadir — contenuta nel foglio n. 737 di prot., in data 10 giugno 1950 — relativa alla nomina a Notabile stipendiato del somalo Mahadi Mohamud Mohamed, Abgal, rer Barisse Matan, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla nomina a Notabile stipendiato del somalo precitato;

DECRETA:

Il somalo Mahadi Mohamud Mohamed, Abgal, rer Barissa Matan è nominato Notabile stipendiato a decorrere dal 1° giugno 1950, con l'assegno mensile netto di So. 80.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato del Benadir, con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 15 giugno 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 102 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare Notabile stipendiato il somalo Scek Ali Osman el Somali (Migiurtino), residente al Cairo (Egitto), persona favorevolmente nota negli ambienti italiani e somali del Cairo;

DECRETA:

Il somalo Scek Ali Osman el Somali (Migiurtino) è nominato Notabile stipendiato a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno mensile netto di So. 60.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale del Benadir (Mogadiscio) con i fondi somministrati a tale scopo

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - Spese Commissariati e Residenze comprese spese politiche.

Mogadiscio, li 1° agosto 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 103 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare Notabile stipendiato il somalo Mohammed Nur Bakr, residente al Cairo (Egitto) Capo del Gruppo degli

Raghe Gure	Hawadle	So. 90.—
Hagi Afrah Gure	Hawadle	» 90.—
Hassan Ali Abdi	Hawadle	» 90.—
Gure Mohallim	Hawadle	» 90.—
Isak Abdulla	Galgial	» 90.—
Dajelle Dure	Badi Addo	» 90.—
Islao Abdulla	Badi Addo	» 90.—
Abdi Hagi Mohamed	Badi Addo	» 90.—
Daib Abas	Badi Addo	» 90.—
Abdi Hussein	Badi Addo	» 90.—
Hasci Abdi	Hawadle	» 60.—
Hared Hassan	Galgial	» 60.—
Hagi Amin	Badi Addo	» 60.—
Hagi Mohamed Osman	Badi Addo	» 60.—

RESIDENZA DI EL BUR

Ugaz Nur Mohamed	Averghedir	So. 180.—
Ghedi Sciador	Abgal	» 180.—
Mohamed Hagi Afrah Ferei	Abgal	» 60.—
Ugaz Farah Adde	Murosada	» 180.—
Ugaz Farah Foddei Ahmed	Duduble	» 180.—
Botan Dini Bered	Averghedir	» 130.—
Siad Damei Ali	Abgal	» 130.—
Mohamed Alane Abdi	Averghedir	» 90.—
Alesso Ali Uarsama	Abgal	» 90.—
Hassan Urso Aele	Abgal	» 90.—
Uardere Ailie Omar	Abgal	» 90.—
Uardere Aden Abdurahman	Abgal	» 90.—
Hagi Hassan Mahadalle	Murosada	» 90.—
Mahadalle Uene Afrah	Murosada	» 90.—
Naher Aguen Doholo	Murosada	» 90.—
Farah Geniere Mohamed	Murosada	» 90.—
Scek Nur Mohamed Abdi	Murosada	» 90.—
Ghedi Faraiere Uuale	Duduble	» 90.—
Mohamed Giumale Giama	Averghedir	» 60.—
Olad Keire Orei	Averghedir	» 60.—
Abdulla Aden Fido	Averghedir	» 60.—
Osman Hagi Mohamed	Abgal	» 90.—
Siad Ali Uelie	Abgal	» 60.—
Mohamed Abdulla Ilole	Abgal	» 60.—
Scek Mohamed Siad Ali	Murosada	» 60.—
Sodal Aptidon Ghedi	Murosada	» 60.—
Ali Allim Abdi	Duduble	» 60.—
Ali Giumale Aptidon	Duduble	» 60.—

RESIDENZA DI DUSA MAREB

Ugaz Abdulla Ali Abun	Merchan	So. 180.—
Hagi Hasci Giama Gheri	Merehan	» 180.—
Salad Hassan Giumale	Averghedir	» 180.—
Dirie Giama Chirchir	Merchan	» 130.—
Hagi Guled Dalab	Merchan	» 90.—
Nurre Ubei	Merehan	» 90.—
Alane Afdub Hussein	Merehan	» 90.—
Abdi Hasci Dorre	Merchan	» 90.—
Ali Magan Dere	Merchan	» 90.—

Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 92 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTE le proposte del Commissariato Regionale del Mudugh — contenute nei fogli n. 359 di prot. del 7 luglio 1950; n. 565 del 13 settembre 1950 e n. 563 del 15 settembre 1950 — relative alle nomine a Capi e Notabili stipendiati dei somali più sotto elencati, alle dipendenze dello stesso Commissario;

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alle nomine di Capi e Notabili stipendiati presso le sottoindicate Residenze;

DECRETA:

I seguenti somali sono nominati Capi e Notabili stipendiati, a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno netto mensile indicato a fianco di ognuno di essi.

RESIDENZA DI EL BUR

Capo Mohamud Ollo Abdi	Averghedir	So. 90.—
» Matan Ahmed Aele	Averghedir	» 90.—
» Saek Mohamed Ali Iddik	Averghedir	» 60.—

Capo Hagi Iman Diblave	Abgal	So.	60.—
» Scek Ibrahim Cabobe	Abgal	»	60.—
» Iman Berei Eegure	Murosada	»	60.—
» Mohamed Hosc Mafiadalle	Murosada	»	60.—
» Raghe Uarsama	Abgal	»	60.—
» Olussò Ali Daffò	Abgal	»	60.—
» Hagi Mohamud Mallim	Abgal	»	60.—
» Hagi Afrah Ferei	Abgal	»	180.—
Notabile Dini Raghe Abdi	Averghedir	»	90.—

RESIDENZA DI GALCAIO

Notabile Hassan Abscir Dorre	Omar Mohamud	So.	180
------------------------------	--------------	-----	-----

Al pagamento di detti assegni sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale del Mudugh, con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla Cat. II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ». Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 93 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

RICONOSCIUTA l'opportunità di modificare gli assegni in atto goduti dai Capi e Notabili, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Mudugh, per adeguarli al nuovo trattamento economico già entrato in vigore per altre categorie del personale dipendente dell'A.F.I.S.;

DECRETA:

A decorrere dal 1° ottobre 1950 l'assegno mensile netto dei seguenti Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Mudugh, è stabilito nella misura indicata a fianco di ognuno di essi.

La maggiore spesa è imputabile alla Categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

RESIDENZA DI GALCAIO

Hassan Farah Nur	Omar Mohamud	So.	180.—
Mohamed Ghesa Adde	Omar Mohamud	»	130.—
Abdulla Ali Medò	Omar Mohamud	»	130.—
Hasci Scirua detto « Albab »	Rer Beidian	»	130.—
Scek Uarsama Abdi Ghir	Lelcasse	»	130.—
Hagi Ahmed Iufus detto « Dallan »	Osman Mohamud	»	130.—
Osman Iusuf Ali	Osman Mohamud	»	130.—
Hasci Hassan Barre	Omar Mohamud	»	90.—
Giama Uarsama Islam	Omar Mohamud	»	90.—
Scirè Elmi Farei	Rer Mohamud	»	60.—
Giama Hassan detto « Ghibin »	Rer Mohamud	»	60.—
Mohamud Indoyere Taccar	Omar Mohamud	»	90.—
Farah Mohamed Islam	Omar Mohamud	»	60.—
Mirè Giama Guio	Omar Mohamud	»	60.—
Ali Giama detto « Uche »	Omar Mohamud	»	60.—
Farah Giama Timehun	Omar Mohamud	»	60.—
Iusuf Ali Barre detto « Duh »	Omar Mohamud	»	60.—
Hagi Uarsama Ali Jei	Omar Mohamud	»	60.—
Egal Ahmed Aimo	Omar Mohamud	»	60.—
Omar Mohamud Gani	Omar Mohamud	»	60.—
Abdullai Osman Ahmed	Omar Mohamud	»	60.—
Mohamud Mirè Giama	Omar Mohamud	»	60.—
Hagi Giama Issa Atosc	Omar Mohamud	»	60.—
Ali Bar Uarsama	Omar Mohamud	»	60.—
Iusuf Uarsama Aden	Omar Mohamud	»	60.—
Uarsama Aden detto « Audon »	Omar Mohamud	»	60.—
Ali Dude Samantar	Rer Beidian	»	60.—
Abdulla Hasci Mohamed	Uabeneia	»	60.—
Scek Elmi Hasci detto « Deghei »	Lelcasse	»	60.—
Uarsama Moh. detto « Scialakben »	Rer Mohamud	»	60.—
Hassan Giama Gis	Arab Meheri	»	60.—
Hagi Hussein Ibrahim	Dir	»	60.—
Hohamed Aden Iman	Dir	»	60.—
Hagi Gurban Egal	Merehan	»	60.—
Mohamud Elmi Gurei	Omar Mohamud	»	60.—

RESIDENZA DI OBBIA

Dohale Muhumed detto « Cahie »	Averghedir	So.	240.—
Giama Set Auale	Averghedir	»	180.—
Nur Ali Omar	Averghedir	»	180.—
Ahmed Nur Ali	Averghedir	»	130.—
Mohamed Mohamud Deghel	Averghedir	»	90.—
Farah Haio	Averghedir	»	60.—
Abdulla Gorod Elmi	Averghedir	»	180.—
Hassan Cutale	Averghedir	»	60.—
Roble Farah detto « Faff »	Averghedir	»	60.—
Erzi Barre	Averghedir	»	60.—
Hagi Hasci Elmi Guled	Averghedir	»	60.—

Hagi Hassan Elmi Fagaz
Mohamed Abdi Dere

Averghedir
Averghedir

So. 90.—
» 60.—

Mogadiscio, li 10 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 94 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale del Mudugh — contenuta nel foglio n. 616 di prot., del 28 settembre 1950 — relativa alla nomina a Capi e Notabili stipendiati dei somali più sotto elencati, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alla nomina di Capi e Notabili stipendiati presso le sottoindicate Residenze;

DECRETA:

I seguenti somali sono nominati Capi e Notabili stipendiati, a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno netto mensile indicato a fianco di ognuno di essi.

RESIDENZA DI GALCAIO

Ali Barre Botan Ghedi	Omar Mohamud	So. 60.—
Mohamud Aden Samuen	Omar Mohamud	» 60.—
Giama Aden « Je »	Omar Mohamud	» 60.—
Bihi Nur Aden	Omar Mohamud	» 60.—
Daher Ahmed Nur	Rer Beidian	» 60.—
Daher Giama Abdi	Rer Beidian	» 60.—
Abdurahman Ali Mohamed	Rer Beidian	» 60.—

RESIDENZA DI OBBIA

Berei Gulan Farah	Averghedir	So. 60.—
Ali Duh Mohamud	Averghedir	» 60.—

Mogadiscio, li 10 ottobre 1950.

DECRETO n. 95 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità che al Capo Stipendiato del Commissariato del Basso Giuba, Comm. Scek Abdussalam Hassan, della cabila Mohamed Zuber di Afmadù, venga elevato lo stipendio mensile da So. 40 a So. 120;

DECRETA:

A decorrere dal 1° maggio 1950 lo stipendio mensile netto del Capo Stipendiato Scek Abdussalam Hassan, Mohamed Zuber, viene aumentato a So. 120 mensili.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato del Basso Giuba, Chisimaio, con i fondi stanziati a tale scopo.

Mogadiscio, li 25 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 96 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la proposta del Commissariato del Basso Giuba — contenuta nel foglio n. 920 di prot. in data 14 giugno 1950 — relativa alla nomina dell'arabo Abdò Hassan, Zagluri, a Capo stipendiato alle dipendenze del precitato Commissariato;

RICONOSCIUTA l'opportunità di procedere alla nomina di cui sopra;

DECRETA:

L'arabo Abdò Hassan, Zagluri, è nominato Capo stipendiato a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno netto mensile di So. 60.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale del Basso Giuba, Chisimaio, con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - Spese Commissariati e Residenze comprese spese politiche.

Mogadiscio, li 1° agosto 1950

L'AMMINISTRATORE

DECRETO n. 97 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

RICONOSCIUTA la opportunità di modificare gli assegni in atto goduti dai Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Basso Giuba, per adeguarli al nuovo trattamento economico già entrato in vigore per altre categorie del personale dipendente dall'A.F.I.S.;

DECRETA:

A decorrere dal 1° ottobre 1950 l'assegno mensile netto dei seguenti Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Basso Giuba, è stabilito nella misura indicata a fianco di ognuno di essi.

La maggiore spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

RESIDENZA DI CHISIMAIO

Sultano Mohamed Calif	Scekal	So. 180.—
Sultano Neghei Mohamed	Magabur	» 180.—
Hagi Hussein Mohamed	Dulbahante	» 130.—
Omar Ibrahim detto « Ogaden »	Bagiuni	» 130.—
Omar Mohamed Burgas	Harti	» 60.—
Dirir Iusuf	Harti	» 60.—
Ali Mohamed « Bagiuni »	Harti	» 60.—

RESIDENZA DI MARGHERITA

Cipango Mohina	Gosha	So. 90.—
Mugumbia Giumale	Mugindo	» 90.—
Simba Mucoma	Musciungulli	» 60.—
Omar Baruk	Makua	» 60.—
Erzi Mohamed	Averghedir	» 60.—

RESIDENZA DI GELIB

Hagi Iusuf Nassibundo	Miao	So. 90.—
Ali Osman Chero	Musciungulli	» 90.—
Bitto Galle	Magindo	» 90.—
Iacob Nassib	Magindo	» 60.—
Abdurahman Jlele	Magindo	» 60.—

RESIDENZA DI AFMEDO'

Ali Ahmed Mogan	Mohamed Zuber	So. 180.—
Behe Deis	Mohamed Zuber	» 90.—
Aden Ghedi	Bartire	» 90.—

Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 98 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare Notabile stipendiato, Scek Abdullahi Scek Mohamed (Beghedi), residente a Mogadiscio, persona influente e ben nota fra le popolazioni comprese fra il Giuba e lo Scebeli;

DECRETA:

Il somalo Scek Abdullahi Scek Mohamed (cabila Beghedi), è nominato Notabile alle dipendenze del Commissariato di Mogadiscio, a decorrere dal 1° aprile 1950, con l'assegno netto mensile di Shs. 100.

Mogadiscio, li 30 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 99 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare Notabile stipendiato Mursal Mohamed (Iantar), residente a Mogadiscio, persona influente e ben nota nella Somalia meridionale, dove ha reso utili servigi all'Amministrazione;

DECRETA:

Il somalo Mursal Mohamed (Iantar) è nominato Notabile a decorrere dal

Studenti della Somalia presso l'Università di El Azhar, persona nota ed influente nell'ambiente somalo al Cairo;

DECRETA:

Il somalo Mohammed Nur Bakr è nominato Notabile stipendiato a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno mensile netto di So. 130.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato del Benadir (Mogadiscio) con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - Spese Commissariati e Residenze comprese spese politiche.

Mogadiscio, 1° agosto 1950.

**L'AMMINISTRATORE
Fornari**

DECRETO n. 104 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale del Benadir — contenuta nel foglio n. 1938 di prot., del 25 agosto 1950, relativa alla nomina a Capi e Notabili stipendiati dei somali più sotto elencati — alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alla nomina a Capi e Notabili stipendiati dei somali di cui all'elenco più oltre indicato;

DECRETA.

I seguenti somali sono nominati Capi e Notabili stipendiati, a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno netto mensile a fianco di ognuno di essi indicato:

RESIDENZA DI MOGADISCIO

Capo Hagi Erzi Gurei	Averghedir	So. 240.—
» Catib Abdurahman Abubacher	Bandabò	» 240.—
» Seek Nur Hussein	Eritreor	» 180.—

» Auod Mohamed	Dir	So. 130.—
» Mohamud Moh. Arur	Abgal	» 130.—
» Ali Ilole	Abgal	» 180.—
» Ugaz Abdulla	Abgal	» 130.—
» Ilole Mohallim	Abgal	» 90.—
» Mohamud Moh. detto «Scilale»	Averghedir	» 90.—
» Mohoie Osman	Illivi	» 60.—
» Daganè Ahmed	Scekal	» 60.—
» Maie Osman Moh. Mumin	Scascieti	» 60.—
» Abdullahi Ali Ahmed	Bandabò	» 90.—
» Osman Hagi Iusuf	Osman Mohamud	» 90.—
Notabile Islao Omar Ali	Abgal	» 310.—
» Mussa Erzi Ali Bogor	Bah-Dir	» 310.—
» Ali Iassin Ali Iusuf	Osman Mohamud	» 240.—
» Hagi Osman Mohamed	Illivi	» 180.—
» Hagi Ahmed Scibin	Osman Mohamud	» 180.—
» Mohamed Scek Ahmed	Daud	» 130.—
» Ahmed Caie	Averghedir	» 130.—
» Ahmed Mohamed Giumale (Finanza)	Abgal	» 130.—
» Ali Farah	Meheri	» 90.—
» Islao Mohamed Apchei	Abgal	» 90.—
» Osman Diblave (Danscè)	Murosada	» 60.—
» Ali Hassan	Murosada	» 60.—
» Scek Nur Abdi	Scascieti	» 60.—
» Hagi Iusuf Ali Iusuf	Osman Mohamud	» 60.—
» Scek Abucar Scek Ah.	Gheledi	» 90.—

RESIDENZA DI VILLABRUZZI

Capo Hagi Abdille Isgoe	Scidle	So. 90.—
» Olo Barro	Galgial	» 90.—
» Scek Ibrahim Osman	Mobilen	» 60.—
» Ahmed Scek Mohamed	Scidle	» 60.—
Notabile Hagi Hassan bin Said Abdul Uaid	Sciaveli	» 130.—
» Scek Hassan Hagi Mohamed Oiaie	Scidle	» 130.—
» Scek Bascir Hagi Sciuaiibi	Mobilen	» 90.—
Capo Mussa Mohamed	Scidle	» 60.—

RESIDENZA DI AFGOI

Capo Abucar Aden Mursal	Giambalul	So. 90.—
» Gassim Ali Hagi	Odouene	» 60.—
» Scek Salah Dahir Beghedi	Beghedi	» 60.—
Notabile Scek Moh. Ibrahim	Gheledi	» 90.—
» Hagi Omar Ordat	Beghedi	» 90.—
» Osman Abdulla Omar	Septi Omar	» 60.—
» Abdulle Nur Hussein	Uadan	» 60.—

RESIDENZA DI ITALIA

Capo	Scek Ali Scek Mussa	Abgal	So.	90.—
»	Gomei Alessò	Abgal	»	90.—
»	Mahad Dassar	Abgal	»	60.—
»	Hagi Mohamed Raghe	Abgal	»	60.—

RESIDENZA DI BALAD

Capo	Aider Nur Gelle	Abgal	So.	90.—
»	Islao Muddei Omar	Mobilien	»	90.—
»	Ali Giumale Gudud	Abgal	»	90.—
»	Hagi Abdi Irave	Abgal	»	90.—

Al pagamento di detti assegni sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale del Benadir con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 105 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

RICONOSCIUA l'opportunità di modificare gli assegni in atto goduti dai Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Benadir, per adeguarli al nuovo trattamento economico già entrato in vigore per altre categorie del personale dipendente dell'A.F.I.S.;

DECRETA:

A decorrere dal 1° ottobre 1950 l'assegno mensile netto dei seguenti Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Benadir, è stabilito nella misura indicata a fianco di ognuno di essi.

La maggiore spesa è imputata alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili »

RESIDENZA DI MOGADISCIO

Scek Abdullahi Scek Mohamed	Beghedi	So. 310.—
Scek Abucar Mohedin	Rer Faghi	» 310.—
Scek Mohamed Osman Sufi	Scianschia	» 240.—
Iman Mohamed Ahmed	Abgal-Jacob	» 240.—
Hagi Mussa Bogor	Osman Mohamud	» 240.—
Scerif Ali Eiderus	Asceraf	» 240.—
Mursal Mohamed	Iantar	» 180.—
Ugaz Tarambi Ugaz Mumin	Murosada	» 180.—
Scek Ahmed Gioule	Murosada	» 180.—
Hagi Mohamed Abdi	Aulihan	» 180.—
Beienè Derar	Eritreo	» 130.—
Mahadalle Ierò	Murosada	» 130.—
Hagi Mohamed Obadi	Arabo	» 130.—
Islao Omar Culmie	Averghedir	» 130.—
Scerif Ali Zeno	Asceraf	» 130.—
Hagi Ahmed Iusuf Ali	Osman Mohamud	» 130.—
Scek Mohedin Scek Mohamed	Rer Faghi	» 90.—
Mahadi Mohamud Mohamed	Abgal-Matan	» 90.—
Scerif Bana Aba	Asceraf	» 90.—
Aves Ali Nur	Seddaghedi	» 90.—
Scek Abicar Mahad	Daberuen	» 90.—
Garama Agi Nur Afi	Rer Magno	» 90.—
Ahmed Ali Cadri	Arabo	» 90.—
Hagi Ali Mehdiò	Morscio	» 90.—
Herzi Farah	Arabo-Mohamud Salah	» 90.—
Kalif Mohamed Aves Abdi	Calmasciughe	» 90.—
Abdi Beri Aleso	Abgal	» 90.—
Hagi Ali Abdi	Hawadle	» 90.—
Hagi Sahid Abucar	Rer Magno	» 90.—
Gassim Ali Addò	Abgal-Matan	» 90.—
Scek Mohamed Soleman	Arabo	» 90.—
Mohamed Ali Iusuf	Osman Mohamud	» 90.—
Hole Mallim Mohamed	Ogaden-Moh. Zuber	» 130.—
Mussa Mohamed	Issa Mohamud	» 60.—
Abucar Hagi Aliò	Dafet	» 60.—
Mohamed Mohamud Roro	Abgal	» 60.—
Eden Salat	Dafet	» 60.—
Abdulla Ahmed Mirrè	Beghedi	» 90.—
Abdulla Hagi Abdi Nur	Scidle	» 60.—
Abdurahman Ahmed	Ogaden	» 60.—
Muddei Ali Ahmed	Bandabò	» 60.—
Scek Abdalla Mohamed	Migiutino	» 60.—
Abdullamid Salim	Arabo	» 180.—
Iman Mohamed	Gabauen	» 90.—

RESIDENZA DI AFGOI

Abdi Osman	Gobron	So. 240.—
Mois Nur	Ugaden	» 240.—

Alfio Ibrahim Farole	Garre	So. 180.—
Islao Ali Abdulle	Uadan	» 130.—
Mohamed Mallim	Erdò	» 130.—
Hagi Maio Omar	Abagibil	» 130.—
Gabo Ibrahim Abicherò	Abicherò	» 90.—
Scekei Omar Ionis	Intire	» 90.—
Osman Scioble	Hintira	» 90.—
Hagi Ahmed Aliò	Uravane	» 90.—
Hagi Mohamed Ali	Gobron	» 90.—
Hassan Osman	Hintira	» 90.—
Hagi Abdulla Maio	Beghedì	» 90.—
Ahmed Aliò	Ober	» 90.—
Mohamed Said	Scekal	» 60.—
Mohamed Aliò	Garre	» 130.—
Scek Adde Abdi	Gobron	» 60.—
Mama Abdiò	Herdò	» 60.—
Abdulcadir Sido	Dohole	» 60.—
Scek Ibrahim Hussen	Mohamed Subis	» 90.—

RESIDENZA DI VILLABRUZZI

Ugaz Ali Omar	Mobilen	So. 180.—
Mohamed Amin	Galgial	» 130.—
Hassan Koble	Galgial	» 90.—
Ghedì Santur	Ihawadle	» 90.—
Nur Asciarifo	Scidle	» 90.—

RESIDENZA DI ITALIA

Iman Omar Ali	Abgal	So. 400.—
Ugaz Abdalla Haio	Abgal-Daud	» 130.—
Addo Gaal	Abgal	» 90.—
Mohamed Hassan Ali	Abgal	» 90.—
Nur Osobo	Abgal	» 90.—

RESIDENZA DI BALAD

Wober Abdulla	Illivi	So. 180.—
Maio Abiker Baro	Abgal	» 90.—
Kulo Mohamed	Abgal	» 90.—

Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

DECRETO n. 106 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale del Benadir — contenuta nel foglio n. 2959 di prot., in data 20 ottobre 1950 — relativo alla nomina a Capi e Notabili stipendiati dei somali più sotto elencati, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alla nomina di Capi e Notabili stipendiati presso le sottoindicate Residenze;

DECRETA:

I seguenti somali sono nominati Capi e Notabili stipendiati a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno netto mensile indicato a fianco di ognuno di essi.

RESIDENZA DI MOGADISCIO

Capo Farah Ali Fara	Omar Mohamud	So. 90.—
» Mussa Mahallim detto «Mahai»	Abgal Abdulla Galmah	» 90.—
Notabile Mohamud Erzi	Meheri	» 180.—
» Erzi Dorre	Merehan	» 130.—
» Abdulcadir Nur Omar	Scidle	» 130.—
» Mohamud Addo Chelscie	Abgal Abdulla Galmah	» 90.—
» Iahia Sadik	Rer Faghi	» 90.—
» Hagi Ali Sadik	Amudi	» 60.—
» Hagi Mohamud Sobrie	Abgal Uaesle	» 60.—
» Mamo Ibrahim	Elai	» 60.—

RESIDENZA DI ITALIA

Capo Scek Ali Gaffò	Abgal rer Issa Harti	So. 60.—
» Ali Dere	Abgal rer Abdulla	» 60.—

RESIDENZA DI VILLABRUZZI

Capo Nur Ali Muddei	Abgal Somene Moh.	So. 60.—
» Mohamud Hassan Caf	Abgal Turiale	» 60.—

RESIDENZA DI AFGOI

Capo Nur Roble	Gaal Murosada	So. 60.—
----------------	---------------	----------

RESIDENZA DI BALAD

Capo Abicher Omar Nur	Abgal Daud Yusuf	So. 60.—
» Issa Ali	Abgal Matan Barise	» 60.—
» Ali Mohamed Nur	Abgal Matan Dinle	» 60.—
» Cassim Mohad Abdi	Mobilen Jeberdale	» 60.—

Al pagamento di detti assegni sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale del Benadir, con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

Mogadiscio, li 25 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 107 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

RITENUTO necessario di provvedere alla nomina di un Capo Paese stipendiato di Ischia Baidoa;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba — contenuta nel foglio n. 00815 di prot. in data 2 giugno 1950;

CONSIDERATO che il somalo Iman Osman, cabila Elai, possiede i requisiti necessari per assolvere a tale funzione;

DECRETA:

Il somalo Iman Osman, cabila Elai, è nominato Capo Paese stipendiato di Ischia Baidoa, a decorrere dal 1° giugno 1950, con l'assegno mensile netto di So. 150.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato dell'Alto Giuba (Baidoa) con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 10 giugno 1950.

DECRETO n. 108 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba — contenuta nel foglio n. 1375 di prot. del 4 luglio 1950 — relativa alla nomina del somalo Cav. Hassan Abdulla Farah (Averghedir) a Notabile stipendiato alle dipendenze del precitato Commissariato;

RICONOSCIUTA l'opportunità di procedere alla nomina di cui sopra;

DECRETA:

Il somalo Cav. Hassan Abdulla Farah (Averghedir) è nominato Notabile stipendiato a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno netto mensile di So. 60.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba (Baidoa) con fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. - Spese Commissariati e Residenze comprese spese politiche.

Mogadiscio, li 1° agosto 1950.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

DECRETO n. 109 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba — contenuta nel foglio n. 1381 di prot. in data 5 luglio 1950 — relativa alla nomina del somalo Cav. Hagi Mohamed Aden detto Barbar Omar (Leisan Orsi) a Capo stipendiato alle dipendenze del precitato Commissariato;

RICONOSCIUTA l'opportunità di procedere alla nomina di cui sopra;

DECRETA:

Il somalo Cav. Hagi Mohamed Aden detto Barbar Omar (Leisan Orsi) è nominato Capo stipendiato a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno men-

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba (Baidoa) con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - Spese Commissariati e Residenze comprese spese politiche.

Mogadiscio, li 1° agosto 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 110 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba — contenuta nel foglio n. 1362 di prot. del 3 luglio 1950 — relativa alla nomina del somalo Abdiò Aden Aliò Sciukei (Elai - Bohorat) a Capo stipendiato alle dipendenze del precitato Commissariato;

RICONOSCIUTA l'opportunità di procedere alla nomina di cui sopra;

DECRETA:

Il somalo Abdiò Aden Aliò Sciukei (Elai - Bohorat) è nominato Capo stipendiato a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno netto mensile di So. 90.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba (Baidoa) con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - Spese Commissariati e Residenze comprese spese politiche.

Mogadiscio, li 1° agosto 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 111 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba — contenuta nel foglio n. 1362 di prot. del 3 luglio 1950 — relativa alla nomina del

somalo Iko Hassan Baharo (Elai - Bohorat) a Capo stipendiato alle dipendenze del precitato Commissariato;

RICONOSCIUTA l'opportunità di procedere alla nomina di cui sopra;

DECRETA :

Il somalo Iko Hassan Baharo (Elai - Bohorat) è nominato Capo stipendiato a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno netto mensile di So. 90.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba (Baidoa) con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1. - Spese Commissariati e Residenze comprese spese politiche.

Mogadiscio, li 1° agosto 1950.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

DECRETO n. 112 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1950;

RI TENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

RICONOSCIUTA l'opportunità di modificare gli assegni in atto goduti dai Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba, per adeguarli al nuovo trattamento economico già entrato in vigore per altre categorie del personale dipendente dell'A.F.I.S.;

DECRETA :

A decorrere dal 1° ottobre 1950 l'assegno mensile netto dei seguenti Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba, è stabilito nelle misure indicata a fianco di ognuno di essi.

La maggiore spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

RESIDENZA DI BAIDOA

Malak Isak Hassan Kero	Garuale	So. 130.—
Hassan Ali Mahallim	Iantar	» 130.—
Malak Aliò Iero Hassan	Elai Bohorat	» 130.—
Malk Mohamed Mohamud	Giron	» 130.—
Malak Hassan Idris	Arien Uarasile	» 130.—
Abdiò Isak Garun	Ghelidle	» 130.—
Malak Abdullahi Mohamed	Elai Nasie	» 130.—
Malak Hussein Mohamed	Arien Hon Uen	» 130.—
Mohamed Hassan Aden	Leisan Barre	» 130.—
Malak Mahallim Aliò Ibrahim	Arien Uarasile	» 90.—
Aden Dere Ibrahim	Elai Nasie	» 90.—
Malak Mohamed Nur Lufle	Mallimuen	» 90.—
Malk Aliò Osman Dubo	Harau	» 90.—

RESIDENZA DI BUR HACABA

Abdurahman Mohamed Aïder	Bohorat Bari	So. 180.—
Amin Balle	Nasie Dalhassan	» 180.—
Abdiò Ibrahim Aden	Ghedafadde Uacdore	» 180.—
Sure Abdi Aliò	Ghedafadde Uarsasilei	» 180.—
Eno Hassan Oi	Bohorat Lelle	» 130.—
Abdiò Scek Mohamed	Nasie Galgire	» 130.—
Mallim Eden Mohamed	Nasie Cunsie	» 130.—
Eden Hassanò Omarò	Ghedafadde Yere	» 130.—
Surao Eno Hassanò	Elleda Dambet	» 130.—
Scek Ibrahim Aden	Iantar	» 130.—
Scek Mohamed Hagi Abicar	Gobron	» 130.—
Scek Mohamed Amin	Rer Scek Munin	» 130.—
Mohamed Osman Eno	Bohorat Lelle	» 90.—
Osman Mursal Mohamed	Nasie Revie	» 90.—
Mallim Ibrahim Malak	Nasie Sarero	» 90.—
Aliò Durò Abdiò	Helleda Orat	» 90.—
Hussein Abdi Mohamed	Helleda Doidagid	» 90.—

RESIDENZA DI ODDUR

Aliò Aden	Hadama Galgial	So. 180.—
Hassan Daud	Luwai	» 180.—
Aliò Isak	Giron Massura	» 130.—
Muctar Hassan	Leisan Barre	» 130.—
Abdalla Mohamed	Gelible Galsanle	» 130.—
Mursal Aliò	Ghelidle Hibilove	» 130.—
Abdurahman Mohamed	Hadama Galgial	» 130.—
Aden Abdiò Mohamed	Gomal Orsi Mallim	» 90.—
Scek Mohamed Nur	Dissou Narien	» 90.—
Mohamed Aden Abdò	Eimit Teneda	» 90.—
Issak Hussen Eden	Gomal Barre	» 90.—
Hassan Aliò	Rer Dumal	» 90.—
Omar Hassan	Garuale Ganna	» 90.—

Abdurahman Abdi	Leisan Orsi	So.	90.—
Omar Ibrahim	Borosile Abo Barre	»	90.—
Mohamed Hassan	Jalalle Abucò	»	90.—
Mohamed Issak	Mallimuen Elmamis	»	90.—

RESIDENZA DI LUGH FERRANDI

Malak Hussen Ibrahim	Mallimuene Elmamis	So.	180.—
Aden Osman Daar	Dir Faghi Mohamed	»	180.—
Ahmed Aliò Mohamed	Gassargudde Au Amin	»	180.—
Aliò Abdi Eden detto « Bayo »	Gabauen Gabar	»	180.—
Isak Isak Moh. detto «Lammauaran »	Mallimuene Higiove	»	130.—
Ibad Bulhan	Merehan Ahmed	»	130.—
Nur Hassan	Merehan Farah Ugaz	»	130.—
Ire Guhad Fulul	Merehan Farah Ugaz	»	130.—
Hassan Ierò	Merehan Hassan	»	130.—
Aden Ibrahim Bunle	Bon Merehan Uararsame	»	130.—
Isak Abdi	Carre Sabdadde	»	130.—
Osman Aliò	Gabauen Ghermog	»	130.—
Hagi Hassan Ahmed	Merehan Eli Dere	»	130.—
Mallim Omar	Gabauen Kap	»	90.—
Erzi Farah Got	Merchan Farah Ugaz	»	90.—

RESIDENZA DI BARDERA

Seek Hussein Mohamed	Dabarre	So.	180.—
Ugaz Corane Iusuf	Aulihan Ali	»	130.—
Seek Abdisalam Abdiò	Erdò	»	130.—
Seek Mohamed Iusuf	Elai	»	130.—
Hassan Mohamed	Aulihan Ali	»	90.—
Borle Ker	Aulihan Uafeto	»	90.—
Hire Abdi	Aulihan Afgab	»	90.—
Aden Keiman	Aulihan Afua	»	90.—
Barut Dahir	Aulihan Tur Abdi	»	90.—
Siyah Ilah	Aulihan Aden	»	90.—
Ibrahim Mohamed	Ghelidle	»	90.—
Abdi Adle Iado	Agiuran	»	90.—
Mohamed Hassan	Luwai	»	90.—
Gasciam Boro	Ormale	»	90.—
Ahmed Dinpo	Agiuran	»	90.—
Amin Mohamed Iahie	Ober	»	90.—
Ahmed Aden Ahmed	Mallimuen	»	90.—

Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

DECRETO n. 113 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba — contenuta nel foglio n. 2500 di prot., del 13 settembre 1950 — relativa alla nomina a Capo stipendiato del somalo Malak Mohamed Malak, Elai Nassie Cunsie, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alla nomina di cui sopra;

DECRETA:

Il somalo Malak Mohamed Malak, Elai Cunsie, è nominato Capo stipendiato a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno mensile netto di So. 90.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

DECRETO n. 114 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba — contenuta nel foglio n. 2787 di prot., del 22 settembre 1950 — relativa alla nomina a Capo stipendiato del somalo Aliò Mohamud, cabila Garre Marre, alle dipen-

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alla nomina di cui sopra;

DECRETA:

Il somalo Aliò Mohamud, cabila Garre Marre, è nominato Capo stipendiato a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno mensile netto di So. 60.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

DECRETO n. 115 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTE le proposte del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba — contenute nei fogli n. 2893/CN del 29 settembre 1950; n. 300/CN del 4 ottobre 1950 e n. 3059/CN del 9 ottobre 1950 — relativi alle nomine a Capi e Notabili stipendiati dei somali più sotto elencati, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alla nomina di Capi e Notabili stipendiati presso le sottoindicate Residenze;

DECRETA:

I seguenti somali sono nominati Capi e Notabili stipendiati, a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno netto mensile indicato a fianco di ognuno di essi.

RESIDENZA DI BAIDOA

RESIDENZA DI BARDERA

Notabile Scek Sido Hussen Abdi	Giambalul Uafle	So. 60.—
» Mohamed Mah. Scek Moh.	Elai Bohorat	» 60.—

Al pagamento di detti assegni sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

Mogadiscio, li 23 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 116 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

RICONOSCIUTA l'opportunità di modificare gli assegni in atto goduti dal Capo Eden Mallim Osman, Elai Ghedafadde, alle dipendenze del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba, per adeguarli al nuovo trattamento economico già entrato in vigore per altre categorie del personale dipendente dall'A.F.I.S.;

DECRETA:

A decorrere dal 1° ottobre 1950 l'assegno mensile netto del Capo stipendiato Eden Mallim Osman, Elai Ghedafadde, alle dipendenze del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba (Residenza di Bur Hacaba), è stabilito nella misura di So. 130.

La maggiore spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

Mogadiscio, li 23 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO s. 117 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba — contenuta nel foglio n. 3396/CN di prot., in data 18 ottobre 1950 — relativa alla nomina a Capi e Notabili stipendiati dei somali più sotto elencati, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alla nomina di Capi e Notabili stipendiati presso la Residenza di Bur Hacaba;

DECRETA:

I seguenti somali sono nominati Capi e Notabili stipendiati a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno netto mensile indicato a fianco di ognuno di essi:

RESIDENZA DI BUR HACABA

Capo Osman Hassanò Dure	Eile rer Doi	So. 60.—
» Abdiò Ibrahùim Madò	Eile Ali Abdulle	» 60.—
» Mursal Osman	Tunni Galandere	» 60.—
» Abdiò Makò Robo	Eile Egioi	» 60.—
Notab. Hagi Sceek Ierò Sceek Abdilatif	Ualamoghe	» 130.—
» Hagi Ahmed Elen	Eile	» 90.—
» Mohamed Aliò Mohamed	Elai Ghedafadde	» 60.—
» Osman Boro Isak	Eile Ali Abdulla	» 60.—

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato dell'Alto Giuba, con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili stipendiati ».

Mogadiscio, li 25 ottobre 1950.

D. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 118 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba — contenuta nel foglio n. 3458/CN di prot., del 25 ottobre 1950 — relativa alla nomina a Capo stipendiato del somalo Mohamed Nur Ali Ierò, cabila Elai Ghedafadde rer Uin, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alla nomina di cui sopra;

DECRETA:

RESIDENZA DI BUR HACABA

Il somalo Mohamed Nur Ali Ierò, cabila Elai Ghedafadde, rer Uin, è nominato Capo stipendiato a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno netto mensile di So. 60.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

Mogadiscio, li 27 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 119 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso

RICONOSCIUTA l'opportunità di modificare gli assegni in atto goduti dal Capo Scekei Scek Mohamed Mahi del Rer Scek Mumin, alle dipendenze del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba, per adeguarli al nuovo trattamento economico già entrato in vigore per altre categorie del personale dipendente dall'A.F.I.S. ;

DECRETA :

A decorrere dal 1° ottobre 1950 l'assegno mensile netto del Capo stipendiato Scekei Scek Mohamed Mahi del Rer Scek Mumin, alle dipendenze del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba (Residenza di Bur Hacaba), è stabilito nella misura di So. 60.

La maggiore spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

Mogadiscio, li 27 ottobre 1950.

**p. L'AMMINISTRATORE
Gorini**

DECRETO n. 120 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba — contenuta nel foglio n. 3482/CN di prot., del 27 ottobre 1950 — relativa alla nomina a Capo stipendiato del somalo Ibrahim Osman Isac, Elai Ghedafadde, alle dipendenze dello stesso Commissariato,

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alla nomina di cui sopra;

DECRETA :

RESIDENZA DI BUR HACABA

Il somalo Ibrahim Osman Isac, Elai Ghedafadde, è nominato Capo stipendiato a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno netto mensile di So. 60.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale dell'Alto Giuba con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

Mogadiscio, li 6 novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 121 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare Notabile stipendiato Mohamed Mussa (Oman Mohamud), persona influente e ben nota nel territorio della Migiurtinia, dove ha reso utili servizi all'Amministrazione;

DECRETA:

Il somalo Mohamed Mussa (Oman Mohamud) è nominato Notabile stipendiato a decorrere dal 1° maggio 1950, con l'assegno netto di So. 200 mensili.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato della Migiurtinia, Bender Cassim, con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 29 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 122 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare Notabile stipendiato Calid Iusuf Bogor (Osman Mohamud), persona influente e ben nota nel territorio della Migiurtinia, dove ha reso utili servizi all'Amministrazione;

DECRETA:

Il somalo Calid Iusuf Bogor (Osman Mohamud) è nominato Notabile stipendiato a decorrere dal 1° maggio 1950, con l'assegno mensile netto di So. 200

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato della Migiurtinia, Bender Cassim, con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, 29 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 123 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare Notabile stipendiato Nur Osman Mohamed (Uabeneia), persona influente e ben nota nel territorio della Migiurtinia, dove ha reso utili servigi all'Amministrazione;

DECRETA:

Il somalo Nur Osman Mohamed (Uabeneia) è nominato Notabile stipendiato, a decorrere dal 1° maggio 1950, con l'assegno mensile netto di So. 70.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato della Migiurtinia, Bender Cassim, con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 29 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 124 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare Notabile stipendiato Abdi Hagi Iusuf (Osman Mohamud), persona influente e ben nota nel territorio della Migiurtinia, dove ha reso utili servizi all'Amministrazione;

DECRETA:

Il somalo Abdi Hagi Iusuf (Osman Mohamud) è nominato Notabile stipendiato, a decorrere dal 1° maggio 1950, con l'assegno mensile netto di So. 80.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato della Migiurtinia, Bender Cassim, con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 29 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 125 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare Notabile stipendiato Osman Scibin Ismail (Osman Mohamud), persona influente e ben nota nel territorio della Migiurtinia, dove ha reso utili servizi all'Amministrazione;

DECRETA:

Il somalo Osman Scibin Ismail (Osman Mohamud) è nominato Notabile stipendiato, a decorrere dal 1° maggio 1950, con l'assegno mensile netto di So. 70.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato della Migiurtinia, Bender Cassim, con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 29 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 126 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la proposta del Commissariato della Migiurtinia — contenuta nel foglio n. 705 di prot., in data 5 giugno 1950 — relativa alla nomina del somalo Giaffar Mohamed, Osman Mohamud, rer Bahgaren, a Capo stipendiato;

RICONOSCIUTA l'opportunità di procedere alla nomina, del somalo pre-

DECRETA :

Il somalo Giaffar Mohamed, Osman Mohamud, rer Bahgaren, è nominato Capo stipendiato a decorrere dal 1° giugno 1950, con l'assegno mensile netto di So. 40.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato della Migiurtinia, con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 15 giugno 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 127 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale della Migiurtinia — contenuta nel foglio n. 839 di prot., in data 5 giugno 1950 — relativa alla nomina a Notabile stipendiato del somalo Iusuf Nur Ghessed, Osman Mohamud, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla nomina a Notabile stipendiato del somalo precitato;

DECRETA :

Il somalo Iusuf Nur Ghessed, Osman Mohamud, è nominato Notabile stipendiato a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno netto mensile di So. 80.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale della Migiurtinia con fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 19 giugno 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 128 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale della Migiurtinia — contenuta nel foglio n. 830 di prot., in data 5 giugno 1950 — relativa alla nomina a Notabile stipendiato del somalo Iusuf Ueira Guled, Osman Mohamud, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla nomina a Notabile stipendiato del somalo precitato;

DECRETA:

Il somalo Iusuf Ueira Guled, Osman Mohamud, è nominato Notabile stipendiato a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno netto mensile di So. 80.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale della Migiurtinia con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 19 giugno 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 129 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale della Migiurtinia — contenuta nel foglio n. 839 di prot., in data 5 giugno 1950 — relativa alla nomina a Notabile stipendiato del somalo Ahmed Iusuf Sciruà, Osman Mohamud, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla nomina a Notabile stipendiato del somalo precitato;

DECRETA:

Il somalo Ahmed Iusuf Sciruà, Osman Mohamud è nominato Notabile stipendiato a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno netto mensile di So. 80.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale della Migiurtinia con i fondi somministrati a tale scopo.

Mogadiscio, li 19 giugno 1950.

DECRETO n. 130 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTE le proposte del Commissario Regionale della Migiurtinia — contenute nei fogli n. 1220 di prot. del 12 luglio 1950 e n. 1536 di prot. del 12 agosto 1950 — relativa alla nomina a Notabili stipendiati dei somali più sotto elencati, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATA la opportunità di procedere alla nomina a Notabile stipendiati dei somali di cui all'elenco più oltre indicato;

DECRETA :

I seguenti somali sono nominati Notabili stipendiati a decorrere dal 1° luglio 1950, con l'assegno netto mensile a fianco di ognuno di essi indicato:

Omar Bogor Osman	Osman Mohamud	So. 120.—
Ali Iusuf Salah	Ugas Soleiman	» 100.—
Ali Mohamed Mussa	Osman Mohamud	» 100.—
Ali Hagi Mohamed	Arab Meheri	» 100.—
Mohamud Ahmed Au Hussen	Osman Mohamud	» 80.—
Nur Ali Nur	Osman Mohamud	» 80.—
Osman Togoh Scirua	Osman Mohamud	» 100.—
Mohamud Dungal Der	Osman Mohamud	» 90.—
Nur Togoh Sciruah	Osman Mohamud	» 90.—
Arsce Mussa	Osman Mohamud	» 200.—
Farah Barre	Abdulla Ibrahim	» 150.—
Abdi Barre	Arab Meheri	» 150.—
Farah Osman	Osman Mohamud	» 150.—
Mohamed Fahié Dirie	Osman Mohamud	» 100.—
Ersi Bulan	Issa Mohamud	» 100.—
Ali Nur	Osman Mohamud	» 100.—

Al pagamento di detti assegni sarà provveduto a cura del Commissario Regionale della Migiurtinia con fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - Spese Commissariati e Residenze, comprese spese politiche.

Mogadiscio, li 5 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE

DECRETO n. 131 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

RICONOSCIUTA l'opportunità di modificare gli assegni in atto goduti dai Capi e Notabili, alle dipendenze del Commissariato Regionale della Migurtinia, per adeguarli al nuovo trattamento economico già entrato in vigore per altre categorie del personale dipendente dell'A.F.I.S.;

DECRETA:

A decorrere dal 1° ottobre 1950 l'assegno mensile netto dei seguenti Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale della Migurtinia, è stabilito nella misura indicata a fianco di ognuno di essi.

La maggiore spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

RESIDENZA DI BENDER CASSIM

Capo Iassin Abdurahman	Descisce rer Ugaz	So. 180.—
» Farah Mohamud	Ali Gibrail	» 180.—
» Osman Ahmed El Tager	Osman Mohamud	» 180.—
» Mohamed Ali Samantar	Osman Mohamud	» 180.—
» Hagi Ibrahim Hassan	Descisce rer Bahiuadac	» 130.—
» Abdi Salam Iusuf	Descisce rer Bogor	» 130.—
» Mohamed Ahmed	Maganlave	» 90.—
» Osman Fahie	Descisce rer Zaccarie	» 90.—
» Ahmed Mohamed Fahie	Descisce rer Hagi	» 90.—
» Ainab Mohamed	Captanle	» 60.—
» Giaffar Mohamed	Osman Mohamud	» 60.—
Notabile Mohamed Mussa	Osman Mohamud	» 180.—
» Kalid Iusuf Bogor	Osman Mohamud	» 180.—
» Nur Osman Mohamed	Uabeneia	» 90.—
» Abdi Hagi Iusuf	Osman Mohamud	» 90.—
» Osman Scibin Ismail	Osman Mohamud	» 90.—
» Iusuf Nur Ghessed	Osman Mohamud	» 90.—
» Iusuf Ueera Guled	Osman Mohamud	» 90.—

RESIDENZA DI CANDALA

Capo Ali Mohamed Ismail	Ali Soleman	So. 180.—
» Ali Scirè Togoh	Osman Mohamud	» 180.—
» Hagi Hassan Ibrahim	Ali Soleman	» 90.—
» Barre Hagi Samantar	Giambel	» 90.—

RESIDENZA DI ALULA

Notabile Osman Togo Scirua	Osman Mohamud	So. 90.—
» Mohamud Duncal Der	Osman Mohamud	» 90.—
» Nur Togo Scirua	Osman Mohamud	» 90.—
Capo Hagi Ahmed Ismail	Osman Mohamud	» 130.—
» Hagi Mussa Hassan	Sucron	» 90.—
» Hagi Mohamed Scirua	Ismail Soleman	» 60.—
» Hagi Said Iusuf	Gessagulle	» 60.—
» Mohamed Der Fahie	Suacron	» 60.—
» Hussein Iusuf Mohamed	Suacron	» 60.—
» Iusuf Ahmed	Osman Mohamud	» 60.—

RESIDENZA DI SCUSCIUBAN

Capo Mussa Iusuf Bogor Sultano	Osman Mohamud	So. 1000.—
» Hagi Osman Hagi Iusuf	Osman Mohamud	» 180.—
» Mohamed Bogor Osman	Osman Mohamud	» 130.—
» Ahmed Moh. Scermarke	Osman Mohamud	» 130.—
» Mussa Ali Nur	Osman Mohamud	» 90.—
» Nur Bogor Osman	Osman Mohamud	» 90.—
» Mohamed Ali Erzi	Osman Mohamud	» 90.—
» Erzi Ismail	Osman Mohamud	» 90.—
» Erzi Ali Farah	Osman Mohamud	» 90.—
» Artan Issa	Osman Mohamud	» 90.—
» Mussa Iusuf	Osman Mohamud	» 90.—
» Hagi Mohamud Ali	Osman Mohamud	» 90.—
» Arab Mohamed	Ali Soleman	» 60.—
» Afrah Osman	Osman Mohamud	» 60.—
» Hagi Mohamud Asi	Dir	» 60.—
» Salah Mohamed	Ismail Soleman	» 60.—
» Mohamed Farah	Abdurahman Soleman	» 60.—
» Mohamed Ersi	Ugar Soleiman	» 60.—
Notabile Omar Bogor Osman	Osman Mohamud	» 130.—
» Ali Iusuf Salah	Ugar Soleiman	» 90.—
» Ali Mohamed Mussa	Osman Mohamud	» 90.—
» Ali Hagi Mohamed	Arab Meheri	» 90.—
» Mohamud Ahm. Au Hussen	Osman Mohamud	» 90.—

RESIDENZA DI GARDO

Capo	Arsce Ali Agar	Osman Mohamud	So. 130.—
»	Au Mussa Mohamud	Osman Mohamud	» 130.—
»	Hagi Giama Mohamud Ahm.	Abdurahim Ibrahīm	» 90.—
»	Nur Guled	Cashecable Salah Mussa	» 90.—
»	Said Farah Culan	Issa Mohamud	» 90.—
»	Ali Mohamed	Arab Meheri	» 60.—
Notabile	Arsce Mussa	Osman Mohamud	» 180.—
»	Farah Barre	Abdulla Ibrahim	» 130.—
»	Abdi Barre	Arab Meheri	» 130.—
»	Farah Osman	Osman Mohamud	» 130.—
»	Mohamed Fahie Dirie	Osman Mohamud	» 90.—
»	Erzi Bulan	Issa Mohamud	» 90.—
»	Ali Nur	Osman Mohamud	» 90.—

RESIDENZA DI EIL

Capo	Islam Mohamed Mussa	Issa Mohamud	So. 500.—
»	Iusuf Nur Islam	Issa Mohamud	» 130.—
»	Nur Erzi	Dir	» 90.—
»	Mohamed Au Issa	Issa Mohamud	» 90.—
»	Giama Ismail	Issa Mohamud	» 90.—
»	Gure Issa	Issa Mohamud	» 90.—
»	Abdulla Farah	Issa Mohamud	» 90.—
»	Giama Mohamed Islam	Issa Mohamud	» 90.—
»	Ghelle Mohamed	Aortoble	» 90.—
»	Samantar Ismail	Issa Mohamud	» 90.—
»	Mohamed Aden	Osman Mohamud	» 90.—
»	Ali Issa	Issa Mohamud	» 90.—
»	Hagi Ali Isak	Lelcasse	» 90.—
»	Mohamed Osman	Omar Mohamud	» 90.—
»	Mohamed Giama	Issa Mohamud	» 90.—
»	Nur Ghedi	Issa Mohamud	» 90.—
»	Erzi Ahmed	Issa Mohamud	» 90.—
»	Hagi Mohamed Issa	Issa Mohamud	» 90.—
»	Egal Afgab	Omar Mohamud	» 60.—
»	Ahmed Hagi Mohamed	Issa Mohamud	» 60.—

Mogadiscio, li 18 ottobre 1950.

DECRETO n. 132 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale della Migiurtinia — contenuta nel foglio n. 2260 di prot., del 5 ottobre 1950 — relativa alla nomina a Capi e Notabili stipendiati dei Somali più sotto elencati, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alla nomina di Capi e Notabili stipendiati presso le sottoindicate Residenze;

DECRETA:

I seguenti somali sono nominati Capi e Notabili stipendiati, a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno netto mensile indicato a fianco di ognuno di essi.

RESIDENZA DI BENDER CASSIM

Capo Iusuf Mohamed	Uabenia	So. 90.—
» Farah Mohamud Ismail	Ali Gibrail	» 90.—

RESIDENZA DI SCUSCIUBAN

» Hagi Ismail Bogor Osman	Osman Mohamud	So. 60.—
» Magi Ismail Bogor Osman	Osman Mohamud	» 60.—
» Bulhan Bogor Osman	Osman Mohamud	» 60.—
» Ahmed Erzi Bogor	Osman Mohamud	» 60.—

RESIDENZA DI GARDO

Capo Farah Bascian	Osman Mohamud	So. 90.—
» Said Au Mussa	Osman Mohamud	» 90.—
» Giama Mohamud	Abdurahim	» 90.—
» Iusuf Samantar	Osman Mohamud	» 90.—
» Nur Ibrahim Samantar	Osman Mohamud	» 90.—
» Hagi Mohamud Issa	Lelcasse	» 90.—
» Issa Farah	Osman Mohamud	» 60.—

RESIDENZA DI EIL

Capo Said Iusuf Bogor	Osman Mohamud	So. 130.—
» Gureie Carsce	Issa Mohamud	» 90.—
» Ismail Fahil Uarfar	Osman Mohamud	» 90.—
» Iusuf Ali Hosc	Issa Mohamud	» 60.—
» Ali Botan	Issa Mohamud	» 60.—
» Iusuf Aden	Issa Mohamud	» 60.—
» Farah Nur	Issa Mohamud	» 60.—

Mogadiscio, li 18 ottobre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 133 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

RICONOSCIUTA l'opportunità di modificare gli assegni in atto goduti dai Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli, per adeguarli al nuovo trattamento economico già entrato in vigore per altre categorie del personale dipendente dall'A.F.I.S.;

DECRETA :

A decorrere dal 1° ottobre 1950 l'assegno mensile netto dei seguenti Capi e Notabili stipendiati, alle dipendenze del Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli, è stabilito nella misura indicata a fianco di ognuno di essi.

La maggiore spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Assegni a Capi e Notabili ».

RESIDENZA DI MERCA

Abdurahman Ali Issa	Bimal	So. 310.—
Aliò Ibrau	Giddu	» 240.—
Ierò Uac Mahad	Giddu	» 180.—
Mahat Maiò	Giddu	» 90.—
Magané Mohamed	Giddu	» 90.—

Ali Osman	Bimal	So. 90.—
Abucar Osman	Bimal	» 90.—
Aliò Bere	Giddu	» 60.—
Omar Hassanò	Giddu	» 60.—
Aliò Robo	Giddu	» 60.—
Hagi Abukar Abdulla	Giddu	» 60.—
Aliò Osmanò	Giddu	» 60.—
Mohamed Aba Nur	Giddu	» 60.—
Mohamed Abdi Omarò	Giddu	» 60.—
Arbò Hagi Nur	Giddu	» 60.—
Aliò Madove	Giddu	» 60.—
Hassan Osman Digole	Bimal	» 60.—
Scek Osman Amin	Scekai	» 60.—
Hussen Hassan	Bimal	» 60.—
Dinle Arbò	Bimal	» 60.—
Suri Omar	Bimal	» 60.—
Mahallim Uehelic	Bimal	» 60.—
Muitar Mallim	Bimal	» 60.—
Abdi Kèrò	Bimal	» 60.—
Mumin Alimò	Bimal	» 60.—
Sciambo Nur	Bimal	» 60.—
Edi Septo	Bimal	» 60.—
Macchi Abbe	Bandabò	» 60.—
Osman Nur	Bimal	» 60.—
Nur Abdi Osman	Bimal	» 60.—

RESIDENZA DI BRAVA

Megne Hagi Abdulkadir	Daffarat	So. 240.—
Agio Nurki	Tunni	» 130.—
Scego Faghi Hagi Aves	Tunni	» 130.—
Mohamed Ido	Tunni	» 130.—
Nur Mohamud Ibrahim	Tunni	» 130.—
Hagi Beitula Scek Hassan	Tunni	» 130.—
Hagi Abdulkadir	Tunni	» 130.—
Abdi Camis	Tunni	» 90.—

Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 134 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio sono tuttora applicabili nel Territorio stesso le norme di cui al R. D. 15 novembre 1937, n. 2708;

VISTA la proposta contenuta nel foglio n. 37/Ris. di prot., del 19 agosto 1950 — del Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli — relativa alla nomina a Capo stipendiato del somalo Ali Ibrahim Suber, cabila Bimal, alle dipendenze dello stesso Commissariato;

CONSIDERATO che si rende necessario di procedere alla nomina a Capo stipendiato del somalo più sopra nominato;

DECRETA :


Il somalo Ali Ibrahim Suber, cabila Bimal, è nominato Capo stipendiato a decorrere dal 1° ottobre 1950, con l'assegno netto mensile di So. 60.

Al pagamento di detto assegno sarà provveduto a cura del Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli con i fondi somministrati a tale scopo.

La spesa è imputabile alla categoria II - n. 1 - « Spese per Commissariati e Residenze, comprese spese politiche ».

Mogadiscio, li 30 settembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno I

Mogadiscio, 1° dicembre 1950

N. 9

SOMMARIO

PARTE PRIMA

- DECRETO** n. 75 rep. del 15 novembre 1950: cessazione del prof. Fulvio Amoroso dalle funzioni di notaio della Somalia 251
- DECRETO** n. 76 rep. del 15 novembre 1950: incarico al sig. Francesco 251
Amoroso delle funzioni di notaio della Somalia
- DECRETO** n. 77 rep. dell'11 novembre 1950: riconoscimento della li-
bertà disponibilità di area edilizia ai sigg. Hagi Omar e Faghi
Osman 252
- ORDINANZA** n. 78 rep. del 15 novembre 1950: norme per i reati pre-
visti dal codice penale militare commessi dai componenti il
Corpo di Polizia della Somalia 253
- ORDINANZA** n. 79 rep. del 15 novembre 1950: norme per i reati pre-
visti dal codice penale militare commessi dai componenti il
Corpo delle Guardie Carcerarie 253
- ORDINANZA** n. 80 rep. del 15 novembre 1950: norme per i reati pre-
visti dal codice penale militare commessi dai componenti il
Corpo civile degli Ilalo 254
- ORDINANZA** n. 81 rep. del 12 novembre 1950: agevolazioni in mate-
ria doganale alle importazioni di macchinari destinati a incre-
mentare lo sviluppo industriale ed agricolo del Territorio 255
- DECRETO** n. 83 rep. del 16 novembre 1950: determinazione dei prezzi
di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette estere 258
- ORDINANZA** n. 84 rep. del 20 novembre 1950: disposizioni per la
vendita dei generi di monopolio introdotti in contrabbando,
soggetti a facile deperimento 259

ORDINANZA n. 85 rep. del 21 novembre 1950: determinazione delle tasse di approdo, di sosta, di ricovero e di partenza negli aeroporti del Territorio	261
DECRETO n. 86 rep. del 20 novembre 1950: istituzione del consiglio centrale scolastico	262
DECRETO n. 88 rep. del 24 novembre 1950: modifiche alle sopratasse per corrispondenza aerea	263
ORDINANZA n. 88 rep. del 25 novembre 1950: proroga dei termini di cui all'ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani	265
DISPOSIZIONE n. 4 del Controllore dei prezzi: prezzo di vendita della farina di grano	266
ERRATA CORRIGE	266

PARTE SECONDA

« S. A. Coop. Agricola Azienda Mille Braccia - Somalia » S.A.C.A. M.B.S.: estratto atto costitutivo	267
Saline Somale: convocazione di assemblea	268
S.A.C.A.: assemblea generale straordinaria dei soci	268
Le Assicurazioni d'Italia: nomina di agenti generali procuratori	268
« Fiume » Soc. p. a. di Assicurazioni e Riassicurazioni: nomina ad agenti generali procuratori	269
S.A.I.C.E.S.: convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria	269
Mutua Commerciale e Trasporti S. A.: avviso di convocazione di assemblea straordinaria dei soci	270
A.C.C.A. Anonima Coop. Coltivatori Afgoi: estratto verbale assemblea	270
Società Agricoltori Giuba (S.A.G.): avviso di convocazione assemblea	270
Soc. An. Romana di Colonizzazione in Somalia: estratto verbale assemblea generale ordinaria	271
Soc. An. Coop. Agricoltori di Genale: avviso convocazione assemblea generale straordinaria	271
S. A. Autotrasporti Somali: estratto verbale assemblea	272

PARTE PRIMA

DECRETO n. 75 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L' AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950,

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore le norme sul notariato di cui agli articoli 143 e seguenti dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638;

RAVVISATA la necessità di revocare la nomina a notaio della Somalia del Prof. Fulvio Amoroso disposta dall'Autorità Britannica con avviso n. 24 pubblicato sulla Gazzetta della Somalia n. 5 del 12 marzo 1948, essendo il medesimo destinato ad altro incarico;

DECRETA:

Il Prof. Fulvio Amoroso cessa dalle funzioni di notaio della Somalia, a decorrere dal 15 novembre 1950.

Mogadiscio, li 15 novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 76 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L' AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 sono tuttora in vigore le norme sul notariato di cui agli articoli 143 e seguenti dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638;

VISTO il decreto n. 75 del 15 novembre 1950, con il quale viene revocata la nomina a Notaio della Somalia del Prof. Fulvio Amoroso;

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Francesco Pierro, impiegato del M.A.I. (gruppo B — grado X), attualmente in servizio presso l'ufficio del rappresentante del Pubblico Ministero con funzioni di segretario, sono temporaneamente affidate, a decorrere dal 15 novembre 1950, anche le funzioni di notaio della Somalia

Art. 2.

Il sig. Francesco Pierro è esente dall'obbligo di prestare cauzione. Mogadiscio, li 15 novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO n. 77 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950, sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, ed estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

RITENUTO che ai signori Hagi Omar e Faghi Osman — Rer Faghi — venne dato in concessione con decreto governativo 16819 del 13 marzo 1940 un appezzamento di terreno di mq. 1697 (milleseicentonovantasette) sito in Mogadiscio nei lotti nn. 32 A, 33 A, 34 A del P. R. per la costruzione di n. 3 fabbricati a due piani ad uso negozio ed abitazione civile in Via Cardinal Massaia;

CONSIDERATO che, — pur avendo i predetti concessionari sigg. Hagi Omar e Faghi Osman — Rer Faghi — adempiuto a tutti gli obblighi assunti con la firma del disciplinare di concessione portante la data del 23 febbraio 1940, come risulta da nota n. 2082 del 7 novembre 1950 del Genio Civile, non venne a suo tempo provveduto al riconoscimento del diritto di proprietà, ai sensi dell'Ordinamento Fondiario, per motivi determinati dallo stato di guerra e dalla successiva occupazione del Territorio;

DECRETA:

E' accordata ai sigg. Hagi Omar e Faghi Osman — Rer Faghi — la libera disponibilità dell'area concessa a scopo edilizio, col d. g. n. 16819 del 13 marzo 1940 avendo essi ottemperato a tutti gli obblighi assunti con la firma del disciplinare di concessione del 23 febbraio 1940.

ORDINANZA n. 78 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L' AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950

VISTA l'ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio;

RAVVISATA la necessita, in relazione ai compiti demandati al Corpo di Polizia della Somalia, di emanare norme più idonee a garantirne la efficienza;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

Il Corpo di Polizia della Somalia, militarmente organizzato, fa parte delle forze armate alle quali è affidato il compito di mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza nel Territorio.

Art. 2.

In relazione ai compiti loro affidati i componenti del Corpo di Polizia della Somalia sono soggetti, per i reati contemplati dalla legge penale militare italiana, alle pene da tale legge comminate e sono sottoposti alla giurisdizione militare.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1950.

Mogadiscio, li 15 novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

ORDINANZA n. 79 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L' AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950

VISTA l'ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio;

RAVVISATA la necessità allo scopo di garantire una maggiore efficienza dei servizi carcerari di modificare in alcune parti le disposizioni

emanate dalla cessata Amministrazione Britannica per disciplinare il rapporto di servizio delle guardie carcerarie;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

Il Corpo delle guardie carcerarie militarmente organizzato, fa parte delle forze armate alle quali è affidato il compito di mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza nel Territorio.

Art. 2.

In relazione alle funzioni loro affidate i componenti del Corpo delle guardie carcerarie sono soggetti, per i reati contemplati dalla legge penale militare italiana, alle pene da tale legge comminate e sono sottoposti alla giurisdizione militare.

Art. 3.

La competenza a giudicare delle infrazioni commesse dai componenti il Corpo delle guardie carcerarie, previste dall'art. 40 del proclama n. 16 del 1941, è devoluta alla giurisdizione militare, per i casi in cui tali infrazioni costituiscano reato ai sensi della legge penale militare italiana.

Art. 4.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1950.

Mogadiscio, li 15 novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

ORDINANZA n. 80 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L' AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950

VISTA l'ordinanza n. 5 sull'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio;

RAVVISATA la necessità, in relazione ai compiti demandati al personale del Corpo civile degli Ilalo, di emanare norme che assicurino una maggiore efficienza del servizio;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

Il Corpo degli Ilalo è un Corpo civile militarmente ordinato; i componenti di detto Corpo sono sottoposti alla giurisdizione militare per i seguenti reati, previsti dalla legge militare italiana:

- a) ammutinamento;
- b) rivolta;
- c) diserzione;
- d) insubordinazione;
- e) vendita o alienazione di oggetti appartenenti alla pubblica amministrazione.

Art. 2.

Alla condanna inflitta dal Tribunale militare consegue la espulsione dal Corpo.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1950.

Mogadiscio, li 15 novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

ORDINANZA n. 81 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la legge 6 gennaio 1928, n. 3425, che approva fra l'altro la convenzione firmata a Saint-Germain-en-Laye il 16 settembre 1919 fra l'Italia ed altri Stati, relativa alla revisione dell'Atto Generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e dell'Atto Generale e della dichiarazione di Bruxelles del 2 luglio 1890;

CONSIDERATA la necessità di agevolare lo sviluppo industriale ed agricolo del Territorio;

ORDINA:

Art. 1.

E' concessa, per il periodo dal 1° aprile 1950 al 30 giugno 1953, l'esenzione dal dazio doganale e dai diritti di statistica per l'importazione di macchine, loro parti ed accessori, di attrezzi ed utensili destinati a stabilimenti industriali di nuovo impianto, od all'ampliamento di quelli già esistenti, o destinati alle aziende agricole già esistenti, o di nuova istituzione.

Art. 2.

Le esenzioni doganali per l'importazione dei macchinari, di cui all'articolo precedente, sono autorizzate dalla Direzione dei Servizi Doganali su domanda degli interessati e sono condizionate dall'accertamento dell'effettiva destinazione e messa in opera dei materiali nelle aziende industriali ed agricole per le quali sono stati importati.

Art. 3

La domanda di esenzione dovrà essere corredata da un certificato rilasciato dal competente ufficio dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, (A.F.I.S.), attestante che l'interessato svolge l'attività industriale od agricola, per la quale richiede l'esenzione doganale, e dovrà inoltre contenere le indicazioni di cui ai seguenti numeri:

- 1) Nominativo della Ditta richiedente, suo domicilio e natura dello stabilimento industriale o dell'azienda agricola e luogo dove i materiali in questione dovranno essere impiegati, precisando se trattasi di nuovi impianti, o di ampliamenti di aziende industriali od agricole già esistenti.
- 2) Paese di origine e, possibilmente, la casa produttrice dei materiali da importare in esenzione, la loro specie particolareggiata, il loro peso ed il loro valore complessivo, allegando, ove appaia utile per il riconoscimento dei materiali da parte della Dogana, un elenco dei pezzi e dei colli, con marche e numeri, nonché i disegni delle macchine e lo schema dell'opificio.
- 3) Estremi del permesso d'importazione rilasciato dall'Ufficio competente dell'A.F.I.S., ove tale permesso occorra.
- 4) Garanzia che la Ditta richiedente intenda offrire per il pagamento dei diritti doganali, nel caso in cui essa non possa più destinare i materiali importati in esenzione allo scopo voluto.
- 5) Esplicita dichiarazione di conoscere ed accettare tutti gli obblighi e le condizioni previste dalla presente Ordinanza.
- 6) Dogana presso la quale intenda compiere l'importazione del materiale specificato.

Art. 4.

Autorizzata l'importazione in esenzione condizionata, la Direzione dei Servizi Doganali ne darà comunicazione alla Ditta richiedente. La stessa comunicazione verrà fatta alla Dogana designata ad effettuare l'operazione di importazione, elencando con ogni particolare i materiali da esentare ed autorizzandola ad emettere una bolletta a dazio sospeso, previo deposito dei diritti doganali gravanti sui materiali da esentare, o previa assunzione di altra idonea garanzia.

Art. 5.

All'atto dell'importazione, la Ditta interessata dovrà presentare alla Dogana, sull'apposito modello, dichiarazione per l'importazione del materiale da introdurre a dazio sospeso, specificandolo in modo corrispondente all'autorizzazione ottenuta, della quale dovrà citare gli estremi. La Dogana procederà alla verifica del materiale presentato dalla Ditta con-

cessionaria ed emetterà una bolletta a dazio sospeso in conformità del risultato di visita, descrivendo in modo chiaro e particolareggiato le macchine, le loro parti, gli accessori, gli attrezzi ed utensili, ammessi a trattamento di favore. Procederà inoltre alla liquidazione del dazio agli effetti dell'assunzione della garanzia, (deposito o fideiussione) ed alla riscossione con apposita bolletta Mod. A 22 dei diritti accessori.

Art. 6.

I materiali importati in esenzione dovranno essere posti in opera, nelle aziende indicate nella concessione di esenzione condizionata, entro un anno dalla data di emissione della bolletta doganale. Tale termine potrà essere prorogato di un altro anno su decisione del competente Ufficio dell'A.F.I.S., a seguito di motivata domanda della Ditta interessata. Nei termini suddetti la Ditta stessa ha l'obbligo di chiedere alla Dogana, che ha compiuto l'operazione, l'accertamento della messa in opera, nelle aziende designate, dei materiali importati in esenzione condizionata e di presentare alla Dogana stessa la bolletta figlia del dazio sospeso. Quando sia trascorso il termine di un anno dalla data della bolletta d'importazione a dazio sospeso, senza che la Ditta interessata abbia richiesto lo accertamento suddetto, la Dogana procederà all'incameramento della somma depositata a garanzia, emettendo una bolletta di riscossione d'ufficio, la cui figlia sarà contrapposta alla matrice della bolletta a dazio sospeso, a compimento dello scarico. Analogamente la Dogana procederà nel caso in cui la riscossione debba farsi a scarico di altra garanzia.

Art. 7.

La constatazione che le macchine, le loro parti, gli accessori, gli attrezzi ed utensili siano stati messi in opera nel termine prescritto, sarà di regola eseguita dalla stessa Dogana che ha compiuto l'operazione di importazione, mediante accertamenti eseguiti sul luogo a richiesta dello interessato, od anche di propria iniziativa, a spese della Ditta concessionaria. La Dogana, specialmente quando le aziende industriali e agricole siano molto distanti dagli Uffici Doganali, ha facoltà di rivolgersi alla Autorità del luogo, in cui le stesse aziende si trovano, perchè disponga per gli accertamenti richiesti, valendosi anche dell'opera di altri uffici competenti locali, quando occorran particolari cognizioni tecniche per la identificazione dei macchinari e materiali messi in opera.

Tali accertamenti, siano essi compiuti dalla Dogana o da altra Autorità delegata, dovranno sempre risultare da appositi verbali, in base ai quali la Dogana ritirerà la bolletta figlia del dazio sospeso, emettendo a scarico una bolletta d'importazione in esenzione. Procederà inoltre, dietro esibizione della bolletta di deposito, alla restituzione di esso od allo svincolo della garanzia.

Art. 8.

Ottenuta la definitiva esenzione dai diritti doganali per i materiali importati col ritiro delle somme depositate o con svincolo delle altre garanzie, la Ditta concessionaria non può dare ai materiali stessi una destinazione diversa da quella dichiarata ed accertata nel modo prescritto dalla presente Ordinanza, nè rimuoverli dalle aziende alle quali

furono destinati, senza farne preventiva denuncia alla Dogana, pagando i relativi diritti doganali, quando non dimostri che trattati di materiali diventati inservibili, o non ne ottenga conferma di esenzione dalla competente Autorità dell'A.F.I.S.

Art. 9

Ogni trasgressione dell'articolo precedente sarà considerata alla stregua dei reati di contrabbando.

Art. 10.

Le importazioni dei materiali per i quali è prevista l'esenzione, non effettuate direttamente dalle aziende interessate, ma da rappresentanti delle case produttrici, o da commercianti importatori, saranno ammesse all'esecuzione condizionata dietro impegno a presentare, nel termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale a dazio sospeso, la regolare domanda di esenzione a firma degli aventi diritto e con l'osservanza di tutte le formalità previste dal precedente articolo 3. Detto termine può essere prorogato, su motivata domanda della Ditta importatrice al competente Ufficio dell'A.F.I.S., per un termine massimo di altri tre mesi.

Trascorsi tali termini, senza che la Ditta importatrice abbia ottemperato all'impegno sancito nel paragrafo precedente, la Dogana procederà alla riscossione del dazio.

Mogadiscio, li 12 novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO N. 83 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria "disposizione" n. 7118 AA. FF. del 1° Aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel territorio della Somalia;

VISTO il proprio decreto n. 60598 AA. FF. del 10 luglio 1950 relativo alla determinazione dell'aggio da corrispondersi ai rivenditori per la vendita delle sigarette non provenienti dal Monopolio Italiano;

CONSIDERATA la necessità di determinare i prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di prossima immissione sul mercato;

DECRETA

Art. 1

I prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di prossima immissione sul mercato sono fissati come segue:

PRODOTTI INGLESI.

Sigarette PICCADILLY al Kg. So. 160 e cioè So. 0,16 al pezzo.

»	CRAVEN' A	»	»	130	»	»	0,13	»	»
»	TURF	»	»	110	»	»	0,11	»	»

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio 16 Novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

ORDINANZA N. 34 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la "disposizione" n. 7118, in data 1° aprile 1950, relativa al monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel Territorio della Somalia;

VISTA l'ordinanza n. 5, in data 12 aprile 1950, concernente l'assetto provvisorio del regime giuridico dello stesso Territorio;

RAVVISATA l'opportunità di apportare modifiche all'Art. 88, dell'Ordinamento Doganale per l'Africa Orientale Italiana, approvato con r. d. n. 2049 del 12 luglio 1938, al fine di procedere sollecitamente alla vendita dei generi di monopolio introdotti in contrabbando, soggetti a facile deperimento;

ORDINA

Art. 1.

I tabacchi e i fiammiferi provenienti da contrabbando debbono essere dai verbalizzanti immediatamente consegnati o spediti, unitamente ad una copia del verbale, al Servizio Monopoli, in Mogadiscio, che rilascerà ricevuta.

Art. 2.

I referti concentrati nel Magazzino Monopoli entro il più breve tempo possibile saranno esaminati da una Commissione di Perizia, al fine di:

a) accertarne il contenuto;

b) accertarne lo stato di conservazione della merce:

- c) proporre l'utilizzazione, o l'eventuale distruzione;
- d) stabilire il valore commerciale della merce destinata alla vendita;
- e) fissare per i tabacchi non compresi nella tariffa, il prezzo di vendita, di cui al successivo art. 3.

Di tutte le operazioni suddette dovrà essere redatto apposito verbale, che dovrà essere firmato dai componenti la Commissione e sottoposto all'approvazione e al visto di esecutorietà dell'Ufficio Affari Finanziari dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, (A.F.I.S.).

Copia del verbale, approvato e reso esecutivo, va trasmessa, a cura del Servizio Monopoli, all'Autorità giudiziaria, o amministrativa, competente a giudicare del contesto.

Art. 3.

Il deposito generi di monopolio di Mogadiscio assumerà in carico i generi destinati alla vendita, allegando alla propria contabilità copia del verbale anzi detto, e ne effettuerà la vendita ai prezzi di tariffa, per i tipi previsti dalla tariffa stessa, ed ai prezzi sottoindicati, per i generi di tipo non previsto:

— Trinciati vari: al Kg.	So. 75
— Sigarette di formato ridotto: al Kg.	So. 30 e cioè So. 0,30 al pezzo;
— Sigarette di formato normale, di tipo inferiore: al Kg.	So. 110 e cioè So. 0,11 al pezzo;
— Sigarette di formato normale, di tipo medio: al Kg.	So. 130 e cioè So. 0,13 al pezzo;
— Sigarette di formato normale, di tipo superiore: al Kg.	So. 150 e cioè So. 0,15 al pezzo

Art. 4.

Del valore commerciale della merce, dopo che la sentenza sia passata in giudicato o sia intervenuta la decisione in via amministrativa, il 10%, (dieci per cento), sarà ripartito, a titolo di premio, fra gli agenti scopritori e verbalizzanti.

Il massimo del premio da ripartirsi per ogni singolo contesto non dovrà comunque superare So. 1000 (mille).

Art. 5.

La Commissione di Perizia di cui all'art. 2 è composta:

- Capo Servizio Monopoli Presidente
- Direttore dei Servizi Doganali Membro
- Consegnatario del Deposito Monopoli di Mogadiscio Membro

Mogadiscio, li 20 novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO N. 85 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

RAVVISATA l'opportunità di stabilire in Somalia tasse d'approdo, di sosta, di ricovero e di partenza per la utilizzazione degli aeroporti del Territorio;

IN VIRTU' dei poteri conferitimi;

DECRETA

Art. 1.

TASSE DI APPRODO E PARTENZA

Negli aeroporti della Somalia le tasse di approdo e di partenza sono fissate nella misura seguente:

Tasse di approdo

- a) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere commerciale:
 - So. 20 per tonnellata sulle prime 25 tonnellate;
 - So. 30 per ogni tonnellata oltre le prime 25 tonnellate, calcolate sul peso massimo risultante dal certificato di navigabilità.Le frazioni di tonnellata valgono per la tonnellata intera;
- b) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere turistico:
 - So. 20 per aeromobili del peso inferiore ad una tonnellata;
 - So. 40 per gli aeromobili del peso di una tonnellata ed oltre;
- c) per gli aeromobili che svolgono attività aerea commerciale entro i limiti del Territorio, le tariffe di cui al comma a) sono ridotte alla metà

Tasse di partenza

Per le categorie di aeromobili sopra indicate, le tasse di partenza sono applicate nella stessa misura delle tasse di approdo.

Per gli approdi e le partenze che si effettuano durante le ore notturne, le predette tasse sono maggiorate del 50%.

Art. 2.

RICOVERO

Per la sosta di aeromobili di qualsiasi tipo, è dovuta una tassa giornaliera di So. 2 per tonnellata. Le frazioni di tonnellata vengono computate per tonnellata intera. Per il pagamento di dette tasse le giornate vanno sempre computate di ventiquattrore in ventiquattrore; le frazioni vengono

Art. 3.

ASSISTENZA AGLI AEROMOBILI

Per le prestazioni effettuate dal personale specializzato è dovuto un diritto di So. 11,50 per ogni singolo specializzato e per ogni ora o frazione di ora.

Tale diritto è dovuto solo nel caso che la prestazione abbia durata superiore alla mezz'ora.

Art. 4.

Sono esonerati dalle tasse, indicate negli articoli precedenti, sotto condizioni di reciprocità, gli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizio commerciale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 21 Novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

DECRETO N. 86 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

CONSIDERATA la necessità di studiare e coordinare i piani per l'incremento e la diffusione dell'istruzione pubblica nel Territorio;

RITENUTO che sia a tal fine opportuno costituire un organo permanente del quale siano chiamati a far parte funzionari la cui attività sia connessa coll'organizzazione e i problemi scolastici nonchè rappresentanti della classe magistrale e della popolazione residente in Somalia;

DECRETA

Art. 1.

E' costituito un Consiglio centrale scolastico a carattere permanente con sede in Mogadiscio col compito di studiare e dar parere sull'organizzazione scolastica del territorio e sui problemi scolastici in genere.

Art. 2.

Il Consiglio centrale scolastico è composto dai seguenti membri permanenti, chiamati a farne parte per ragioni del loro Ufficio:

- | | |
|--|--------|
| — 1 Funzionario dell'Ufficio Studi e Statistica | Membro |
| — Preside delle Scuole Medie di Mogadiscio | Membro |
| — Direttore Centrale delle Scuole Elementari della Somalia | Membro |
| — Rappresentante del Vicariato Apostolico di Mogadiscio | Membro |
| — Capo dei Qadi della Somalia | Membro |
| — Medico scolastico o l'igienista dell'U.S.I.P. | Membro |

Art. 3.

Faranno parte del Consiglio altri cinque membri che verranno prescelti in numero di tre fra il personale insegnante delle scuole ordinarie e professionali di tipo somalo e in numero di due fra esponenti della popolazione locale. Alla nomina verrà disposto di anno in anno con provvedimento dell'Amministratore.

Art. 4.

Potrà essere chiamato a prender parte alle sedute del Consiglio un ingegnere del Genio Civile ogni qualvolta siano in trattazione questioni attinenti all'edilizia scolastica e all'artigianato.

Art. 5.

Oltre ai compiti indicati nel precedente art. 1 per quanto riguarda i problemi organici della scuola, il Consiglio porterà il suo esame su tutti questi argomenti attinenti l'attività scolastica, che gli verranno di volta in volta sottoposti dall'Amministratore.

Art. 6.

Il Consiglio entrerà in funzione col 1° dicembre 1950 e della sua attività dovrà riferire mensilmente all'Amministratore.

Mogadiscio, li 20 Novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE.
Gorini

DECRETO N. 87 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

RITENUTA l'opportunità di modificare le dette sopratasse, allo scopo di adeguarle al costo del trasporto;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli;

DECRETA

Art. 1.

Le sopratasse aeree sulla corrispondenza postale per l'Italia e per i Paesi Esteri sono stabilite comè segue:

1) Per l'Italia.

Lettere ordinarie ed anche per altri oggetti come carte manoscritte, biglietti da visita, fatture commerciali, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, stampe spedite di seconda mano, campioni di merci, per ogni 10 grammi o frazione . . . So. 0,80

Lettere aeree su apposito modulo fornito dall'Amministrazione, con francatura stampata . . . » 0,30

Cartolina postale . . . » 0,30

2) Per i Paesi Esteri per ogni 10 grammi o frazione:

Europa . . . » 0,95

America:

Nord America:

Canada, Stati Uniti . . . » 1,95

Centro America:

Bermude, Messico, Guatemala, Honduras, Costarica, Panama » 2,65

Grandi Antille . . . » 2,45

Piccole Antille, Venezuela, Colombia, Equatore, Guiana, Hawai » 2,45

Sud America:

Perù, Brasile, Bolivia, Paraguay, Cile, Argentina, Uruguay . . » 2,65

Africa:

Marocco, Algeria, Tunisia, Tangeri, Egitto, Cirenaica, Tripolitania . . . » 0,95

Nyassaland, Congo, Sudan, Rodesia, Sud Africa, Africa del Sud Ovest, Reunion, Angola, Mozambico, Maurizio, Madagascar, Camerun, Nigeria, Dahomey, Sierra Leone, Gabon, Togo, Costa d'Oro, Guinea, Costa d'Avorio, Liberia, Gambia, Rio dell'Oro, Senegal	»	1,00
Asia:		
Aden	»	0,65
Paesi occidentali:		
Siria, Palestina, Libano, Arabia, Cipro, Iraq, Iran, Bahrein, Turchia Asiatica	»	0,95
Paesi centro meridionali:		
Pakistan, Indostan, Ceylon, Birmania, Siam, Indocina, Malacca, Hong Kong	»	1,45
Paesi orientali:		
Cina, Giappone, Filippine	»	2,95
Oceania:		
Australia, Nuova Zelanda, Indie Neerlandesi, Borneo, Nuova Guinea, Celebes, Polinesia	»	2,65

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 24 novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

ORDINANZA N. 88 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950;

CONSIDERATO che non sono venute a modificarsi le circostanze che

ORDINA:

ARTICOLO UNICO

I termini previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1951.

Mogadiscio, li 25 novembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 4 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'art. 4 del proclama del 1943 e dal decreto dell'Amministratore n. 25 di rep. in data 18 maggio 1950;

VISTO il parere favorevole emesso dal Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 2 novembre 1950;

DISPONGO

a decorrere dal 6 novembre 1950 il prezzo di vendita della farina di grano resta fissato come segue:

ALL'INGROSSO — per quantitativi non inferiori al q.le — Franco magazzino Mogadiscio — Prezzo massimo So. 105 al q.le

Al MINUTO So. 1.30 al Kg.

Mogadiscio, li 5 novembre 1950.

IL CONTROLLORE DEI PREZZI
G. Carnevali

ERRATA CORRIGE

Regolamento dell'Azienda Speciale «Stamperia dell'A.F.I.S.» pubblicato sul Supplemento n. 1 al n. 6 del B. U. del 15 settembre 1950:

— al n. 2.) lett. a) — laddove è scritto: «provvedere — al pagamento alla esecuzione di lavori»

leggasi: «provvedere a pagamento alla esecuzione di lavori».

— al n. 3.) — laddove è scritto: «provvede entro un trimestre alla chiusura» leggasi: «provvede entro un trimestre alla chiusura».

Disposizione n. 3 del Controllore dei prezzi pubblicata sul n. 8 del B. U. del 1° novembre 1950. prezzi di vendita dei carburanti:

— laddove è indicato in So. 0,75 il prezzo per litro del petrolio illuminante, leggasi So. 0,73.

— laddove è indicato in So. 0,85 il prezzo per litro del petrolio agricolo leg-

PARTE SECONDA

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA AGRICOLA AZIENDA MILLE BRACCIA - SOMALIA S.A.C.A.M.B.S. - MOGADISCIO

ESTRATTO DI ATTO COSTITUTIVO

Con atto N. 5708 di Repertorio ff. Notaio della Somalia Amoroso Fulvio, in data 7 novembre 1950, registrato a Mogadiscio il 9-11-1950 al N. 297 Mod. I.- Vol. 1. Atti Pubblici, omologato dal V. Giudice della Somalia con Decreto in data 10-11-1950, si è costituita la Società Anonima Cooperativa per azioni denominata: "SOCIETA, ANONIMA COOPERATIVA AGRICOLA AZIENDE MILLE BRACCIA — SOMALIA" — S.A.C.A.M.B.S. — Mogadiscio, con sede in Mogadiscio, con capitale illimitato, avente per oggetto: a) Costituire ed esercire nelle zone di Afgoi - Mahaddei - Genale e Gelib aziende agricole per dare la possibilità di utilizzare la mano d'opera somala; b) Sviluppare ed esercitare l'industria agraria e le altre industrie affini, acquistando attrezzi rurali, macchine agricole, piante, sementi e concimi e cedendoli ai Soci, anche a credito, mediante garanzia; c) Acquistare e gestire tra i Soci macchine agricole di rilevante valore; d) Studiare ogni mezzo per il miglioramento agricolo, adottarlo e divulgarlo tra i Soci allo scopo di favorire l'incremento della agricoltura; e) Vendere collettivamente tutti i prodotti della terra; f) Ottenere permessi di commercio di importazione e di esportazione per la vendita e lo scambio con altre merci; g) In genere, mettere in atto tutte le opere che possano tornare utili e di sviluppo ai Soci e alla agricoltura.

La Società sarà duratura sino al 7-11-1960.

Il primo Consiglio di Amministrazione è così composto:

Presidente: Sig. HAGI MOHAMUD ABDI GHAFTIN;

Vice Presidente: Sig. MOHAMED SCEK NUR MAHADOU;

Segretario: Sig. BASCIR SCEK HUSSEN OSMAN;

Cassiere: Sig. SCEK ISSA MOHAMED ABUCAR;

Consiglieri: Sigg. HAGI MOHAMED HUSSEN HAMUD; AHMEDEI SCEK ALI EBAKAR; OSMAN AHMED ROBLE FODEI; OSMAN SCEKMOHOU MALAK NUR;

Sindaci effettivi: Presidente Sig. MOHAMED OSOBLE ALASOU MADOU.

Sindaci: Sigg. SCEK ICAR AVES HASSAN e HUSSEN MOHAMED YABROU MOHAMUD.

Sindaci Supplenti: Sigg. ISMAIL MOHAMUD MOHAMED ISSA e ABUCAR HAMUD SOCOROU MUDEI.

La firma sociale spetta al Presidente.

Mogadiscio, il 13 novembre 1950.

SALINE SOMALE S. A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della S. A. Saline Somale, Sede Mogadiscio, Capitale L. 11.000.000 sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria in Roma, Via Nazionale 172, per le ore 11 del giorno 30 Novembre 1950, ed eventualmente in seconda convocazione per il 15 gennaio 1951, stessa ora e luogo, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. — Bilancio al 30 Giugno 1950;
2. — Relazione Amministrazione Straordinaria;
3. — Relazione Collegio Sindacale.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso le Sedi di Roma e Milano del Banco di Roma, o presso gli Uffici della Società in Roma, Via Nazionale 172, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Mogadiscio li 11 novembre 1950.

SALINE SOMALE S. A.
L'amministratore straordinario
(**Dott. Corrado Moncada**)

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA S.A.C.A.

Genale

AVVISO DI PROROGA

Si avvertono tutti i Soci che dato il ritardo dell'Algida per cui il taglio banane avverrà con ogni probabilità nei giorni 21, 22 e 23 corrente si è dovuto provvedere alla proroga dell'Assemblea Generale Straordinaria dal giorno 22 al 25 corrente, sabato, stessa ora, ordine del giorno immutato.

S. A. C. A.
A. Falcone

« LE ASSICURAZIONI D'ITALIA »

Soc. per az. sede Roma Via S. Basilio 14 — Capitale L. 300.000.000 versato

Con atto a rogito not. G. Grispi di Roma del 18-7-1950 rep. n. 33842 la suddetta Società ha nominato i signori Comm. Domenico TOZZI e Comm.

specificati nell'atto stesso, dal capitolato per la gestione delle agenzie generali e dell'accordo economico collettivo.

Roma, li 1 agosto 1950.

F.to: G. Grispi

N. 5327 Reg. Diritti;

Visto per la legalizzazione della firma del Sig. Avv. Giuseppe GRISPINI Notaio di Roma.

Roma, li 1 agosto 1950.

F.to: il Cancelliere delegato Giovanni Accetta

« FIUME » SOC. PER AZIONI DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

Sede Trieste — Capitale L. 12.000.000 versato

Con atto a rogito Notaio G. Grispi di Roma in data 23 agosto 1950 Rep. n. 34065, la suddetta società ha nominato i Sigg. Domenico TOZZI ed Enrico TOZZI ad Agenti Generali Procuratori per l'Agenzia Generale di Mogadiscio con decorrenza dal 1° aprile 1950, conferendo loro tutti i poteri specificati nello stesso e regolati dall'accordo economico collettivo e dal Capitolato per la gestione delle Agenzie Generali.

Roma, li 6 settembre 1950.

F.to G. Grispi

N. 9489 Reg. Diritti;

Visto per la legalizzazione della firma del Sig. Giuseppe GRISPINI notaio in Roma.

Roma, li 7 settembre 1950.

F.to: il Cancelliere delegato: Antonio Calviello

S. A. I. C. E. S.

Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

Gli Azionisti della «Soc. An. Industriale Commerciale Etiopica Sud (S.A.I.C.E.S.)» sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria per il giorno 18 dicembre 1950 alle ore 10, ed occorrendo, il giorno successivo alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Merca, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. — Modificazione degli art. 5 e 19 dello Statuto Sociale;
2. — Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
3. — Provvedimenti sul bilancio e libri sociali;
4. — Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea valgono le norme di statuto e di legge.

Merca, 20 novembre 1950.

MUTUA COMMERCIALE & TRASPORTI S. A. — MOGADISCIO
AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli Azionisti sono convocati, presso la Sede Sociale, in assemblea straordinaria per il giorno 14 dicembre 1950, in prima convocazione, e per il giorno 15 dicembre, in seconda convocazione, per deliberare su il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 — Scadenza della Società — eventuale proroga;
- 2 — Ammortamento delle Perdite dell'esercizio chiuso al 31-12-1949, mediante il Fondo Riserva;
- 3 — Varie.

Mogadiscio, li 20 novembre 1950.

IL VICE PRESIDENTE
Sala Ida Baghi

A.C.C.A. — ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI
ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nella sua seduta del giorno 7 settembre 1950, ha deliberato quanto segue:

1. — Modifica articoli 12 e 16 dello Statuto Sociale;
2. — Nomina del Sig. Della Nave Mario a membro del Consiglio, in sostituzione del Dr. M. Garino, dimissionario;
3. — Accantonamento a fondo di riserve dell'Utile al 30 aprile 1950.
4. — Le norme da seguire per i crediti agrari;
5. — Le condizioni di acquisto dei carburanti;
6. — Sollecitare presso le Autorità la cessione di una costruzione demaniale da adibirsi a sede sociale;
7. — Assumere personale idoneo per la segreteria;
8. — Incarico ad un Consigliere di sostituire il Presidente ed il Vice Presidente, se assenti;
9. — Negli argomenti vari: ha discusso l'attuale situazione in rapporto alla esportazione banane.

Afgoi, li 15 novembre 1950.

IL PRESIDENTE
Hellmann Emilio

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA (S. A. G.)
Anonima per azioni - Sede in Chisimaio (Somalia) - Cap. Sociale Shs 200.000
Avviso di Convocazione di Assemblea Generale in Seduta Straordinaria

L'Assemblea Generale della S.A.G. è convocata in seduta straordinaria per Mercoledì 22 Novembre 1950 — ore 8 — nella sede Sociale in Chi-

ORDINE DEL GIORNO

- 1° — Proposte di aggiunta e varianti agli articoli 14, 34, 35, 36, 37 e 38 dello Statuto sociale;
- 2° — Relazione del Vice Presidente circa le recenti trattative per la rinnovazione del contratto fornitura banane alla A. M. B.
— Informazioni varie sul funzionamento dell'Ufficio di Genova;
- 3° — Relazione del Presidente circa l'andamento della Società e le varie questioni allo studio;
- 4° — Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- 5° — Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- 6° — Cessione del Laboratorio S.A.G. imballaggi;
- 7° — Bananeti collettivi;
- 8° — Varie.

Nel caso che l'Assemblea di prima convocazione dovesse andare deserta, quella di seconda convocazione rimane indetta per giovedì 23 novembre 1950 alle ore 8 nella stessa Sede sociale in Chisimaio.

Chisimaio, li 2 novembre 1950.

IL PRESIDENTE
Alberto Mazzi

SOC. AN. ROMANA DI COLONIZZAZIONE IN SOMALIA

Capitale Sociale L. 20.000.000 — Sede in Chisimaio

ESTRATTO del Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria tenutasi il 12 ottobre 1950.

L'Assemblea Generale Ordinaria ha deliberato:

1. — Approvazione del bilancio al 30-6-1954 coi seguenti dati:

ATTIVO	L. 58.290.694
PASSIVO	» 40.595.694
UTILE ESERCIZIO	» 17.695.000

2. — Approvazione del riparto utili.

Mogadiscio, li 6 novembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
f.to Rosica Armando

SOC. AN. COOPERATIVA AGRICOLA DI GEMALE

Assemblea Generale Straordinaria — Avviso di Convocazione

Per mercoledì 22 novembre 1950 alle ore 8 in prima convocazione ed alle ore 9 in seconda convocazione, presso la Sede Sociale in Vittorio d'Africa è indetta l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per discutere e

ORDINE DE LGIORNO

1. — Proposta di modifica dello Statuto Sociale;

a) 1° Capoverso dell'art. 12.

Testo attuale — La direzione della Cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto di: un Presidente — un Vice Presidente — quattro Consiglieri.

Testo modificato — La direzione della Cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto di: Un Presidente — due Vice Presidenti — sei Consiglieri.

b) 2° Capoverso dell'art. 13.

Testo attuale — Le deliberazioni sono valide: in prima convocazione se prese con l'intervento del Presidente o del Vice Presidente e di tre Consiglieri — in seconda convocazione anche con l'intervento di soli tre componenti.

Testo modificato — Le deliberazioni sono valide: in prima convocazione se prese con l'intervento del Presidente o del Vice Presidente e di quattro Consiglieri — in seconda convocazione anche con l'intervento di soli quattro componenti.

2. — Ripartizione assegnazione banane fra le aziende, eventuale conferma, sistema in atto — chiarimenti.

3. — Potenziamento cooperativa vendita Italia. Partecipazione finanziaria della SACA. Deliberazione sull'entità del capitale da sottoscrivere.

4. — Proposta di sistemazione posizione affittuari Soci della SACA.

5. — Elezione cariche sociali vacanti per 5 componenti del Consiglio (1 Vice Presidente — 4 Consiglieri).

p. IL SEGRETARIO

Cesare Trocelli

IL PRESIDENTE

A. Falcone

S. A. AUTOTRASPORTI SOMALI

Capitale Sociale So. 30.000

Estratto verbali Assemblea Ordinaria

In data 24 settembre 1950 si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci e proseguita nei giorni 1, 8, 15, 22, 29 ottobre, 5 e 12 novembre, per discutere e deliberare l'ordine del giorno.

Letta la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l'Assemblea, dopo diverse sedute approva il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 1950, il quale comporta le seguenti cifre:

Attivo	So. 265.797,73
Passivo	» 264.521,73

Eccedenza Attiva So. 1.276,00

alle quali fanno riscontro nel Conto Economico:

Rendite	So.	19.044,79
Spese	»	17.768,79

Differenza Attiva	So.	1.276,00
-------------------	-----	----------

Mogadiscio, li 22 novembre 1950.

IL PRESIDENTE
Iusuf Egal Ali

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

Società per azioni con sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)

Capitale versato Shs. E.A. 6.000.000

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti della Società Agricola Italo Somala (SAIS) sono convocati in assemblea generale per il 18 dicembre 1950 alle ore 15,30 in Milano, presso la sede della Società «La Centrale» in Via Dante n. 4, in prima convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DE LGIORNO

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1950 e deliberazioni relative;
3. Eventuale nomina di Consiglieri, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
4. Nomina del Collegio Sindacale a norma di legge.

Parte straordinaria:

5. Modificazione degli articoli 6, 19 e 20 dello Statuto Sociale;
6. Proposta di emissione di prestito obbligazionario, deliberazioni relative e delega di poteri.

Avranno diritto a partecipare all'assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti che dimostrino tale loro qualità mediante presentazione del biglietto di ammissione, rilasciato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea:

- a coloro che, risultano già iscritti nel libro dei Soci, ne abbiano fatta richiesta alla sede della Società al Villaggio Duca degli Abruzzi in Somalia, oppure all'Ufficio di Genova della Società, in Via Petrarca n.2/12;
- a coloro che avranno depositato le loro azioni nello stesso termine, presso la Sede della Società al Villaggio Duca degli Abruzzi in Somalia, oppure presso l'Ufficio di Genova della Società, in Via Petrarca n. 2/12, o presso la Soc. An. Fiduciaria Finanziaria Italiana «SAFFI», in Milano, Via Dante n. 4.

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

Società per azioni con sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)

Capitale versato Shs. E.A. 640.000

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti della Società Saccarifera Somala (S.S.S.) sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 dicembre 1950 alle ore 15,30 in Genova, Via Petrarca n. 2/12, in prima convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DE LGIORNO

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1950 e deliberazioni relative;
3. Eventuale nomina di Consiglieri, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
4. Nomina del Collegio Sindacale a norma di legge.

Parte Straordinaria:

5. Modificazione degli articoli 5 e 12 dello Statuto Sociale.

Avranno diritto a partecipare all'assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e coloro che avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede Sociale al Villaggio Duca degli Abruzzi in Somalia, oppure presso l'Ufficio di Genova della Società Agricola Italo Somala, Via Petrarca n. 2/12.

Il Consiglio di Amministrazione

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 11 Dicembre 1950

Supplemento N. 1 al **N. 9**

SOMMARIO

- ORDINANZA n. 136 del 9 dicembre 1950: modifiche all'art. 7 dell'ordinanza n. 56 del 1° settembre 1950 recante disposizioni per regolare i pagamenti tra la Repubblica Italiana e la Somalia 278
- ORDINANZA n. 137 del 9 dicembre 1950: norme per la gestione da parte dell'A.F.I.S. dei fondi di cui alla legge 17 novembre 1950, n. 921; 279
- DECRETO n. 138 del 9 dicembre 1950: riduzione delle tasse di arrivo, sosta e partenza dovute da aeromobili appartenenti ad imprese esercenti servizi di linee commerciali regolari, con servizio postale 280

ORDINANZA N. 136 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO il proclama n. 4 del 1949 relativo al controllo dei cambi;

VISTA la propria ordinanza n. 35 rep. dell'8 giugno 1950, relativa alla disciplina delle operazioni in cambi e dei rapporti commerciali con l'estero;

VISTA la propria ordinanza n. 56 rep. del 1° settembre 1950 relativa alle disposizioni per regolare i pagamenti fra la Repubblica Italiana e la Somalia;

CONSIDERATA la necessità di modificare il limite massimo del saldo attivo o passivo del conto in somali infruttifero di cui all'art. 7 della precedente ordinanza n. 56 rep.;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il secondo comma dell'art. 7 dell'ordinanza n. 56 rep. del 1° settembre 1950 è sostituito dal seguente: « Detto conto non dovrà presentare un saldo attivo o passivo superiore rispettivamente all'importo di 3 o 6 milioni di somali. Ogni qual volta detto limite venga superato, l'A.F.I.S. — conto di gestione valutaria — attraverso la negoziazione di lire o di somali con la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, dovrà riportare il saldo stesso ad un importo non superiore alla metà del limite massimo precedentemente indicato, e cioè rispettivamente 1 milione 500 mila somali o 3 milioni di somali.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1950.

ORDINANZA N. 137 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la legge 17 novembre 1950, n. 921;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo-Contabile 28 luglio 1928, n. 4622, e successive modificazioni e aggiunte, tuttora applicabile al Territorio della Somalia per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di emanare delle norme esecutive per la gestione da parte dell'A.F.I.S. dei fondi di cui alla citata legge 17 novembre 1950, n. 921;

ORDINA

Art. 1.

La gestione delle spese di cui alla legge 17 novembre 1950, n. 921, citata nelle premesse, pertinenti all'esercizio 1949-50, viene svolta dall'Amministrazione Fiduciaria mediante ordini di pagamento da emettere su apposito stanziamento della categoria delle contabilità speciali. E' iscritto corrispondente stanziamento nell'entrata, cui saranno attribuiti i fondi che saranno versati dal Ministero dell'Africa Italiana, con riserva di dare seguito alla regolazione contabile delle operazioni in esame, allorchè verranno fissate le norme per la contabilizzazione e resa dei conti della prima assegnazione dei sei miliardi concessa per le spese dello stesso esercizio con la legge 8 febbraio 1950, n. 12.

Art. 2.

Per i pagamenti delle somme di cui all'articolo precedente, dovute dall'Amministrazione Fiduciaria ad amministrazioni dello Stato Italiano, nonchè per quelli relativi a spese che per ragioni d'ordine valutario od aventi carattere d'urgenza, od anche per ragioni motivate d'ordine pratico, devono essere eseguiti fuori del Territorio, valgono le norme di cui all'art. 179 dell'O.A.C. 28 luglio 1928, n. 4622. In tali casi le autorizzazioni o richieste di pagamento devono portare l'indicazione precisa dei dati concernenti i pagamenti stessi e l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1950.

DECRETO N. 138 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950,

VISTO il decreto 21 novembre 1950, n. 85 rep., con il quale si stabiliscono tasse d'approdo, sosta e di partenza per l'utilizzazione degli aeroporti della Somalia;

RITENUTA l'opportunità di concedere eque riduzioni sulle tasse predette, in favore di Società esercenti linee aeree regolari, con servizio postale, e quindi, con frequenze ed itinerari prestabiliti;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli;

DECRETA

Con decorrenza dal 1° dicembre 1950, è concessa una riduzione del 75% sulle tasse dovute per l'arrivo, la sosta e la partenza dagli scali del Territorio degli aeromobili appartenenti ad imprese esercenti servizi di linee commerciali regolari con la Somalia, con servizio postale e quindi con frequenze ed itinerari prestabiliti.

Detta riduzione è concessa soltanto a quelle imprese che potranno assicurare una frequenza settimanale d'arrivi e partenze di aeromobili negli aeroporti del T. ed avranno effettuato presso la Cassa dell'A.F.I.S., a titolo di garanzia, un deposito pari all'ammontare delle intere tasse dovute, per l'arrivo, la partenza e la sosta, non inferiore a tre giorni, di un aeromobile.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini